



II Commissione permanente

PARERE N. 46

OGGETTO: Deliberazione della Giunta regionale n. 683 del 24 giugno 2013, concernente: progetto di "Testo unico in materia di commercio".

LA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE:

seduta del 2 ottobre 2013 - Consiglieri presenti:

Gianfranco Chiacchieroni, Luca Barberini, Manlio Mariotti, Alfredo De Sio, Massimo Mantovani, Paolo Brutti e Raffaele Nevi. Partecipa alla seduta il Consigliere Massimo Buconi.

VISTO lo Statuto regionale, in particolare l'articolo 40;

VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 683 del 24 giugno 2013, con cui la Giunta regionale medesima ha preadottato il progetto di "Testo unico in materia di commercio";

ATTESO che il suddetto progetto di Testo unico è stato sottoposto al parere della II Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della l.r. 8/2011;

ATTESO che il progetto di Testo unico è stato sottoposto altresì al parere del Comitato per la Legislazione, ai sensi dell'articolo 39, comma 5, lettera e) del Regolamento interno;

ATTESO che il Comitato per la Legislazione ha espresso il proprio parere di competenza nella seduta del 18 settembre u.s.;

ATTESO che la II Commissione consiliare permanente ha esaminato la suddetta deliberazione della Giunta regionale, concernente la preadozione del progetto di Testo Unico in materia di commercio nella seduta del 2 ottobre c.a. e nella seduta del 13 novembre c.a.;

VISTO il processo verbale della II Commissione consiliare permanente del 2 ottobre c.a.;



II Commissione permanente

ATTESO che nella seduta del 2 ottobre u.s.,

con n. 7 voti favorevoli, Consiglieri:
Gianfranco Chiacchieroni, Luca Barberini,
Manlio Mariotti, Alfredo De Sio, Massimo
Mantovani, Paolo Brutti e Raffaele Nevi,
formulati all'unanimità nei modi di legge dai
medesimi 7 Consiglieri presenti e votanti.

ESPRIME

parere favorevole, ai sensi, dell'articolo 8, comma 1 della legge regionale
8/2011, sul progetto di "Testo unico in materia di commercio", di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 683 del 24 giugno 2013, e formula le
osservazioni di cui alla tabella allegata al presente parere.

**seduta del 13 novembre 2013 - Consiglieri
presenti:**

*Gianfranco Chiacchieroni, Orfeo Goracci, Manlio
Mariotti, Alfredo De Sio, Massimo Mantovani,
Raffaele Nevi, Maria Rosi.*

ATTESO che la II Commissione consiliare permanente ha ritenuto
approfondire l'esame dell'art. 21 del progetto di Testo unico in materia di
commercio medesimo;

VISTO il supplemento istruttorio riguardante l'articolo 21 soprarichiamato;

VISTO il processo verbale della seduta della II Commissione consiliare
permanente del 13 novembre c.a.;

ATTESO che nella seduta del 13 novembre c.a.,

con n. 7 voti favorevoli, Consiglieri:
Gianfranco Chiacchieroni, Orfeo Goracci,
Manlio Mariotti, Alfredo De Sio, Massimo
Mantovani, Raffaele Nevi, Maria Rosi.
formulati all'unanimità nei modi di legge dai
medesimi 7 Consiglieri presenti e votanti



Il Commissione permanente

ESPRIME

parere favorevole, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della legge regionale 8/2011, al fine di integrare l'articolo 21 del progetto di Testo Unico in materia di commercio di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 683 del 24 giugno 2013, con l'inserimento dopo il comma 2 dell'art. 21 medesimo, dei seguenti commi, 2-bis e 2-ter:

"2-bis. Gli esercizi che rientrano nella categoria E possono destinare, senza modificare la categoria di appartenenza, una parte della superficie di vendita, fino al 3%, e comunque non superiore a 250 mq. della superficie di vendita medesima, ai prodotti del settore alimentare strettamente funzionali al completamento dell'offerta, salvo quanto previsto al comma 3 e fermo restando il rispetto delle norme dettate specificamente per il settore alimentare a livello comunitario, statale e regionale, con particolare riguardo al rispetto dei requisiti igienico-sanitari e professionali;

2-ter Nell'ipotesi di cui al comma 2-bis, ai fini delle dotazioni territoriali e funzionali minime obbligatorie per gli insediamenti commerciali, la superficie di vendita destinata al settore alimentare è considerata separatamente da quella destinata al settore non alimentare. Alla superficie di vendita relativa a ciascun settore si applica il rispettivo parametro previsto dalla normativa regolamentare in materia."

Il Responsabile della Sezione
Assistenza alle Commissioni consiliari
permanenti ed ai comitati

Rosanna Montanucci

Il Dirigente Responsabile del Servizio
lavori d'Aula e Legislazione

Dott. Fabio Piergiovanni

Il Presidente
Il Commissione consiliare permanente
Gianfranco Chiacchieroni

Perugia, 18 novembre 2013

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	OSSERVAZIONI
TITOLO I		
Disposizioni generali		
Capo I		
Disposizioni generali		
Art. 1		
<i>(Oggetto)</i>		
1. Il presente testo unico, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto regionale e in attuazione della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), riunisce le disposizioni di leggi regionali in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, attività fieristiche e distribuzione di carburanti.		
Art. 2		
<i>(Finalità e principi)</i>		
1. La Regione disciplina il settore delle attività commerciali nel rispetto della normativa comunitaria, dei principi dettati dagli articoli 117, comma quattro e 41 della Costituzione e dall'articolo 15 dello Statuto regionale e delle leggi statali in materia di tutela della		Sembrebbe necessario riformulare il comma 1, in quanto non è chiaro a quali principi si faccia riferimento nella norma in esame. In particolare, si ricorda che l'art. 117, quarto comma, della Costituzione prevede: <i>“Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente</i>

concorrenza e del mercato.		<i>riservata alla legislazione dello Stato. ”</i> Si riporta in nota, per facilità di consultazione, l'art.15¹ dello Statuto regionale. Inoltre, si vedano le osservazioni in corrispondenza del comma 2.
2. L'attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata.		Rispetto alla disposizione contenuta al comma 2, si osserva che non è presente una norma corrispondente nella vigente legislazione della Regione e non si trovano, al riguardo, motivazioni nella relazione di accompagnamento al testo in esame. Una disposizione analoga è contenuta nell'art. 2² del d.lgs. 114/1998. Inoltre, si mette in evidenza che il contenuto di tale disposizione, in quanto collocato in una fonte legislativa regionale, potrebbe essere considerato lesivo delle competenze legislative esclusive statali di cui alle lettere e), l) ed m) del secondo comma dell'art. 117 della

1 Nuovo Statuto della Regione Umbria (Legge regionale 16 aprile 2005, n. 21)

Art. 15

Lavoro e occupazione

1. La Regione assume il lavoro dipendente o autonomo come diritto della persona e condizione di libertà. Concorre alla predisposizione delle misure dirette a promuoverne la stabilità e a garantirne la qualità. Disciplina la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. La Regione assume la realizzazione di una condizione di piena occupazione quale primario obiettivo sociale e fattore essenziale dello sviluppo economico regionale. Concorre a rimuovere gli ostacoli che impediscono le pari opportunità di accesso al lavoro.

3. La Regione riconosce il ruolo sociale dell'impresa, la libertà di iniziativa economica e le attività lavorative quali fattori di sviluppo, anche al fine di rafforzare un sistema produttivo integrato. La Regione favorisce e opera per il progresso scientifico, culturale e tecnologico delle produzioni e per la qualità delle attività imprenditoriali.

4. La Regione promuove investimenti pubblici a fini produttivi e occupazionali, sostiene le diverse forme associative e di cooperazione per lo sviluppo della imprenditorialità e in particolare le iniziative giovanili, femminili e senza fini di lucro e non profit.

2 D. lgs. 114/1998

Art. 2. Libertà di impresa e libera circolazione delle merci.

1. L'attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione ed è esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

		Costituzione. Infine, si evidenzia che nel comma 1 dell'articolo in esame è già richiamato l'art. 41 della Costituzione (che al primo comma recita: “ <i>L'iniziativa economica privata è libera</i> ”).
3. La Regione informa la propria azione programmatica ed amministrativa al rispetto dei principi di cui alla legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela delle libertà d'impresa. Statuto delle imprese). In particolare, la Regione promuove e sostiene il commercio allo scopo di favorire la migliore distribuzione delle merci e dei prodotti, la promozione e l'internazionalizzazione del settore ed un equilibrato sviluppo delle attività commerciali, di migliorare la qualità della vita della popolazione e valorizzare il proprio territorio incrementandone l'attrattività anche per la promozione turistica.		“ In particolare,... ”: in relazione al secondo periodo del comma 3 in esame, si osserva che non è chiaro il riferimento alla l.180/2011, tenuto conto del contenuto della stessa. Inoltre, si vedano le osservazioni in corrispondenza del comma 5.
4. La disciplina del presente testo unico persegue le seguenti finalità:		La disposizione contenuta nel comma 4 non è presente in una corrispondente norma regionale vigente. Nella relazione di accompagnamento al testo in esame non si trovano giustificazioni al riguardo. Alcune delle finalità elencate nel comma 4 sono analoghe a quelle contenute nell'art. 1 del d.lgs. 114/1998. Si segnala anche quanto contenuto nell'art. 35

		della l.r. 24/1999 (che di seguito si riporta, per facilità di consultazione), rubricato, peraltro, "Attività promozionali". Art. 35 Attività promozionali. <u>1. La Regione dell'Umbria assume iniziative di promozione del comparto commerciale, con particolare riguardo:</u> a) allo sviluppo dell'innovazione ed all'introduzione di sistemi di controllo di qualità; b) al commercio elettronico; c) alle problematiche connesse al mercato ed alla moneta unica europea; d) alla valorizzazione delle produzioni tipiche regionali.
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;		
b) la tutela e la soddisfazione dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità del servizio prestato, alla trasparenza nella formazione dei prezzi, alla possibilità di approvvigionamento, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti mediante la scelta tra diverse tipologie commerciali, con particolare attenzione al servizio di prossimità;		
c) la promozione dell'innovazione riferita a tutte le tipologie commerciali, in particolare attraverso forme di aggregazione e di collaborazione tra		

imprese;			
d) lo sviluppo del commercio elettronico;			
e) la salvaguardia, la valorizzazione e il sostegno del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane, per una equilibrata articolazione del sistema distributivo nell'intero territorio regionale;			
f) la valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme attraverso la contrattazione tra le parti sociali, con lo sviluppo di qualità del profilo imprenditoriale e dell'occupazione dipendente anche mediante la formazione professionale;			
g) la promozione della funzione commerciale al fine della qualificazione del tessuto urbano e dei centri storici e in generale per una valorizzazione del territorio anche attraverso forme innovative di mobilità;			
h) la salvaguardia del contesto ambientale interessato dagli insediamenti commerciali intesi anche come fattore di valorizzazione territoriale;			
i) la promozione della sostenibilità e innovazione nel commercio attraverso l'uso di energia da fonti rinnovabili e il contenimento degli impatti ambientali e della produzione dei rifiuti;			

j) la promozione di iniziative di marketing urbano che prevedono la realizzazione di insediamenti commerciali nelle aree caratterizzate da esigenze di riqualificazione e recupero di aree degradate;		
k) la tutela e la valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese, delle botteghe e dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità anche per la creazione di momenti ed eventi culturali;		
l) la valorizzazione e la promozione della cultura enogastronomica e delle produzioni tipiche della Regione;		
m) la promozione e lo sviluppo della concertazione come metodo di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori;		
n) la semplificazione delle procedure relative agli adempimenti amministrativi concernenti le attività commerciali;		

o) l'armonizzazione e l'integrazione del settore con altre attività economiche.		
5. La Regione, negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori, certificatori, nonché la concessione di benefici in materia di commercio, non può introdurre nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico delle imprese commerciali senza contestualmente ridurre o eliminarne altri, per un pari importo stimato con riferimento al medesimo arco temporale.		Il comma 5 è riconducibile, quanto ad argomento trattato, alla l. 180/2011. Ciò considerato e tenuto conto del fatto che la stessa legge è già citata al comma 3 dell'articolo in esame, sembrerebbe opportuno operare un maggior coordinamento con il suddetto comma 3.
6. La Regione con il concorso degli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di seguito camere di commercio, le associazioni di categoria del commercio, persegue il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.		
Art. 3	L.R. 2 marzo 1999, n. 3	
(Funzioni della Regione)	Art. 29 Funzioni e compiti riservati alla Regione.	
1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo in materia di commercio, in particolare:	1. Sono riservate alla Regione i compiti e le funzioni amministrative relative:	Le funzioni regionali indicate all'articolo 3 non sembrano trovare perfetta corrispondenza nella legislazione regionale, apparendo, in parte, diverse rispetto a quelle attualmente previste in

		capo alla Regione. Anche in considerazione del fatto che dalla relazione che accompagna il testo in esame non si evincono le relative motivazioni, in generale, si osserva che sembrerebbe necessaria una verifica sulle funzioni regionali in materia di commercio. Inoltre, si rileva che sembrerebbe necessario verificare se le funzioni indicate al comma 1 siano effettivamente funzioni 'riservate' alla Regione. Ciò, in particolare, con riferimento alle funzioni di vigilanza e controllo in materia di commercio di cui all'alinnea del comma 1, in quanto non sembra esserci coordinamento con quanto previsto dall'art. 4 (Funzioni dei comuni).
a) la cura dei rapporti con l'Unione europea, con lo Stato, con le altre regioni e con enti statali e regionali nelle materie di cui al presente testo unico;	a) alle competenze già delegate ai sensi degli articoli 52, comma 1 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977; b) alla promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel commercio nonché allo sviluppo dei servizi reali alle piccole e medie imprese; c) alla programmazione, nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale, anche avvalendosi per l'organizzazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.), di corsi di qualificazione tecnica e manageriale degli operatori commerciali con l'estero, di cui	Riguardo alla lettera a) in esame, in aggiunta a quanto osservato in corrispondenza dell'alinnea del comma 1, si evidenzia la necessità di una verifica rispetto alla cura dei rapporti con gli 'enti regionali'.

	all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;	
b) l'elaborazione e attuazione delle politiche di sostegno e promozione nell'ambito delle politiche comunitarie e nazionali di settore, ivi compreso il sostegno alla realizzazione degli interventi previsti da programmi comunitari;	d) alla determinazione dei requisiti, dei criteri e dei presupposti per la concessione e l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni e incentivi di qualsiasi genere, comunque denominati; e) allo studio, alla ricerca e alla programmazione in materia di consumi; alla promozione dell'associazionismo tra consumatori alla cura degli osservatori regionali dei prezzi, consumi, tariffe e tributi locali.	Si evidenzia che la lettera a) del comma 1 dell'art. 45 della l.r. 3/1999 parla di "... <u>concorso</u> alla elaborazione ed alla attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore,....".
c) la promozione dell'integrazione tra produzione e commercializzazione dei prodotti, specie regionali, e l'internazionalizzazione delle imprese e delle attività commerciali;	Art. 45 L.R. 2 marzo 1999, n. 3 Funzioni generali riservate alla Regione. 1. Nell'ambito delle materie del presente titolo, sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative: a) al concorso alla elaborazione ed alla attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore, ivi compreso il sostegno alla realizzazione di interventi nelle aree interessate da programmi comunitari; b) alle intese e alle concertazioni che regolano i rapporti della Regione con la Comunità europea, lo Stato e le altre regioni; c) all'approvazione di piani pluriennali e annuali per il coordinamento e l'armonizzazione in un quadro unitario degli interventi e alla verifica	

	della relativa attuazione; d) alla realizzazione di programmi di sviluppo territoriale o settoriale, attuati secondo la procedura negoziale, di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, ivi comprese le funzioni e gli adempimenti relativi alla concessione ed erogazione di ausili finanziari da essi previsti; e) al coordinamento dei sistemi informativi al fine del miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, anche con la collaborazione delle province e delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. A tal fine, la Regione individua forme di raccordo delle strutture e degli sportelli unici istituiti dai comuni ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e dall'articolo 14 della presente legge;	
d) il coordinamento delle politiche di sicurezza alimentare, anche ai fini della tutela dei consumatori.	f) alla determinazione delle modalità di formazione e di attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra Regione, enti locali, autonomie funzionali e soggetti privati;	

	g) al coordinamento per lo sviluppo della commercializzazione dei prodotti e dell'internazionalizzazione delle imprese; h) alla definizione di speciali qualità delle imprese ai fini della concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici; i) ai rapporti con le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.	
2. La Regione ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, svolge, inoltre, i seguenti compiti e funzioni di amministrazione attiva che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale:		
a) il riconoscimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale;		
b) il riconoscimento di ente fieristico regionale;		
c) il sostegno ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche;		
d) il riconoscimento dei centri di assistenza tecnica;		
e) il rilascio della concessione per la distribuzione di carburanti nella viabilità autostradale.		
3. La Regione, nell'ambito della Banca dati		Il contenuto della disposizione di cui al comma

regionale SUAPE di cui all'articolo 42 della l.r. 8/2011, individua la banca dati di interesse regionale delle attività commerciali ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 8/2011, di seguito banca dati. La banca dati contiene l'elenco regionale unico delle imprese che esercitano le attività commerciali e le informazioni necessarie a valutare la consistenza e le caratteristiche strutturali e funzionali della rete delle attività commerciali del territorio, la comparazione tra la rete distributiva regionale e quella nazionale, nonché la valutazione delle variazioni intervenute nel tempo e dei principali processi in atto. La banca dati è aggiornata in cooperazione applicativa con i comuni, che sono tenuti alla trasmissione dei propri dati, ed in cooperazione applicativa con il sistema camerale e con le associazioni di categoria e le imprese interessate. Il contenuto della banca dati è pubblicato, anche sotto forma di dati aperti, nel repertorio regionale di cui all'articolo 15 della l.r. 8/2011. La Giunta regionale con proprio atto disciplina le caratteristiche e le modalità di aggiornamento della banca dati.	3 non trova perfetta corrispondenza nell'attuale disciplina regionale. Si veda, tuttavia, la lettera e) del comma 1 dell'art. 45 della l.r. 3/99. Riguardo alla banca dati di cui al comma 3, nella relazione di accompagnamento al testo in esame, tra l'altro, si legge: <In coerenza con quanto previsto dalla l.r. 8/2011 (artt. 16 e 42), è stata prevista la realizzazione della "banca dati delle attività commerciali d'interesse regionale" da inserire nell'ambito della più ampia Banca dati regionale SUAPE.>. In merito, occorre ricordare che l'art. 42 della l.r. 8/2011 individua il contenuto 'minimo' della banca dati regionale SUAPE. La disposizione di cui al comma in esame sembrerebbe incrementare tale contenuto. Inoltre, si segnala che nella medesima relazione, sull'argomento, si legge anche: <i>"La modalità informatica semplifica le azioni di invio e ricezione dei dati, nonché delle attività di osservatorio e di divulgazione e realizzazione degli open data"</i>. Più in particolare, riguardo all'elenco regionale unico delle imprese che esercitano le attività commerciali" di cui al comma in esame, si osserva che non sembra chiara la natura di tale elenco, né in quale rapporto si ponga con il registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio; pertanto, sembrerebbe necessaria una precisazione, anche in considerazione del tenore dell'art. 16 della l.r. 8/2011³.
---	---

	Infine, anche tenuto conto del fatto che le informazioni e i dati che alimentano il contenuto della banca dati in questione vengono qualificati in questo comma 3 solo mediante “concetti elastici” - e dunque, non è specificato quali categorie di dati ed informazioni potrebbero essere oggetto di trattamento e di pubblicazione “anche sotto forma di dati aperti, nel repertorio regionale” - si osserva che sembrerebbe necessario chiarir e il rapporto con le disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Si ricorda altresì quanto dispone il comma 4 dell'art. 42 della l.r. 8/2011: “<i>La Banca dati regionale SUAPE registra le fasi dei procedimenti avviati presso i singoli SUAPE, con modalità tali da non consentire l'individuazione dei soggetti interessati.</i>”. “Le informazioni necessarie a valutare valutare...., nonché la valutazione...” sembrerebbe opportuno utilizzare una riformulazione.
4. La Regione promuove forme di coordinamento con gli enti locali, anche in associazione tra loro, nelle materie di cui al presente testo unico, con particolare riferimento alla	La disposizione di cui al comma 4 non sembrerebbe trovare una perfetta corrispondenza nella vigente normativa regionale. Pertanto, sembrerebbe necessaria una

3 L'art. 16 (Banche dati di interesse regionale) della l.r. 8/2011, prevede: “1. La Regione individua le banche dati di interesse regionale e favorisce la formazione complessiva di un sistema di banche dati coordinate secondo modelli cooperativi ed uniformi, nel rispetto delle competenze istituzionali proprie di ciascun soggetto nel trattamento e nella titolarità dei dati.”.

programmazione commerciale, alle attività promozionali e a iniziative di formazione degli operatori pubblici e di vigilanza e repressione e controllo dell'abusivismo.		verifica.
5. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 2, svolge attività di ricerca economico-sociale promuovendo la collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia, le camere di commercio, l'Agenzia Umbria ricerche di cui alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata Agenzia Umbria ricerche), i centri di ricerca e le istituzioni scientifiche.		La disposizione di cui al comma 5 non sembra trovare perfetta corrispondenza nella normativa regionale vigente. Nella relazione di accompagnamento al progetto di testo unico preadottato non sono date motivazioni al riguardo.
Art. 4	Art. 31 L.R. 2 marzo 1999, n. 3	
(Funzioni dei comuni)	Funzioni e compiti conferiti ai comuni.	
1. I comuni esercitano i compiti e le funzioni amministrative non attribuite dal presente testo unico alla Regione o ad altri enti.	1. Sono trasferiti ai comuni i compiti e le funzioni amministrative relativi: a) all'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande di ogni genere; b) al controllo sui numeri isolati di arte varia e sull'impiego degli artisti extracomunitari.	Sembrerebbe opportuno specificare che le funzioni riguardano la materia del commercio.
2. I comuni svolgono attività di vigilanza e controllo sull'attività commerciali presenti sul proprio territorio comunale nonché sull'esercizio abusivo dell'attività commerciale, disponendo verifiche, accertamenti e controlli in ordine al rispetto delle condizioni stabilite dal presente testo unico per l'esercizio delle		Si evidenzia che il comma 2 in esame andrebbe meglio coordinato con il contenuto dei commi 1 e 4 dell'art. 3. Si rileva inoltre che questa norma non si coordina con la parte del testo unico riguardante le fiere, mostre ed esposizioni (ex

attività commerciali. I comuni, in caso di accertata violazione, irrogano le relative sanzioni amministrative.		l.r. 6/97) che rimette alla competenza della regione i controlli e l'irrogazione delle sanzioni (art. 72, comma 4 del testo unico). In ogni caso si suggerisce di specificare che ai Comuni spettano anche gli introiti delle sanzioni. Si fa presente, peraltro, che, per quanto riguarda l'attività di distribuzione di carburanti, l'art. 91 prevede che la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del titolo relativo ai carburanti è esercitata dalla Regione e dai Comuni, mentre l'art. 92 specifica che l'applicazione delle sanzioni è di competenza del comune ove è situato l'impianto, cui spettano i relativi proventi.
3. I comuni, ai fini dell'aggiornamento del registro delle imprese, trasmettono le risultanze delle attività di cui al comma 2 alle camere di commercio, ai fini degli adempimenti di competenza.		Tale disposizione non sembra essere presente nella normativa regionale vigente; peraltro, di tale innovazione non viene dato conto nella relazione di accompagnamento al testo in esame. L'espressione "ai fini" è ripetuta.
Art. 5		
(Funzioni delle camere di commercio)		Questo articolo costituisce una innovazione sostanziale rispetto alla previgente normativa. Invero vengono attribuite alle camere di commercio specifiche funzioni e non viene dato conto nella relazione di tale nuova previsione. Quanto al contenuto dell'articolo, in particolare, occorre innanzitutto fare riferimento alla l. 29.12.1993, n. 580 in materia di riordinamento

		delle camere di commercio il quale all'articolo 2, comma 1, prevede che le camere di commercio, oltre alle funzioni espressamente attribuite dalla citata legge, <u>esercitino anche le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni</u>. Occorre però approfondire in tal senso il contenuto di questo articolo e valutare l'effettiva correttezza delle funzioni attribuite alle Camere di commercio, soprattutto perchè vengono coinvolti anche i Comuni.
1. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal presente testo unico, la Regione e i comuni possono avvalersi delle camere di commercio, sulla base di apposite convenzioni.		
2. Le camere di commercio partecipano all'Osservatorio regionale del commercio, di cui all'articolo 15, collaborano al monitoraggio della rete distributiva in tutte le sue forme e alla costruzione della banca dati di cui all'articolo 3, comma 3.		
3. Le camere di commercio, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni di interesse generale per lo sviluppo delle imprese locali, promuovono e partecipano alle azioni di promozione e formazione imprenditoriale anche del settore commerciale; promuovono e partecipano, altresì, alle iniziative volte alla trasparenza e al contenimento dei prezzi dalla produzione al		Con riferimento alle funzioni conferite alle camere di commercio dall'ultima parte di questo comma 3 si rimanda alle osservazioni già sopra formulate e inserite nella rubrica di questo articolo 5.

consumatore finale.			
Art. 6	Art. 28 L.R. 2 marzo 1999, n. 3		
(Attività commerciali)	Funzioni relative alla materia commercio.		
1. Ai fini del presente testo unico costituiscono attività commerciali:	1. Le funzioni amministrative relative alla materia commercio ricomprendono l'attività di commercio all'ingrosso, di commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita, nonché quelle concernenti la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio, così come indicate dall'articolo 39, comma 1, seconda parte del decreto legislativo n. 112 del 1998.		
a) il commercio all'ingrosso e al dettaglio in sede fissa e le sue forme speciali;			
b) il commercio su aree pubbliche;			
c) le attività fieristiche;			
d) la distribuzione dei carburanti per autotrazione;			
e) la somministrazione di alimenti e bevande;			
f) la vendita della stampa quotidiana e periodica.		Con riferimento a queste lettere f) non è chiaro	

		il motivo per cui è stata inserita in questo elenco tenuto conto che poi nel corpo del testo unico non viene introdotta alcuna disciplina di tale materia. Si riscontra soltanto un riferimento alla vendita di quotidiani e e periodici all'articolo 78, comma 2, lettera b), quale attività accessoria alla distribuzione dei carburanti. Il suddetto art. 78, infatti, in attuazione alla normativa statale concernente la liberalizzazione della distribuzione dei carburanti di cui all'art. 28, comma 8 del d.l. 98/2011, prevede che presso gli impianti di distribuzione di carburanti è sempre consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio dell'attività di vendita di quotidiani e periodici e la vendita di ogni bene e servizio.
2. L'iniziativa regionale di sostegno e promozione delle attività commerciali concerne anche l'intermediazione professionale svolta da agenti e rappresentanti in tale ambito.		La disposizione di cui al comma 2 non sembra essere presente nella normativa legislativa regionale vigente; peraltro, nella relazione di accompagnamento al progetto di testo unico preadottato in esame, non viene dato conto dell'innovazione normativa. Inoltre, si osserva che la norma di cui al comma 2 appare essere una norma 'intrusa', considerata la rubrica dell'articolo in esame.
3. Le attività commerciali di cui al comma 1 sono soggette al rispetto delle disposizioni previste dalla vigente normativa di carattere igienico-sanitarie, ambientale e di sicurezza del lavoro.		

Art. 4 comma 2 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 Definizioni e ambito di applicazione del decreto.		
4. Il presente testo unico non si applica:	2. Il presente decreto non si applica:	La disposizione di cui al comma 4 non è presente nella normativa regionale vigente. In parte, riprende il contenuto dell'art. 4, comma 2 del d.lgs. 114/1998. Tuttavia, si rilevano alcuni disallineamenti tra le previsioni del decreto legislativo e quelle del comma in esame.
a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio dell'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) che vendono esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;	a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 , e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362 , e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;	
b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, che vendono esclusivamente generi di monopolio ai sensi della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio);	b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 , e successive modificazioni;	
	c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 , e successive modificazioni;	
	d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i	

	quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 , e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 , e successive modificazioni;	
	e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 , e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 ;	
c) agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi nonché per la sostituzione nell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'articolo 23;		Questa lettera c), laddove fa salva l'applicabilità agli imprenditori agricoli delle disposizioni relative alla concessione dei posteggi, non si coordina con quanto previsto dallo stesso articolo 4 del D.Lgs. 228/2001, nonché con quanto previsto dagli articoli 42 e 43 del testo unico. Ed invero, premesso che l'articolo 4, al comma 7, conferma la non applicazione della normativa sul commercio alla vendita diretta esercitata ai sensi dello stesso articolo 4, è prevista quale unica eccezione quella di cui

	all'articolo 4, comma 4, nel caso in cui l'imprenditore agricolo intenda esercitare la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggio. In questo caso è previsto che la comunicazione (SCIA) debba contenere la richiesta di <u>assegnazione del posteggio medesimo</u> (e non di concessione) ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98 il quale, al comma 15, prevede che <u>“il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere”</u>. Tanto premesso si rileva quindi che la procedura di autorizzazione e di concessione di parcheggio prevista dagli articoli 42 e 43 del testo unico non trova applicazione nei confronti degli imprenditori agricoli come sopra individuati, <u>viepiù che lo stesso articolo 43, comma 10, lettera a) e comma 11 prevede testualmente la non estensibilità ai detti imprenditori della normativa concernente l'autorizzazione e la concessione di posteggio,</u>
--	---

	nonché stabilisce che, appunto, nel caso di imprenditori agricoli, in punto di assegnazione di posteggi trova applicazione la “<i>normativa applicabile all'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli</i>”. Quanto infine al riferimento relativo alla “sostituzione nell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'articolo 23”, si fa presente che non si rinviene nell'articolo 23 del testo unico il contenuto della disposizione richiamata. Si fa presente che questa lettera c) è stata testualmente ripresa dall'articolo 11, comma 2, lettera c) della l.r. Toscana 7.02.2005, n. 28 (<i>Codice del Commercio, Testo unico in materia di commercio</i>) il quale, nel far salva l'applicabilità nei confronti degli imprenditori agricoli delle disposizioni relative alla sostituzione nell'esercizio dell'attività di vendita, rinvia all'articolo 39 della stessa legge regionale che disciplina l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche in assenza del titolare del titolo abilitativo. Nel corpo del testo unico in esame, tuttavia, non si rinviene una norma analoga a quella di cui all'articolo 39 della legge regionale toscana. Si rinviene solamente il comma 4 dell'articolo 41 con riferimento alla rappresentanza del titolare dell'autorizzazione o dell'abilitazione di cui all'articolo 45. Nel caso in cui, pertanto, l'intendimento era quello di richiamare quest'ultima fattispecie, si suggerisce di chiarire meglio tale disposizione.
--	---

d) agli imprenditori agricoli professionali che esercitano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge regionale del 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche);		
e) alle attività disciplinate dalla legge regionale del 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale), limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;		Il riferimento corretto è alla legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo).
f) agli artigiani iscritti nell'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 10 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico in materia di artigianato), per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o necessari all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;	f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;	
g) agli industriali, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni da essi prodotti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato;		
h) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che	g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione	

vendono al pubblico al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di fungatico e di diritti simili;	e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbativo, di fungatico e di diritti simili;	
i) a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;	h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;	
j) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con Regio-Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modificazioni;	i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni;	
k) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, all'uopo autorizzate, nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;	l) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;	Non è chiaro se le attività di vendita descritte in questa lettera k) si sovrappongono a quelle disciplinate dal Titolo III, Capo I, in materia di sistema fieristico regionale, tanto che quindi verrebbe meno l'esattezza del coordinamento, ovvero si pongono diversamente da queste ultime, costituendo quindi un qualcosa di diverso.

1) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendono pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;	m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.	Questa previsione di cui alla lettera m) appare del tutto innovativa rispetto all'elenco di cui all'art. 4 comma 2 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114. Si suggerisce di chiarire tale ipotesi, per evitare problematiche di coordinamento con quanto disposto dai successivi articoli 7, comma 2, e 8, comma 1, laddove si parla di requisiti che devono possedere coloro che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande, requisiti tra l'altro previsti da normative statali.
m) alle attività di somministrazione svolte in forma completamente gratuita, come assaggio di alimenti e bevande a fini promozionali.		
CAPO II		
Requisiti per l'esercizio delle attività commerciali		
Art. 7	Art. 71 (commi da 1 a 5) D.L.gs 26 marzo 2010, n. 59	
(Requisiti di onorabilità)	Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali	L'art. 7 sembra introdurre un'innovazione sostanziale rispetto alla disciplina regionale vigente, della quale non viene dato conto nella relazione di accompagnamento all'atto in esame.

		Nell'art. 4-bis della l.r. 24/99, come sostituito dalla l.r. 10/2013, si tratta dei requisiti morali con riferimento agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita M1, limitandosi ad operare un mero rinvio alla normativa statale⁴. In ogni caso, si evidenzia che la tecnica del mero rinvio alla normativa statale sembrerebbe necessaria, considerando che, in materia di professioni, la Corte Costituzionale ha affermato (cfr., <i>ex multis</i>, sentenza n. 179/2008) che è riservata allo Stato l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici, nonché la disciplina dei titoli di abilitazione all'esercizio professionale.
1. Ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) non possono esercitare l'attività commerciale: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;	1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;	

⁴ Il comma 6 dell'art.4 bis, della l.r. 24/99 prevede, in particolare:

“6. Il Comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato e di una media struttura di vendita M1, nel caso in cui:

a) non sussistono i requisiti morali oppure, ove richiesti, i requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);

[...].”

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;	b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;	c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;	d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;	e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove	f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di

La norma di cui alla lettera f) presenta delle differenze rispetto al testo statale che non sembrano essere giustificate.

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).	sicurezza;	
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o per delitti commessi in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcoldismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e per infrazioni alle norme sui giochi.	2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcoldismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.	
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.	3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.	Si rileva che, contrariamente a quanto indicato nella norma statale, questo comma 3 esclude l'applicazione di questa disposizione ai casi di cui al comma 2.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato è stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.	4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.	

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 86 del d.lgs. 159/2011. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.	5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.	Si rileva che il DPR 252/98 citato in questo comma 5 dell'articolo 71 del D.Lgo 59/2010 risulta abrogato e sostituito dal D.Lgs. 159/2011, citato nel corrispondente comma 5 dell'articolo 7 del testo unico in esame. Purtuttavia il vecchio articolo 2, comma 3 del citato D.P.R. non trova una esatta corrispondenza nell'articolo 86 D.Lgs. 159/2011.
Art. 8	Art. 71 (comma 6) D.L.gs 26 marzo 2010, n. 59	
(Requisiti professionali)	Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali	

1. Ai sensi dell'articolo 71, commi 6 e 6 bis del d.lgs. 59/2010 l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:	6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:	Per quanto concerne in particolare il comma 1 dell'articolo in esame, si osserva che esso risulta diverso rispetto alla corrispondente disposizione contenuta al comma 1 dell'art. 9 ⁵ della l.r. 24/1999, nel testo come sostituito dalla l.r. 10/2013, in cui viene operato un mero rinvio ai commi 6 e 6-bis del d.lgs. 59/2010. In ogni caso, si evidenzia che la tecnica del mero rinvio alla normativa statale sembrerebbe necessaria, considerando che, in materia di professioni, la Corte Costituzionale ha affermato (cfr., <i>ex multis</i> , sentenza n. 179/2008) che è riservata allo Stato l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici, nonché la disciplina dei titoli di abilitazione all'esercizio professionale.
---	---	---

5 L.r. 24/99

Art. 9 Requisiti professionali per l'esercizio di attività commerciali.

1. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6-bis del D. Lgs. 59/2010.
2. Il requisito professionale di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a) del D. Lgs. 59/2010 è conseguito mediante il superamento di un esame all'esito della frequentazione di un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione.
3. La Giunta regionale, in attuazione degli accordi assunti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di garantire livelli formativi e professionali omogenei su tutto il territorio regionale, sentite le Camere di commercio o gli enti di formazione di emanazione di associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore commercio, stabilisce con proprio atto:
 - a) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a), del D. Lgs. 59/2010, garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti individuati nel rispetto della normativa in materia di affidamento di servizi;
 - b) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività, prevedendo forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi da parte degli operatori delle piccole e medie imprese del settore commerciale, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato.
 4. La Giunta regionale, con l'atto di cui al comma 3, disciplina altresì le modalità di svolgimento e i contenuti dei corsi professionali.
 5. La Giunta regionale, nell'ambito dell'attività di programmazione degli interventi a sostegno delle attività commerciali, al fine di garantire adeguati livelli formativi e professionali anche per le attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico non alimentare, individua con proprio atto, attraverso il ricorso alle Camere di commercio o agli enti di formazione di emanazione di Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, idonei percorsi formativi finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività.

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;	a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;	
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;	b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;	Si fa presente che, ingiustificatamente, rispetto a quanto prevede la corrispondente lettera b) dell'articolo 71, comma 6 del D.Lgs. 59/2010, questa lettera b) dell'articolo 8 del testo unico risulta modificata nel senso che non compaiono le parole evidenziate ("esercitato in proprio attività d'impresa" e "o in altre posizioni equivalenti").
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.	c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.	
2. Il requisito di cui al comma 1, lettera c) è riconosciuto anche al cittadino italiano che ha svolto all'estero l'attività commerciale o		Riguardo alle disposizioni contenute al comma 2, 3 e 4 si rileva in primo luogo che le stesse rappresentano un'innovazione rispetto alla l.r.

l'attività di somministrazione, purché adeguatamente comprovata.	24/99, come modificata dalla l.r. 10/2013. Di tale innovazione, peraltro, non viene dato conto nella relazione di accompagnamento al progetto di testo unico preadottato. Inoltre, tali disposizioni, che rappresentano un'aggiunta rispetto a quanto previsto dalla normativa statale di riferimento, sembrano poter essere considerate lesive delle competenze statali in materia di determinazione dei requisiti professionali.
3. Ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità alla legislazione di uno stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea si applica quanto previsto dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).	Si vedano le osservazioni in corrispondenza del comma 2.
4. Ai cittadini ed alle società di stati non appartenenti all'Unione europea si applicano le normative statale e internazionali in materia di riconoscimento di titoli di studio.	Si vedano le osservazioni in corrispondenza del comma 2.

5. Ove l'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare ovvero della somministrazione di alimenti e bevande è svolta da società, associazioni o organismi collettivi, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.		In subordine rispetto a quanto osservato in corrispondenza del comma 1, si rileva che la previsione di cui al comma 5 in esame si discosta dalla corrispondente previsione statale (d.lgs. 59/2010, art. 71, comma 6-bis: “<i>Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.</i>”).
Art. 9		
(Formazione professionale) 1. La Giunta regionale, in attuazione degli accordi assunti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di garantire livelli formativi e professionali omogenei su tutto il territorio regionale, sentite le camere di commercio o gli enti di formazione di emanazione di associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore commercio, stabilisce, con proprio atto:		
a) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a), del d.lgs. 59/2010, garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con		Il richiamo operato nella lettera a) in esame all'art. 71, comma 6, lettera a), del d.lgs. 59/2010 rafforza l'osservazione fatta in corrispondenza degli artt. 7 e 8 del testo in esame, circa la necessità di operare un mero

soggetti individuati nel rispetto della normativa in materia di affidamento di servizi;	b) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività, prevedendo forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi da parte degli operatori delle piccole e medie imprese del settore commerciale, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato.	2. La Giunta regionale, con l'atto di cui al comma 1, disciplina altresì le modalità di svolgimento e i contenuti dei corsi professionali.	3. La Giunta regionale, nell'ambito dell'attività di programmazione degli interventi a sostegno delle attività commerciali, al fine di garantire adeguati livelli formativi e professionali anche per le attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico non alimentare, individua con proprio atto, attraverso il ricorso alle Camere di commercio o agli enti di formazione di emanazione di Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, idonei percorsi formativi finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività.	rinvio all'art. 71 del d.lgs. 59/2010.
--	--	---	--	---

	L.R. 3 agosto 1999, n. 24	
	TITOLO II	
	Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa	
	Sezione I	
	Programmazione rete distributiva	
	Art. 5	
	Programmazione commerciale.	
1. La programmazione commerciale ed urbanistica, al fine di assicurare la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci, persegue i seguenti obiettivi:	1. La programmazione commerciale ed urbanistica, al fine di assicurare la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci, persegue i seguenti obiettivi:	
a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri la qualità dei servizi da rendere ai consumatori e la qualità della vita della popolazione, nonché la migliore produttività del sistema;	a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri la qualità dei servizi da rendere ai consumatori e la qualità della vita della popolazione, nonché la migliore produttività del sistema;	
b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole imprese commerciali;	b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole imprese commerciali;	
c) rendere compatibile l'impatto degli	c) rendere compatibile l'impatto degli	

insediamenti commerciali di maggiori dimensioni con il contesto economico-territoriale per il rispetto del diritto dei consumatori di avvalersi di una rete distributiva effettivamente articolata per tipologie e prossimità;	insediamenti commerciali di maggiori dimensioni con il contesto economico-territoriale per il rispetto del diritto dei consumatori di avvalersi di una rete distributiva effettivamente articolata per tipologie e prossimità;
d) salvaguardare e riqualificare i centri storici attraverso politiche di valorizzazione integrate tra le funzioni commerciali e le dimensioni ambientali, urbanistiche, edilizie e di mobilità e di mobilità anche mediante interventi innovativi nel rispetto dei valori del contesto;	d) salvaguardare e riqualificare i centri storici attraverso politiche di valorizzazione integrate tra le funzioni commerciali e le dimensioni ambientali, urbanistiche, edilizie e di mobilità anche mediante interventi innovativi nel rispetto dei valori del contesto;
e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna e rurali anche attraverso la promozione di servizi commerciali polifunzionali ed esercizi multisettoriali, al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;	e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna e rurali anche attraverso la promozione di servizi commerciali polifunzionali ed esercizi multisettoriali, al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;
f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero, all'ammodernamento e allo sviluppo delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato;	f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero, all'ammodernamento e allo sviluppo delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato;
g) favorire il recupero urbano delle aree periferiche in trasformazione anche mediante il riordino, la riqualificazione e l'integrazione dell'insediamento	g) favorire il recupero urbano delle aree periferiche in trasformazione anche mediante il riordino, la riqualificazione e l'integrazione dell'insediamento commerciale in zone

commerciale in zone industriali, artigianali e commerciali ricorrendo ad appositi piani esclusivamente nel rispetto dei principi di programmazione commerciale nella presente legge e nelle disposizioni di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale);	industriali, artigianali e commerciali ricorrendo ad appositi piani esclusivamente nel rispetto dei principi di programmazione commerciale contenuti nella presente legge e nelle disposizioni di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale);
h) favorire l'innovazione anche attraverso l'associazionismo e le reti stabili di imprese che realizzano progetti innovativi per la distribuzione e per il coordinamento tra produzione e distribuzione al fine di valorizzare i prodotti tipici umbri;	h) favorire l'innovazione anche attraverso l'associazionismo e le reti stabili di imprese che realizzano progetti innovativi per la distribuzione e per il coordinamento tra produzione e distribuzione al fine di valorizzare i prodotti tipici umbri;
i) realizzare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza dell'occupazione della rete distributiva e alla consistenza e all'andamento dell'occupazione del settore, attraverso l'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 32.	i) realizzare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva e alla consistenza e all'andamento dell'occupazione del settore, attraverso l'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 32.
Art. 11	L.R. 3 agosto 1999, n. 24 Art. 5-bis
(Programmazione regionale)	Programmazione regionale.
1. La Giunta regionale con proprio regolamento definisce i criteri e le modalità per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 10, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011,	1. La Giunta regionale con proprio regolamento definisce i criteri e le modalità per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201

n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.	(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e con le strategie definite dal documento annuale di programmazione, adotta il Piano triennale di indirizzo strategico del commercio, di seguito Piano triennale, e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.	1-bis. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e con le strategie definite dal documento annuale di programmazione, adotta il Piano triennale di indirizzo strategico del commercio, di seguito Piano triennale, e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.
3. Il Piano triennale contiene:	1-ter. Il Piano triennale contiene:
a) la ricognizione e l'analisi delle principali tendenze del commercio in Umbria e la loro comparazione con quanto avviene a livello nazionale e internazionale;	a) la ricognizione e l'analisi delle principali tendenze del commercio in Umbria e la loro comparazione con quanto avviene a livello nazionale e internazionale;
b) la definizione degli obiettivi di promozione e sostegno delle attività commerciali;	b) la definizione degli obiettivi di promozione e sostegno delle attività commerciali;
c) la definizione e l'individuazione di buone pratiche volte a favorire lo sviluppo e la diffusione del commercio elettronico, al fine di rafforzare la	La previsione di cui alla lettera c) in esame innova rispetto alla vigente normativa regionale. Nella relazione di accompagnamento

presenza nazionale e internazionale delle imprese umbre e di garantire la tutela dei consumatori;		si dà conto della novità, ma senza motivare.
d) la definizione di forme di sostegno e tutela dei centri commerciali naturali e dei negozi storici;	c) la definizione di forme di sostegno e tutela dei centri commerciali naturali e dei negozi storici;	
e) l'individuazione delle principali iniziative anche di carattere pluriennale attraverso cui realizzare gli obiettivi di cui al comma 1;	d) l'individuazione delle principali iniziative anche di carattere pluriennale attraverso cui realizzare gli obiettivi di cui al comma 1;	
f) la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili per il perseguimento degli obiettivi annuali;	e) la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili per il perseguimento degli obiettivi annuali;	
g) i criteri e i termini per il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione delle azioni previste dal Piano triennale.	f) i criteri e i termini per il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione delle azioni previste dal Piano triennale.	
4. Il Piano triennale ha efficacia fino all'approvazione del successivo e, comunque, può essere modificato ed aggiornato dalla Giunta regionale. Le modifiche e gli aggiornamenti del Piano triennale seguono il procedimento di cui al comma 2.	1-quater. Il Piano triennale ha efficacia fino all'approvazione del successivo e, comunque, può essere modificato ed aggiornato dalla Giunta regionale. Le modifiche e gli aggiornamenti del Piano triennale seguono il procedimento di cui al comma 1-bis.	
5. La Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno approva il Piano di attuazione del Piano triennale e trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del medesimo Piano triennale.	1-quinquies. La Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno approva il Piano di attuazione del Piano triennale e trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del medesimo Piano triennale.	

6. La Giunta regionale con l'atto di cui al comma 1 e con il regolamento regionale di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) definisce, inoltre, i criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore commerciale prevedendo in particolare:	2. La Giunta regionale con l'atto di cui al comma 1 e con il regolamento regionale di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) definisce, inoltre, i criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore commerciale prevedendo in particolare:	
a) gli indirizzi al fine dell'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali, promuovendo il contenimento dell'uso del territorio verificando, tra l'altro, la dotazione a destinazione commerciale esistente;	a) gli indirizzi al fine dell'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali, promuovendo il contenimento dell'uso del territorio verificando, tra l'altro, la dotazione a destinazione commerciale esistente;	
b) le condizioni e i criteri cui i comuni devono attenersi per l'individuazione, attraverso gli strumenti urbanistici, delle aree idonee per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita;	b) le condizioni e i criteri cui i comuni devono attenersi per l'individuazione, attraverso gli strumenti urbanistici, delle aree idonee per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita;	
c) gli indirizzi e i criteri cui i comuni possono attenersi per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per l'insediamento delle medie e delle grandi strutture nei centri storici o negli ambiti delimitati dal quadro strategico di valorizzazione (QSV), anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente		La previsione di cui alla lettera c) in esame innova rispetto alla vigente normativa regionale. Nella relazione di accompagnamento si riconduce tale previsione al tema della semplificazione. L'espressione “ <i>anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti</i> ” non è chiara.

capo ai soggetti partecipanti;		
d) i requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e pedonale anche per portatori di handicap, di dotazione di standard ambientali e parcheggi pertinenziali delle diverse strutture di vendita;	c) i requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e pedonale anche per portatori di handicap, di dotazione di standard ambientali e parcheggi pertinenziali delle diverse tipologie di strutture di vendita;	
e) i criteri per incentivare il recupero, l'ammodernamento e la qualificazione delle aree di insediamento commerciale che tengono conto della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale promuovendo il miglioramento del bilancio delle emissioni.	d) i criteri per incentivare il recupero, l'ammodernamento e la qualificazione delle aree di insediamento commerciale che tengono conto della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale promuovendo il miglioramento del bilancio delle emissioni.	
7. La Giunta regionale con proprio atto definisce requisiti, criteri e modalità per la determinazione di interventi volti ad incentivare l'uso del digitale e lo sviluppo del commercio elettronico, con premialità a favore delle forme aggregate e delle reti di imprese, e con particolare riguardo ai centri commerciali naturali, ai fini della realizzazione di interventi per lo sviluppo nelle imprese del digitale e del commercio elettronico.	3. La Giunta regionale, con proprio atto di indirizzo, al fine di omogeneizzare gli interventi di programmazione comunale, indica i criteri qualitativi per l'insediamento delle attività commerciali, da parte dei comuni, anche con riferimento alle aree del territorio regionale di cui all'articolo 6.	Si rileva che la disposizione in esame innova rispetto alla normativa regionale vigente. Nella relazione di accompagnamento si dà conto della novità, ma riguardo alle motivazioni si dice soltanto: "...ai fini appunto della realizzazione di interventi per lo sviluppo nelle imprese del digitale e del commercio elettronico". Inoltre, si osserva che sembrerebbe opportuno un maggior coordinamento con la programmazione disciplinata nei commi precedenti dell'articolo in esame.
8. La Giunta regionale, con proprio atto di indirizzo, al fine di omogeneizzare gli interventi di programmazione comunale, indica i criteri qualitativi per l'insediamento		

delle attività commerciali da parte dei comuni, anche con riferimento alle aree del territorio regionale di cui all'articolo 27.	
9. La Regione può partecipare alle iniziative delle istituzioni pubbliche e delle categorie economiche nell'ambito degli obiettivi di cui al presente testo unico.	4. La Regione può partecipare alle iniziative delle istituzioni pubbliche e delle categorie economiche nell'ambito degli obiettivi di cui alla presente legge.
Art. 12	L.R. 3 agosto 1999, n. 24 Art. 5-ter
(Programmazione comunale)	Programmazione comunale
1. I comuni, al fine di migliorare la funzionalità e la produttività del sistema dei servizi concernenti le attività commerciali, valutate le caratteristiche e le tendenze della distribuzione commerciale e nel rispetto di quanto disposto dal regolamento e dall'atto di indirizzo di cui all'articolo 11, commi 1 e 8 adottano, previa la concertazione di cui all'articolo 14, un atto di programmazione che disciplina le modalità di applicazione dei criteri qualitativi individuati dalla programmazione regionale in riferimento all'insediamento di tutte le attività commerciali, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio. Tale atto di programmazione tiene conto, altresì, delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, delle caratteristiche qualitative degli	1. I comuni, al fine di migliorare la funzionalità e la produttività del sistema dei servizi concernenti le attività commerciali, valutate le caratteristiche e le tendenze della distribuzione commerciale e nel rispetto di quanto disposto dal regolamento e dall'atto di indirizzo di cui all'articolo 5-bis adottano, previa la concertazione di cui all'articolo 5-quater, un atto di programmazione che disciplina le modalità di applicazione dei criteri qualitativi individuati dalla programmazione regionale in riferimento all'insediamento di tutte le attività commerciali, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio. Tale atto di programmazione tiene conto, altresì, delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, delle caratteristiche qualitative degli

delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell'armonica integrazione con le altre attività economiche e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico.	insediamenti, dell'armonica integrazione con le altre attività economiche e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico.	
2. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici anche in relazione a singole varianti nel rispetto delle disposizioni della l.r. n. 11/2005, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 11, comma 6 adottati dalla Giunta regionale, e, in relazione alla previsione di nuovi insediamenti commerciali, individuano:	2. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici anche in relazione a singole varianti nel rispetto delle disposizioni della L.R. n. 11/2005, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 5-bis, comma 2 adottati dalla Giunta regionale, e, in relazione alla previsione di nuovi insediamenti commerciali, individuano:	
a) le aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzarvi nuovi insediamenti tenuto conto delle condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali, ed in particolare:	a) le aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzarvi nuovi insediamenti tenuto conto delle condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali, ed in particolare:	
1) del grado di congestione delle infrastrutture stradali, da valutare in base al numero di mezzi; numero di accessi diretti; numero di innesti e di accessi diretti; numero delle funzioni svolte (collegamento interprovinciale, mobilità in area metropolitana, collegamento ad area industriale, collegamento esercizi commerciali);	1) del grado di congestione delle infrastrutture stradali, da valutare in base al numero di mezzi; numero di innesti e di accessi diretti; numero delle funzioni svolte (collegamento interprovinciale, mobilità in area metropolitana, collegamento ad area industriale, collegamento esercizi commerciali);	
2) dell'ideoneità delle caratteristiche delle infrastrutture rispetto alle funzioni svolte;	2) dell'ideoneità delle caratteristiche delle infrastrutture rispetto alle funzioni svolte;	

3) del livello di emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare ed alle attività produttive e commerciali già insediate;	3) del livello di emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare ed alle attività produttive e commerciali già insediate;
4) delle caratteristiche della qualità della circolazione, anche dal punto di vista degli utenti, in considerazione delle funzioni assegnate alla strada propria rete e del proprio ambito territoriale di riferimento, secondo i livelli di servizio di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) e le norme regionali di settore;	4) delle caratteristiche della qualità della circolazione, anche dal punto di vista degli utenti, in considerazione delle funzioni assegnate alla strada propria rete e del proprio ambito territoriale di riferimento, secondo i livelli di servizio di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) e le norme regionali di settore;
5) dell'ammontare dei costi per le amministrazioni pubbliche interessate ai fini dell'adeguamento delle infrastrutture e della tutela delle risorse essenziali del territorio;	5) dell'ammontare dei costi per le amministrazioni pubbliche interessate ai fini dell'adeguamento delle infrastrutture e della tutela delle risorse essenziali del territorio;
b) le aree di localizzazione delle medie e delle grandi strutture di vendita, tenendo anche conto, nel rispetto di quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 11, comma 1, degli effetti d'ambito sovracomunale e di fenomeni di addensamento di esercizi che producono impatti equivalenti a quelli delle grandi strutture di vendita.	b) le aree di localizzazione delle medie e delle grandi strutture di vendita, tenendo anche conto, nel rispetto di quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 5-bis, comma 1, degli effetti d'ambito sovracomunale e di fenomeni di addensamento di esercizi che producono impatti equivalenti a quelli delle grandi strutture di vendita.

3. Le determinazioni dei comuni di cui ai commi 1 e 2 possono essere differenziate in relazione a singole parti del territorio comunale o zone ed alla tipologia degli esercizi di cui all'articolo 19. In particolare la strumentazione urbanistica per l'insediamento in aree non esclusivamente commerciali può disporre limitazioni all'insediamento di attività commerciali in relazione alle classificazioni di cui all'articolo 20.	3. Le determinazioni dei comuni di cui ai commi 1 e 2 possono essere differenziate in relazione a singole parti del territorio comunale o zone ed alla tipologia degli esercizi di cui all'articolo 4. In particolare la strumentazione urbanistica per l'insediamento in aree non esclusivamente commerciali può disporre limitazioni all'insediamento di attività commerciali in relazione alle classificazioni di cui all'articolo 4.	In ordine al comma 3, si osserva che sembra necessario verificare i rinvii normativi interni, in quanto non corrispondono a quelli della omologa norma della l.r. 24/99.
4. I comuni, previa valutazione delle problematiche della distribuzione commerciale nei centri storici e delle interrelazioni esistenti con le altre componenti territoriali, economiche e sociali, con apposito atto oppure nell'ambito del Quadro strategico di cui alla legge regionale 10 luglio 2008, n. 12 (Norme per i centri storici), promuovono:	4. I comuni, previa valutazione delle problematiche della distribuzione commerciale nei centri storici e delle interrelazioni esistenti con le altre componenti territoriali, economiche e sociali, con apposito atto oppure nell'ambito del Quadro strategico di valorizzazione di cui alla legge regionale 10 luglio 2008, n. 12, promuovono:	
a) la crescita, il ricambio e la diversificazione delle attività, in raccordo con gli strumenti urbanistici comunali;	a) la crescita, il ricambio e la diversificazione delle attività, in raccordo con gli strumenti urbanistici comunali;	
b) la permanenza di esercizi storici con particolare attenzione alle merceologie scarsamente presenti, anche mediante incentivi;	b) la permanenza di esercizi storici con particolare attenzione alle merceologie scarsamente presenti, anche mediante incentivi;	
c) l'individuazione di porzioni di territorio ubicate in aree limitrofe funzionalmente collegate con il centro storico;	c) l'individuazione di porzioni di territorio ubicate in aree limitrofe funzionalmente collegate con il centro storico;	

d) l'integrazione dell'attività commerciale anche con eventi di interesse culturale e di spettacolo.	c-bis) l'integrazione dell'attività commerciale anche con eventi di interesse culturale e di spettacolo.
5. I comuni, per le finalità di cui al comma 4, possono:	5. I comuni, per le finalità di cui al comma 4, possono:
a) differenziare le attività commerciali con riferimento a specifiche classificazioni di carattere dimensionale, merceologico e qualitativo per contribuire ad un ampliamento di opportunità di insediamento nel centro storico;	a) differenziare le attività commerciali con riferimento a specifiche classificazioni di carattere dimensionale, merceologico e qualitativo per contribuire ad un ampliamento di opportunità di insediamento nel centro storico;
b) disporre il divieto di vendita di determinate merceologie, qualora questa costituisca un contrasto con la tutela di valori artistici, storici o ambientali;	b) disporre il divieto di vendita di determinate merceologie, qualora questa costituisca un contrasto con la tutela di valori artistici, storici o ambientali;
c) promuovere la valorizzazione dei contesti commerciali urbani intesi come aree, in particolar modo adiacenti o integrate con i centri storici, in cui le funzioni distributive svolgono ruoli significativi per tradizione, vocazione, caratteristiche o potenzialità di sviluppo;	b-bis) promuovere la valorizzazione dei contesti commerciali urbani intesi come aree, in particolar modo adiacenti o integrate con i centri storici, in cui le funzioni distributive svolgono ruoli significativi per tradizione, vocazione, caratteristiche o potenzialità di sviluppo;
d) realizzare attività, iniziative e funzioni coordinate tra pubblico e privato, per lo sviluppo delle funzioni commerciali e per la tutela dei consumatori;	b-ter) realizzare attività, iniziative e funzioni coordinate tra pubblico e privato, per lo sviluppo delle funzioni commerciali e per la tutela dei consumatori;
e) promuovere azioni a sostegno della costituzione dei centri commerciali	b-quater) promuovere azioni a sostegno della costituzione dei centri commerciali naturali per

naturali per l'attuazione della presente legge.	l'attuazione della presente legge.	
	5-bis. I Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo su tutte le attività disciplinate dalla presente legge e, in caso di violazione, irrogano le relative sanzioni amministrative.	
6. I comuni trasmettono annualmente al servizio regionale competente in materia di commercio i dati relativi alla consistenza della rete commerciale con riferimento ad ogni singola tipologia commerciale.	5-ter. I Comuni trasmettono annualmente al servizio regionale competente in materia di commercio i dati relativi alla consistenza della rete commerciale con riferimento ad ogni singola tipologia commerciale.	Non è chiaro come la previsione in esame si coordini con quanto previsto all'art. 3, comma 3, in relazione alla banca dati regionale SUAPE.
Art. 13	Art. 24	
(Progetti integrati di rivitalizzazione delle realtà minori)	Progetti integrati di rivitalizzazione delle realtà minori.	
1. I comuni possono dotarsi di un progetto integrato di rivitalizzazione delle frazioni o altre aree di interesse del proprio territorio poste anche in posizione isolata dal capoluogo comunale, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59).	1. I comuni possono dotarsi di un progetto integrato di rivitalizzazione delle frazioni o altre aree di interesse del proprio territorio aventi popolazione inferiore a 3000 abitanti e poste in posizione isolata dal capoluogo comunale, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto.	La disposizione di cui al comma 1 modifica, in parte, la corrispondente norma di cui al comma 1 dell'art. 24 della l.r. 24/99, non riproducendo le parole “ <i>aventi popolazione inferiore a 3000 abitanti</i> ”. Non viene dato conto di tale modifica nella relazione di accompagnamento all'atto in esame. Si segnala, al proposito, l'art. 10, comma 1, lettera a), del d.lgs. 114/1998 ⁶ , che fa

⁶ D.lgs. 114/98, art. 10. Disposizioni particolari.

1. La regione prevede disposizioni per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali e insulari, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico sociale e culturale nei centri storici, nonché per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione del nuovo regime amministrativo. In particolare, prevede:

a) per i comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane e insulari, la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Per queste aree le regioni possono prevedere l'esenzione di tali attività da tributi regionali; per tali esercizi gli

		riferimento al limite di popolazione inferiore a 3000 abitanti.
2. Il progetto di cui al comma 1 prevede gli interventi più idonei a conseguire la rivitalizzazione del servizio distributivo ed almeno la permanenza di quello di prima necessità nelle aree di minore interesse commerciale, anche in deroga agli altri strumenti di indirizzo commerciale di cui il Comune è dotato; può inoltre prevedere la creazione di centri polifunzionali di servizi, tenuto conto dei punti di maggiore richiamo o transito autoveicolare.	2. Il progetto di cui al comma 1 prevede gli interventi più idonei a conseguire la rivitalizzazione del servizio distributivo ed almeno la permanenza di quello di prima necessità nelle aree di minore interesse commerciale, anche in deroga agli altri strumenti di indirizzo commerciale di cui il Comune è dotato; può inoltre prevedere la creazione di centri polifunzionali di servizi, tenuto conto dei punti di maggiore richiamo o transito autoveicolare.	
3. Per centri polifunzionali di servizi si intendono un esercizio commerciale, o più esercizi in unica struttura o complesso, cui si associano altri servizi alla popolazione.	3. Per centri polifunzionali di servizi si intendono un esercizio commerciale, o più esercizi in unica struttura o complesso, cui si associano altri servizi alla popolazione.	
4. Per i centri polifunzionali di servizi i comuni possono stabilire specifici criteri qualitativi, curando la facilitazione all'abbinamento dei servizi e delle funzioni.	4. Per i centri polifunzionali di servizi i comuni possono stabilire specifici criteri qualitativi, curando la facilitazione all'abbinamento dei servizi e delle funzioni.	
5. Nei centri polifunzionali di servizi possono essere disposti esoneri dai tributi locali.	5. Nei centri polifunzionali di servizi possono essere disposti esoneri dai tributi locali.	
6. Qualora nel comune già esistano spontanei addensamenti di servizi o attività, che, tenuto conto dell'afflusso di persone e della	6. Qualora nel Comune già esistano spontanei addensamenti di servizi o attività, che, tenuto conto dell'afflusso di persone e della	

enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza;

[...].

collocazione, già parzialmente assolvano alle funzioni di servizio di cui al presente articolo, i centri polifunzionali di servizi sono preferibilmente creati mediante il loro potenziamento.	collocazione, già parzialmente assolvano alle funzioni di servizio di cui al presente articolo, i centri polifunzionali di servizi sono preferibilmente creati mediante il loro potenziamento.	
	7. In deroga al disposto del comma 1, i comuni appartenenti alla classe IV possono istituire centri polifunzionali di servizi anche nel capoluogo comunale.	La disposizione del comma 7 dell'art. 24 della l.r. 24/99 non è stata riprodotta nel testo in esame; nella relazione di accompagnamento non ne viene dato conto.
8. [Abrogato].		
Art. 14	L.R. 3 agosto 1999, n. 24	
(Concertazione)	Art. 5-quater	
1. La Regione e i comuni, ai fini del presente testo unico, attuano la concertazione intesa come esame preliminare degli atti di indirizzo, programmazione e sviluppo con ANCI Umbria, le associazioni dei consumatori, le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.	1. La Regione e i comuni, ai fini della presente legge, attuano la concertazione intesa come esame preliminare degli atti di indirizzo, programmazione e sviluppo con le associazioni dei consumatori, le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.	La disposizione dell'art. 14 modifica, in parte, la corrispondente previsione contenuta nella l.r. 24/99 all'art. 5-quater, inserendo un nuovo soggetto: ANCI Umbria. Nella relazione di accompagnamento non viene dato conto di tale innovazione.
Capo IV	L.R. 3 agosto 1999, n. 24	
	TITOLO V	
Strumenti operativi.	Osservatorio regionale del commercio	
Art. 15	Art. 32	

<i>(Osservatorio regionale del commercio)</i>	Finalità.	
1. E' istituito l'Osservatorio regionale del commercio, con sede presso la struttura regionale competente in materia di commercio, per il monitoraggio della rete distributiva e della consistenza e la dinamica dell'occupazione del settore.	1. In attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera g), del decreto è istituito l'Osservatorio regionale del commercio con sede presso l'assessorato regionale al commercio.	
2. L'Osservatorio regionale, ha la finalità di:	2. L'Osservatorio regionale, ha la finalità di:	
a) implementare lo sviluppo della banca dati quale parte della più ampia banca dati regionale SUAPE;	a) realizzare un Sistema informativo della rete distributiva, avvalendosi dei comuni e del sistema camerale; a)	La disposizione di cui alla lettera a) risulta diversa rispetto a quella della lettera a) dell'art. 32 della l.r. 24/99. Nella relazione non ne viene dato conto.
b) valutare l'andamento delle problematiche della distribuzione commerciale nella regione, con particolare riguardo ai processi derivanti dall'entrata in vigore del presente testo unico;	b) valutare l'andamento delle problematiche della distribuzione commerciale nella Regione, con particolare riguardo ai processi derivanti dall'entrata in vigore del decreto;	
c) fornire le basi conoscitive per la programmazione regionale nel settore del commercio;	c) fornire le basi conoscitive per la programmazione regionale nel settore del commercio;	
d) valutare il grado di attuazione e l'efficacia degli interventi regionali in materia di commercio;	d) valutare il grado di attuazione e l'efficacia degli interventi regionali in materia di commercio;	
e) fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del settore della distribuzione commerciale, nel rispetto delle	e) fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del settore della distribuzione commerciale, nel rispetto delle disposizioni in materia di	

disposizioni in materia di riservatezza delle informazioni.	riservatezza delle informazioni.
3. La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale.	2-bis. La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale.
4. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attività dell'Osservatorio.	
	D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114
	TITOLO VIII
	Organismi associativi
Art. 16	Art. 23
(Centri di assistenza tecnica)	Centri di assistenza tecnica.
1. Per sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva, le associazioni di categoria del settore commerciale maggiormente rappresentative almeno a livello provinciale, anche congiuntamente ad altri soggetti interessati, possono istituire centri di assistenza tecnica alle imprese, anche in forma consortile. Sono considerate maggiormente rappresentative a livello provinciale le associazioni presenti con propri rappresentanti, relativamente al settore commercio, nell'ambito dei consigli provinciali delle camere di commercio.	1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati. I centri sono autorizzati dalla regione all'esercizio delle attività previste nello statuto con modalità da definirsi con apposito provvedimento e sono finanziabili con il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 . La previsione di cui all'articolo 16 in esame risulta diversa rispetto a quella dell'attuale art. 34 della l.r. 24/99 e presenta delle differenze rispetto all'art. 23 del d.lgs. 114/98, al quale l'art. 34 della l.r. 24/99 intende dare attuazione. Nella relazione non viene dato conto di tale innovazione. Di seguito si riporta il testo dell'art.34 della l.r. 24/99. “Art. 34 Centri di assistenza tecnica. 1. Per l'attuazione dell'art. 23 del decreto il Regolamento di cui all'art. 49 definisce e individua: a) le modalità di autorizzazione regionale ai sensi e per gli effetti dell'art 23, comma 1 del decreto;

		b) le attività dei centri ammessi a finanziamento con il fondo di cui all'art. 16, comma 1 della L. 7 agosto 1997, n. 266, ed i criteri per la quantificazione dei finanziamenti; c) le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative cui è demandata la costituzione dei centri di assistenza tecnica; d) ogni altra disposizione necessaria alla istituzione e funzionamento dei centri di assistenza tecnica.».
2. I centri di assistenza tecnica di cui al comma 1 sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività di cui al comma 3.		
3. I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica, di formazione e aggiornamento, con particolare riguardo alla crescita della capacità competitiva delle piccole e medie imprese, alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, nonché altre attività previste dal loro statuto.	2. I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al comma 1, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.	
4. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di cui al comma 1 allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese e di realizzare programmi di attività per la qualificazione della rete distributiva e lo sviluppo di politiche per la promozione	3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti.	

commerciale e per la tutela dei consumatori.			
5. La Regione con norme regolamentari definisce i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.			
Art. 17	L.R. 3 agosto 1999, n. 24 Art. 34-bis		
(Agenzie per le imprese)	Agenzie per le imprese.		
1. La Regione promuove e valorizza il ruolo e le funzioni delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed accreditate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).	1. La Regione promuove e valorizza il ruolo e le funzioni delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed accreditate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).		
2. La Giunta regionale, con proprio atto, può attribuire alle agenzie per le imprese di cui al comma 1 che operano sul territorio regionale, oltre ai compiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c) del d.l. 112/2008,	2. La Giunta regionale, con proprio atto, può attribuire alle agenzie per le imprese di cui al comma 1 che operano sul territorio regionale, oltre ai compiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c) del D.L. 112/2008, convertito con		La disposizione di cui al comma 2 dell'art.17 in esame riproduce il contenuto del comma 2 dell'art. 34-bis della l.r. 24/1999, articolo dell'art. 34-bis della l.r. 24/99 dalla l.r. 10/2013. Al riguardo ai segnala che tale articolo non è

ulteriori attività ai fini della realizzazione di interventi nel settore del commercio che non comportano l'esercizio di attività discrezionali.	modificazioni dalla L. 133/2008, ulteriori attività ai fini della realizzazione di interventi nel settore del commercio che non comportino l'esercizio di attività discrezionali.	stato impugnato dal Governo; in ogni caso, sembra opportuno ricordare i rilievi formulati, sul punto, in sede di istruttoria relativa alla suddetta l.r. 10/2013 (nei quali, in particolare, si segnalava: "Non sembra chiaro in che cosa consistano le eventuali ulteriori attività di supporto in questione né il modo attraverso il quale dovrebbe avvenire la loro attribuzione.") Si riporta, in nota, la disciplina statale di riferimento ⁷ .
--	---	---

⁷ Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 38, comma 3: "Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 20 ottobre 1988, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

[...]

c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

[...]"

D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.)

Art. 2 (Agenzie per le imprese)

1. Le Agenzie sono soggetti privati, dotati di personalità giuridica e costituiti anche in forma societaria. Per l'esercizio delle attività di cui al Regolamento SUAP le Agenzie devono ottenere l'accreditamento ai sensi del presente regolamento.

2. Possono costituirsi in Agenzia in forma singola o associata:

- salve le disposizioni attuative del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, organismi di valutazione della conformità di opere o progetti accreditati ai sensi del predetto regolamento;
- organismi tecnici già abilitati al rilascio di attestazioni di conformità di opere secondo le vigenti disposizioni;
- associazioni di categoria professionali, sindacali ed imprenditoriali;
- centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 114, centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, ed altri centri di assistenza alle imprese costituiti sulla base delle leggi regionali di settore;
- studi associati o associazioni di professionisti iscritti ai rispettivi albi per le attestazioni di competenza.

3. Le Agenzie accertano e attestano la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa per l'esercizio dell'attività di impresa e, fatti salvi i procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell'amministrazione, in caso di istruttoria con esito positivo, rilasciano dichiarazioni di conformità che costituiscono titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività.

3. Le agenzie per le imprese che operano sul territorio regionale, se costituite dalle associazioni di categoria del settore commerciale maggiormente rappresentative, sono autorizzate a svolgere anche le attività dei centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 1	Il riferimento normativo al decreto legislativo andrebbe integrato richiamando anche la legge di conversione. La disposizione di cui al comma 3 innova rispetto alla previsione dell'art. 34-bis della l.r. 24/99, inserito nella l.r. 24/99 con l.r. 10/2013. Nella relazione si accenna a tale innovazione, ma senza dare giustificazioni. La disposizione di cui al comma 3 inoltre, potrebbe essere considerata in contrasto con la normativa statale che disciplina le agenzie delle imprese, la quale ne individua, tra l'altro, le funzioni, nonché il procedimento ai fini dell'accreditamento⁸.
--	--

8 D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159

Art. 3 Requisiti generali per l'accreditamento

1. Le Agenzie, ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), presentano istanza al Ministero dello sviluppo economico. L'istanza contiene l'indicazione dettagliata della o delle specifiche attività economiche per le quali l'Agenzia chiede l'accreditamento e l'ambito territoriale, almeno regionale, in cui l'Agenzia intende operare; è corredata della documentazione comprovante il possesso di una struttura tecnico amministrativa rispondente a criteri di competenza, indipendenza e terzieta', secondo le indicazioni specificate nell'allegato al presente regolamento, nonche', di copia dell'atto di stipula di una polizza assicurativa di responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita' per le quali viene richiesto l'accreditamento, valida per tutta la durata dell'accreditamento, determinata in funzione delle attivita' che l'Agenzia intende svolgere, non inferiore ai limiti specificati nell'allegato.
2. Salve le disposizioni attuative del Capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, le istanze presentate al Ministero dello sviluppo economico, ove concernenti materie rientranti nella competenza di altre amministrazioni statali, delle regioni e delle province autonome vengono inoltrate a cura dello stesso Ministero, nella sua funzione di coordinamento, alle amministrazioni. La relativa istruttoria va conclusa entro sessanta giorni dal ricevimento. All'esito dell'istruttoria le conseguenti proposte di accreditamento sono inoltrate al Ministero dello sviluppo economico che provvede ad adottare il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali si applica l'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale provvedimento di accreditamento, di durata almeno triennale, evidenzia le attivita' specifiche che l'Agenzia e' abilitata a svolgere e l'ambito territoriale di riferimento. Nei casi di cui al punto 4, lettera c), dell'allegato al presente regolamento, e' rilasciato apposito provvedimento di accreditamento provvisorio in base ai criteri e con le modalita' previste dalla medesima lettera c).
3. Nel rispetto dei vincoli e degli obblighi ordinamentali vigenti, in relazione alla modalita' organizzativa prescelta, ciascuna Agenzia adotta un proprio statuto e provvede a dare pubblicita', anche sul portale, delle attivita' per le quali e' accreditata ai sensi del comma 1.
4. Non sussistono limiti all'accreditamento di piu' Agenzie sul medesimo territorio regionale o nazionale; eventuali accordi limitativi della concorrenza sono nulli e comportano la revoca del provvedimento di accreditamento.
5. Alla copertura integrale dei costi derivanti dalla procedura di accreditamento di cui al presente articolo si provvede mediante tariffa a carico dell'Agenzia, da determinarsi con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

L.R. 8/2011	
Art. 18.	Articolo 40, 4 comma
(Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia – SUAPE)	(Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia – SUAPE)
1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 4 della l.r. 8/2011, lo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia-SUAPE costituisce per il richiedente l'unico punto di accesso in relazione a tutti i procedimenti e le vicende amministrative riguardanti le attività commerciali di cui al presente testo unico e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.	4. Il SUAPE costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

6. Restano salve le disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in attuazione dell'articolo 112 del medesimo decreto.

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
TITOLO II		
Attività commerciale		
Capo I		
Commercio in sede fissa		
Art. 19.	L.R. 3 agosto 1999, n. 24 Art. 2	
(Definizioni)	Definizioni .	
1. Ai fini del presente testo unico si intendono:	1. Ai fini della presente legge si intendono:	
a) per decreto: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59);	a) per decreto: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59);	
b) per commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;	b) per commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;	
c) per commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al	c) per commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;	

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
consumatore finale;		
d) per superficie di vendita di un esercizio di vicinato, di una media o di una grande struttura di vendita: la sola superficie destinata alle attività commerciali al dettaglio disciplinate dal decreto con esclusione della superficie destinata a pubblici esercizi, attività artigianali ed altre attività;	d) per superficie di vendita di un esercizio di vicinato, di una media o di una grande struttura di vendita: la sola superficie destinata alle attività commerciali al dettaglio disciplinate dal decreto con esclusione della superficie destinata a pubblici esercizi, attività artigianali ed altre attività;	
e) per superficie espositiva di un esercizio commerciale: la parte dell'area a destinazione commerciale non alimentare, separata e distinta dalla superficie di vendita e accessibile al pubblico solo se accompagnato da personale autorizzato, per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili; tale superficie espositiva, fino alla percentuale del trenta per cento della superficie di vendita dell'esercizio commerciale interessato, non viene considerata ai fini del calcolo della superficie di vendita;	e) per superficie espositiva di un esercizio commerciale: la parte dell'area a destinazione commerciale non alimentare, separata e distinta dalla superficie di vendita e accessibile al pubblico solo se accompagnato da personale autorizzato, per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili; tale superficie espositiva, fino alla percentuale del trenta per cento della superficie di vendita dell'esercizio commerciale interessato, non viene considerata ai fini del calcolo della superficie di vendita;	
f) per esercizi di vicinato: gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq.;	f) per esercizi di vicinato: gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq;	
	L.R. 3 agosto 1999, n. 24 Art. 4	
	Classificazione delle strutture di vendita.	
g) per medie strutture di vendita: gli esercizi	1. Le medie e le grandi strutture di vendita, in	Alla lettera g) in esame viene utilizzata

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera f) così classificati in ragione della popolazione residente:	relazione alla superficie di vendita utilizzata , si suddividono nelle seguenti tipologie:	l'espressione " <i>così classificati in ragione della popolazione residente</i> ", mentre nella omologa disposizione della l.r. 24/99 è utilizzata un'espressione diversa: " <i>in relazione alla superficie di vendita utilizzata</i> ". Non è chiara la ragione della modifica, della quale non viene dato conto nella relazione di accompagnamento, in cui si parla solo di "diversa articolazione delle disposizioni".
1) M1 - medie strutture inferiori: esercizi aventi superficie di vendita compresa tra 251 e 600 mq. nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 251 e 900 mq. nei comuni delle classi I e II;	a) M1 - medie strutture inferiori: esercizi aventi superficie di vendita compresa tra 151 e 600 mq. nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 251 e 900 mq. nei comuni delle classi I e II;	La disposizione di cui al numero 1) della lettera g) in esame modifica il limite inferiore relativo alla classificazione delle strutture M1-medie strutture inferiori rispetto alla corrispondente disposizione presente nella l.r. 24/99, portandolo da 151 mq. a 251 mq. (di tale modifica non viene dato conto nella relazione di accompagnamento). Si fa presente che l'art. 20 del progetto di testo unico preadottato fa riferimento ai limiti dimensionali previsti dal d.lgs. 114/98 ("<i>Ai fini dell'applicazione dei limiti dimensionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e) ed f) del decreto...</i>"). Al riguardo, si reputa utile ricordare quanto dispone la normativa statale richiamata nel suddetto art. 20. L'art. 4, comma 1, del d.lgs. 114/98, prevede, in particolare, per quel che qui interessa: "1. Ai fini del presente decreto si intendono:

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
		[..] d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a <u>150 mq.</u> nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e); [..]”.
2) M2 - medie strutture intermedie: esercizi aventi superficie compresa tra 601 e 1000 mq. nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 901 e 1500 mq. nei comuni delle classi I e II;	b) M2 - medie strutture intermedie: esercizi aventi superficie compresa tra 601 e 1000 mq. nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 901 e 1500 mq. nei comuni delle classi I e II;	
3) M3 - medie strutture superiori: esercizi aventi superficie compresa tra 1001 e 1500 mq. nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 1.501 e 2.500 mq. nei comuni delle classi I e II;	c) M3 - medie strutture superiori: esercizi aventi superficie compresa tra 1001 e 1500 mq. nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 1.501 e 2.500 mq. nei comuni delle classi I e II;	
h) per grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera e) così classificati in ragione della		Sembra necessario verificare il riferimento alla lettera e), in quanto alla lettera e) non vi sono limiti numerici.

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
popolazione residente:		
1) G1 - grandi strutture inferiori: esercizi aventi superficie compresa tra 1501 e 3500 mq. nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 2501 e 5500 mq. nei comuni delle classi I e II;	d) G1 - grandi strutture inferiori: esercizi aventi superficie compresa tra 1501 e 3500 mq. nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 2501 e 5500 mq. nei comuni delle classi I e II;	
2) G2 - grandi strutture superiori: esercizi aventi superficie di vendita maggiore a 3500 mq. nei comuni delle classi III e IV o maggiore a 5.500 mq. nei comuni delle classi I e II fino ad un massimo di 15.000 mq. nel settore alimentare per le grandi strutture di tipologia G2 categoria A e di 20.000 mq. per quelle di tipologia G2 categoria E;	e) G2 - grandi strutture superiori: esercizi aventi superficie di vendita maggiore a 3500 mq. nei comuni delle classi III e IV o maggiore a 5.500 mq. nei comuni delle classi I e II fino ad un massimo di 15.000 mq. nel settore alimentare per le grandi strutture di tipologia G2 categoria A e di 20.000 mq. per quelle di tipologia G2 categoria E.	
	L.R. 3 agosto 1999, n. 24 Art. 2	
	Definizioni .	
i) per forme integrate di commercio:	g) per forme integrate di commercio:	
1) centro commerciale naturale: le aggregazioni di operatori del commercio, dell'artigianato, del turismo e di servizi ubicati in ambiti territoriali omogenei, che mediante forme associative realizzano politiche di sviluppo comuni;	1) centro commerciale naturale: le aggregazioni di operatori del commercio, dell'artigianato, del turismo e di servizi ubicati in ambiti territoriali omogenei, che mediante forme associative realizzano politiche di sviluppo comuni;	
2) attività di prossimità: l'esercizio	2) attività di prossimità: l'esercizio commerciale di	

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
commerciale di vicinato, di somministrazione, di artigianato e di servizi, compreso quello turistico, che svolge una funzione di presidio del territorio in quanto unico operatore di un centro storico o località;	vicinato, di somministrazione, di artigianato e di servizi, compreso quello turistico, che svolge una funzione di presidio del territorio in quanto unico operatore di un centro storico o località;	
j) per superficie di vendita di una media o grande struttura di vendita configurata come centro o polo commerciale: l'area risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti, con esclusione di quelle destinate a pubblici esercizi, attività artigianali e altre attività di servizi.	h) per superficie di vendita di una media o grande struttura di vendita configurata come centro o polo commerciale: l'area risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti, con esclusione di quelle destinate a pubblici esercizi, attività artigianali e altre attività di servizi.	
2. Ai fini del presente testo unico e conformemente a quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione COM (1997) 157 del 16 aprile 1997, si intende per "commercio elettronico" (o e-commerce) lo svolgimento di attività commerciali in digitale basato sull'elaborazione e la trasmissione di dati per via elettronica esso comprende attività disparate quali: commercializzazione di merci e		La disposizione di cui al comma in esame non è presente nella normativa regionale vigente. Si ricorda che la l.r. 24/99 parla di commercio elettronico all'art. 35', ma non contiene una definizione dello stesso. Al proposito, nella relazione di accompagnamento al progetto di testo unico preadottato in esame si legge: "Il titolo II, al

1 L.r. 24/99
 Art.35. Attività promozionali.
 1. La Regione dell'Umbria assume iniziative di promozione del comparto commerciale, con particolare riguardo:
 a) allo sviluppo dell'innovazione ed all'introduzione di sistemi di controllo di qualità;
 b) al commercio elettronico;
 c) alle problematiche connesse al mercato ed alla moneta unica europea;
 d) alla valorizzazione delle produzioni tipiche regionali.".

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
servizi per via elettronica; distribuzione on-line di contenuti e applicazioni digitali; effettuazione per via elettronica di transazioni; on-line sourcing; partecipazione ad appalti pubblici on line ed al mercato elettronico della PA; fatturazione elettronica; reputazione on line; indicizzazione nei motori di ricerca; impiego del cloud computing. Il commercio elettronico per i consumatori finali (Business-to-Consumer) riguarda, in particolare, la fornitura di beni e servizi direttamente all'utente finale; il commercio elettronico tra imprese (Business-to-Business) riguarda, in particolare, le relazioni che un'impresa detiene con i propri fornitori o con imprese collocate in punti diversi della filiera produttiva. il commercio elettronico tra imprese e PA (Business-to-Government) riguarda, in particolare, le relazioni che un'impresa detiene con le amministrazioni pubbliche. proprio atto definisce requisiti, criteri e modalità di costituzione e riconoscimento dei centri commerciali naturali di cui al comma 1, lettera i) punto 1).		capo I raccoglie l'articolato della l.r. 24/1999 (commercio in sede fissa) attraverso una diversa articolazione delle disposizioni, a partire dalle definizioni dove si è provveduto ad inserire una declinazione del commercio elettronico (e-commerce).". Inoltre, si fa presente che tale definizione si trova collocata sotto il Capo I del Titolo II, Capo rubricato "Commercio in sede fissa" e che l'espressione "commercio elettronico" è utilizzata, nel progetto di testo unico preadottato, in articoli precedenti rispetto all'articolo 19 in esame. Si fa presente, altresì, la necessità di verificare la conformità della definizione di cui al comma 2 rispetto a quella contenuta nella Comunicazione richiamata dal medesimo comma. "proprio atto definisce requisiti, criteri e modalità di costituzione e riconoscimento dei centri commerciali naturali di cui al comma 1, lettera i) punto 1)"; sembrerebbe un refuso da eliminare. Si consideri, tuttavia, quanto è possibile leggere, al proposito, nella relazione di accompagnamento ("Sempre nelle definizioni è stato precisato che la Giunta regionale provvede a definire requisiti, criteri e

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
		<i>modalità per il riconoscimento e la costituzione dei centri commerciali naturali.”), peraltro, tenendo presente che detta relazione sembrerebbe far riferimento ad un’innovazione di carattere sostanziale rispetto alla normativa regionale, riguardo alla quale non vengono date giustificazioni.</i>
Art. 20	Art. 3	
(Classificazione dei comuni) 1. Ai fini dell'applicazione dei limiti dimensionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e) ed f) del decreto, nonché di ogni altra disposizione contenuta nella presente legge che faccia riferimento a categorie economiche dei comuni, gli stessi sono suddivisi nelle seguenti classi:	Classificazione dei comuni. 1. Ai fini dell'applicazione dei limiti dimensionali di cui all'art. 4, comma 1, lettere e) ed f) del decreto, nonché di ogni altra disposizione contenuta nella presente legge che faccia riferimento a categorie dimensionali-economiche dei comuni, gli stessi sono suddivisi nelle seguenti classi :	Per quanto concerne i limiti dimensionali richiamati in questo comma 1, si rinvia alle osservazioni svolte in corrispondenza dell'art. 19, comma 1, lettera g), punto 1), circa le incongruenze rispetto ai limiti indicati nel medesimo art. 19. Inoltre, si rileva che sembrerebbe opportuno operare un maggior coordinamento tra questo art. 20 e l'art. 19, nel quale sono indicati i limiti dimensionali in modo autonomo rispetto al decreto legislativo 114/98. L'utilizzo del termine “economiche” potrebbe essere considerato non in linea con quanto

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti;	popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti;	
- Classe IV - Comprendente i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.	- Classe IV - Comprendente i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.	
2. Ai comuni delle Classi I e II si applicano i limiti dimensionali superiori, tra quelli previsti per le medie e grandi strutture di vendita, all'art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto; ai comuni delle Classi III e IV si applicano i limiti inferiori.	2. Ai comuni delle Classi I e II si applicano i limiti dimensionali superiori, tra quelli previsti per le medie e grandi strutture di vendita, all'art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto; ai comuni delle Classi III e IV si applicano i limiti inferiori.	La disposizione di cui al comma 2 non sembra coordinarsi con quanto previsto all'art. 19, comma 1, dell'atto in esame.
3. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 10, comma 4 del decreto, al fine di promuovere la rivitalizzazione dei centri storici anche mediante l'inserimento di attività di servizio alla popolazione residente e che fungano da elemento di richiamo e di propulsione per altre attività commerciali, anche appartenenti alle classi III e IV, trovano applicazione i limiti dimensionali superiori delle tipologie di esercizio, tra quelli previsti dall'art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto.	3. In attuazione di quanto disposto dall'art. 10, comma 4, del decreto, al fine di promuovere la rivitalizzazione dei centri storici anche mediante l'inserimento di attività di servizio alla popolazione residente e che fungano da elemento di richiamo e di propulsione per altre attività commerciali, anche dei comuni appartenenti alle classi III e IV, trovano applicazione i limiti dimensionali superiori delle tipologie di esercizio, tra quelli previsti dall'art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto.	Il comma 4 dell'art. 10 del d.lgs. 114/98, richiamato nel testo del comma 3 in esame, recita: "La regione può individuare le zone del proprio territorio alle quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita di cui all'articolo 4, lettere d) ed e), in base alle caratteristiche socio-economiche, anche in deroga al criterio della consistenza demografica.". Semberebbe opportuno un maggior coordinamento con l'art. 19 del testo in esame, che indica i limiti dimensionali in modo autonomo dal d.lgs. 114/98
4. Ai fini del presente articolo la popolazione da considerare è quella registrata dal servizio anagrafico del comune al 31 dicembre di ogni	4. Ai fini del presente articolo la popolazione da considerare è quella registrata dal servizio anagrafico del Comune al 31 dicembre di ogni	

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
anno.	anno.	
Art. 21	L.R. 3 agosto 1999, n. 24 Art. 4	
(Settori merceologici)	Classificazione delle strutture di vendita.	
1. Le grandi strutture di vendita della tipologia G2 categoria A possono essere realizzate esclusivamente nella forma del centro commerciale nella quale la superficie occupata dagli esercizi di vicinato e dalle medie strutture di vendita deve risultare pari ad almeno il trenta per cento della superficie totale di vendita. Tale percentuale di superficie in capo a esercizi di vicinato e medie strutture è riservata prioritariamente per almeno il cinquanta per cento a operatori presenti sul territorio regionale da almeno cinque anni, che ne facciano richiesta entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 25.	2. Le grandi strutture di vendita della tipologia G2 categoria A possono essere realizzate esclusivamente nella forma del centro commerciale nella quale la superficie occupata dagli esercizi di vicinato e dalle medie strutture di vendita deve risultare pari ad almeno il trenta per cento della superficie totale di vendita. Tale percentuale di superficie in capo a esercizi di vicinato e medie strutture è riservata prioritariamente per almeno il cinquanta per cento a operatori presenti sul territorio regionale da almeno cinque anni, che ne facciano richiesta entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18 .	
2. In relazione ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto, le medie e le grandi strutture di vendita si suddividono nelle seguenti categorie:	3. In relazione ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto, le medie e le grandi strutture di vendita si suddividono nelle seguenti categorie:	
- A - Esercizi del solo settore alimentare ed esercizi dei settori alimentare e non alimentare;	A - Esercizi del solo settore alimentare ed esercizi dei settori alimentare e non alimentare;	

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
- E - Esercizi del solo settore non alimentare.	E - Esercizi del solo settore non alimentare.	
3. All'interno degli esercizi non sono modificabili le superfici attribuite ai singoli settori senza autorizzazione.	4. All'interno degli esercizi non sono modificabili le superfici attribuite ai singoli settori senza autorizzazione.	
4. L'identificazione di medie e grandi strutture di vendita avviene indicando la relativa tipologia dimensionale seguita dalla categoria merceologica.	5. L'identificazione di medie e grandi strutture di vendita avviene indicando la relativa tipologia dimensionale seguita dalla categoria merceologica.	
5. Le vendite, al di fuori dei locali di produzione o di locali a questi immediatamente adiacenti, dei beni di produzione da parte di produttori devono rispettare le disposizioni previste dalla presente legge in materia di autorizzazioni commerciali, vendite straordinarie, orari ed aperture.	5-bis. Le vendite, al di fuori dei locali di produzione o di locali a questi immediatamente adiacenti, dei beni di produzione da parte di produttori devono rispettare le disposizioni previste dalla presente legge in materia di autorizzazioni commerciali, vendite straordinarie, orari ed aperture.	
Art. 22	L.R. 3 agosto 1999, n. 24 Art. 4-ter	
(Negozii storici)	Negozii storici .	
1. La Regione promuove la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale locale e che si svolgono in locali o aree aventi valore storico, artistico, architettonico ed	1. La Regione promuove la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale locale e che si svolgono in locali o aree aventi valore storico, artistico, architettonico ed	

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
architetonico ed ambientale.	ambientale.	
2. Le attività commerciali di cui al comma 1 vengono definite, agli effetti della presente legge, "Negozio storico".	2. Le attività commerciali di cui al comma 1 vengono definite, agli effetti della presente legge, "Negozio storico".	
3. Gli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per essere riconosciuti quali negozi storici ai fini del presente testo unico, devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:	3. Gli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per essere riconosciuti quali negozi storici ai fini della presente legge, devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:	
a) svolgimento della medesima attività da almeno cinquanta anni continuativi, nello stesso locale o nella stessa area pubblica, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie;	a) svolgimento della medesima attività da almeno cinquanta anni continuativi, nello stesso locale o nella stessa area pubblica, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie;	
b) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta che evidenzii il radicamento nel tempo dell'attività stessa; i locali in cui viene esercitata l'attività devono avere l'accesso su area pubblica oppure da servitù di pubblico passaggio;	b) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta che evidenzii il radicamento nel tempo dell'attività stessa; i locali in cui viene esercitata l'attività devono avere l'accesso su area pubblica oppure su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio;	
c) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, e nelle aree, di elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale, o particolarmente significativi per la	c) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, e nelle aree, di elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale, o particolarmente significativi per la	

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
significativi per la tradizione e la cultura del luogo.	tradizione e la cultura del luogo.	
4. La Giunta regionale, con norme regolamentari, specifica i requisiti e definisce le modalità e le procedure del riconoscimento di cui al comma 3.	4. La Giunta regionale, con proprio regolamento, specifica i requisiti e definisce le modalità e le procedure del riconoscimento di cui al comma 3.	
Art. 23	L.R. 3 agosto 1999, n. 24 Art. 4-bis	
(Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato e nelle medie strutture di vendita M1)	Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato e nelle medie strutture di vendita M1.	
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di un esercizio di vicinato e di una media struttura di vendita M1 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) del comune competente per territorio.	1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di un esercizio di vicinato e di una media struttura di vendita M1 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) del Comune competente per territorio.	
2. Il comune disciplina l'integrazione del procedimento di SCIA di cui al comma 1 con il procedimento relativo alla presentazione della	2. Il Comune disciplina l'integrazione del procedimento di SCIA di cui al comma 1 con il procedimento relativo alla presentazione della SCIA	

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
SCIA edilizia e alla richiesta di permesso di costruire inerente l'insediamento commerciale.	edilizia e alla richiesta di permesso di costruire inerente l'insediamento commerciale.	
3. L'attività di vendita può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA ed è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-igienico – sanitaria, edilizia, urbanistica e di pubblica sicurezza, e di destinazioni d'uso dei locali. Qualora l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di presentazione della SCIA, salvo comprovati motivi di necessità, da dichiarare da parte dell'interessato, la SCIA cessa di produrre effetti giuridici.	3. L'attività di vendita può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA ed è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica e di pubblica sicurezza, e di destinazioni d'uso dei locali. Qualora l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di presentazione della SCIA, salvo comprovati motivi di necessità, da dichiarare da parte dell'interessato, la SCIA cessa di produrre effetti giuridici.	
4. Alla SCIA deve essere allegata la planimetria dei locali e delle aree in cui si esercita l'attività di vendita, ivi comprese le superfici diverse da quelle di vendita.	4. Alla SCIA deve essere allegata la planimetria dei locali e delle aree in cui si esercita l'attività di vendita, ivi comprese le superfici diverse da quelle di vendita.	
5. Negli esercizi abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione assistito e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate. È consentita la dotazione di soli piani di appoggio su un'area non superiore a cinquanta mq.	5. Negli esercizi abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione assistito e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate. È consentita la dotazione di soli piani di appoggio su un'area non superiore a 50 mq.	
6. Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato e di una media struttura di vendita	6. Il Comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato e di una media struttura di vendita M1, nel	

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
M1, nel caso in cui: a) non sussistono i requisiti morali oppure, ove richiesti, i requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 71 del d.l.gs. 59/2010;	caso in cui: a) non sussistono i requisiti morali oppure, ove richiesti, i requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);	Il richiamo dell'articolo 71 del d.l.gs. 59/2010, operato alla lettera a) del comma 6 dell'art. 23 in esame, rafforza l'osservazione fatta in corrispondenza degli artt. 7 e 8 del progetto di Testo unico preadottato, cui si rinvia.
b) venga accertata da parte della autorità competente la violazione delle disposizioni e delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione e tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dettate per le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), negli esercizi abilitati alla vendita dei prodotti alimentari;	b) venga accertata da parte della autorità competente la violazione delle disposizioni e delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione e tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dettate per le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), negli esercizi abilitati alla vendita dei prodotti alimentari;	
c) il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, salva motivata proroga per comprovata necessità;	c) il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, salva motivata proroga per comprovata necessità;	
d) non sono osservati i provvedimenti di	d) non sono osservati i provvedimenti di	

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
sospensione dell'attività; e) vengono commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge.	sospensione dell'attività; e) vengono commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge.	Riguardo al contenuto della lettera e) del comma 6, si osserva che sembra necessario un maggior coordinamento con quanto disposto dall'art. 36, comma 3.
7. La reiterazione delle violazioni di cui al comma 6, lettera e) si verifica nel caso in cui la stessa violazione è commessa per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.	7. La reiterazione delle violazioni di cui al comma 6, lettera e), si verifica nel caso in cui la stessa violazione è commessa per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.	Riguardo al comma 7, si osserva che sembra necessario un maggior coordinamento con quanto disposto dall'art. 36, comma 3.
8. La Giunta regionale definisce con proprio atto, nel rispetto della normativa statale, la modulistica da utilizzare per la segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1, nonché la documentazione da allegare alla stessa SCIA, salvo quanto disposto dal comma 4.	8. La Giunta regionale definisce con proprio atto, nel rispetto della normativa statale, la modulistica da utilizzare per la segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1, nonché la documentazione da allegare alla stessa SCIA, salvo quanto disposto dal comma 4.	
Art. 24	L.R. 3 agosto 1999, n. 24 Art. 12-bis	
(Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita M2)	Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita	
1. Fatto salvo quanto previsto per gli esercizi di vicinato e delle medie strutture di vendita inferiori M1 di cui al comma 1, dell'articolo 23, l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai	1. Fatto salvo quanto previsto per gli esercizi di vicinato e delle medie strutture di vendita inferiori M1 di cui al comma 1, dell'articolo 4-bis, l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui	Tenuto conto del fatto che l'art. 19, comma 1, cui si fa riferimento nel testo del comma 1 in esame, non riguarda solo gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
limiti di cui all'articolo 19, comma 1 e la modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Decorso inutilmente tale termine la domanda si intende accolta.	all'articolo 4 e la modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Decorso inutilmente tale termine la domanda si intende accolta	inferiori M1 (ma anche altri tipi di strutture, rispetto alle quali sono indicati i rispettivi limiti di superficie), sembrerebbe opportuno specificare ulteriormente il rinvio normativo in questione. Si rinvia inoltre a quanto osservato in sede di istruttoria del progetto di legge relativo alla l.r. 10/2013, laddove si segnalava il ricorso del Governo avverso alcune disposizioni della l.r. 52/2012 della Regione Toscana, tra cui gli artt. 11, 12 e 19, che prevedono l'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie di vendita di medie, grandi strutture di vendita e di centri commerciali. Tuttavia, si fa presente che su disposizioni di altra legge regionale che prevedono, tra l'altro, l'autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede, la trasformazione di tipologia delle medie strutture di vendita con superficie superiore a 1500 mq. e delle grandi strutture di vendita (si tratta degli artt. 18 e 19 della l.r. 50/2012 della Regione Veneto) il Governo ha promosso ricorso innanzi la Corte costituzionale, ma le censure riguardano aspetti legati al tema della VAS.
	2. Per le medie strutture superiori di tipologia M3	

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
	l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 4 e la modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, su conforme determinazione della Conferenza di servizi di cui all'articolo 18.	
2. Il comune sulla base di quanto previsto all'articolo 10 definisce, anche in riferimento a zone del proprio territorio, le condizioni ed i criteri qualitativi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, previa concertazione. L'individuazione dei criteri è preceduta da una analisi preliminare delle caratteristiche dell'apparato distributivo al dettaglio e da una valutazione che tiene conto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 11, comma 1.	3. Il Comune sulla base di quanto previsto all'articolo 5 definisce, anche in riferimento a zone del proprio territorio, le condizioni ed i criteri qualitativi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, previa concertazione. L'individuazione dei criteri è preceduta da una analisi preliminare delle caratteristiche dell'apparato distributivo al dettaglio e da una valutazione che tiene conto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 5-bis, comma 1.	Riguardo all'espressione "dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 11, comma 1", si evidenzia che tale rinvio non sembra corretto, in quanto il comma 1 dell'art. 11 dell'atto in esame prevede: "La Giunta regionale con proprio regolamento definisce i criteri e le modalità per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 10, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."
Art. 25 (Commercio al dettaglio nelle medie strutture superiori M3 e nelle grandi strutture di vendita)	Art. 18 Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita e per le medie strutture superiori di tipologia M3.	
1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione	1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per	In relazione al regime autorizzatorio previsto

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
per le grandi strutture di vendita e per le medie strutture superiori di tipologia M3 è presentata dall'interessato al Comune territorialmente competente mediante lo Sportello unico per le attività produttive. Alla domanda è allegato il progetto urbanistico preliminare con la documentazione relativa alla destinazione d'uso dei suoli ed un analitico studio progettuale di sviluppo e di incidenza, i cui contenuti costituiscono elementi essenziali ai fini della valutazione. Il comune può disciplinare l'integrazione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione con il procedimento relativo alla presentazione della SCIA edilizia e alla richiesta di permesso di costruire inerente l'insediamento commerciale.	le grandi strutture di vendita e per le medie strutture superiori di tipologia M3 è presentata dall'interessato al Comune territorialmente competente mediante lo Sportello unico per le attività produttive. Alla domanda è allegato il progetto urbanistico preliminare con la documentazione relativa alla destinazione d'uso dei suoli ed un analitico studio progettuale di sviluppo e di incidenza, i cui contenuti costituiscono elementi essenziali ai fini della valutazione.	da questo articolo, si rinvia a quanto già esposto nelle osservazioni in corrispondenza dell'art. 24. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 25 innova rispetto alla vigente normativa regionale, ma non ne viene dato conto nella relazione di accompagnamento.
2. Il comune, entro i successivi quindici giorni dal ricevimento della domanda, provvede ad integrare, se necessario e per quanto di sua competenza, la documentazione allegata e, nel contempo, invita l'interessato a procedere alla eventuale regolarizzazione o integrazione, nel termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione. La domanda, completa degli allegati, è inviata entro quindici giorni dalla regolarizzazione alla Regione.	2. Il Comune, entro i successivi quindici giorni dal ricevimento della domanda, provvede ad integrare, se necessario e per quanto di sua competenza, la documentazione allegata e, nel contempo, invita l'interessato a procedere alla eventuale regolarizzazione o integrazione, nel termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione. La domanda, completa degli allegati, è inviata entro quindici giorni dalla regolarizzazione alla Regione.	
3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che l'interessato abbia provveduto a quanto	3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che l'interessato abbia provveduto a quanto richiesto la	

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
richiesto la domanda è archiviata.	domanda è archiviata.	
4. La domanda è esaminata da una Conferenza di servizi indetta dal comune competente a cui partecipano un rappresentante della Regione, un rappresentante della Provincia e un rappresentante del comune, e, a titolo consultivo, il rappresentante dell'impresa interessata.	4. La domanda è esaminata da una Conferenza di servizi indetta dal Comune competente a cui partecipano un rappresentante della Regione, un rappresentante della Provincia e un rappresentante del Comune, e, a titolo consultivo, il rappresentante dell'impresa interessata.	
5. Nel termine di trenta giorni, decorrente dall'invio alla Regione della documentazione di cui al comma 2, il comune, previa intesa con la Provincia e con la Regione, indice, presso la propria sede, la Conferenza di servizi, che deve concludersi non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di indizione.	5. Nel termine di trenta giorni, decorrente dall'invio alla Regione della documentazione di cui al comma 2, il Comune, previa intesa con la Provincia e con la Regione, indice, presso la propria sede, la Conferenza di servizi, che deve concludersi non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di indizione.	Semberebbe opportuno un maggior coordinamento tra il contenuto di questo comma e quello del comma 12.
6. Della data di indizione della conferenza è data notizia, mediante comunicazione dell'ordine del giorno a tutti i comuni appartenenti alla medesima area sovracomunale configurabile come unico bacino di utenza.	6. Della data di indizione della Conferenza è data notizia, mediante comunicazione dell'ordine del giorno a tutti i comuni appartenenti alla medesima area sovracomunale configurabile come unico bacino di utenza.	
7. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, sono invitati a partecipare a titolo consultivo, ai sensi dell'articolo 14, rappresentanti dei comuni facenti parti del bacino di utenza, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei consumatori e	7. Alle riunioni della Conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, sono invitati a partecipare a titolo consultivo, ai sensi dell'articolo 5-quater, rappresentanti dei comuni facenti parti del bacino di utenza, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei consumatori. Ove	Semberebbe opportuno un maggior coordinamento con l'art. 27, nel quale viene ripetuta la disposizione di cui al comma 7, primo periodo. Semberebbe necessario verificare la correttezza del rinvio operato nel comma 7 all'art. 14, che riguarda la concertazione (il

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
delle associazioni dei consumatori. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la Conferenza di servizi richiede alla stessa un parere non vincolante.	il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la Conferenza di servizi richiede alla stessa un parere non vincolante.	quale prevede: “La Regione e i comuni, ai fini del presente testo unico, attuano la concertazione intesa come esame preliminare degli atti di indirizzo, programmazione e sviluppo con ANCI Umbria, le associazioni dei consumatori, le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.”).
8. La Conferenza di servizi tiene conto delle disposizioni dettate dagli atti di cui agli articoli 11 e 12.	8. La Conferenza di servizi tiene conto delle disposizioni dettate dagli atti di cui agli articoli 5-bis e 5-ter.	
9. La Conferenza di servizi prende atto degli accertamenti tecnici e di conformità urbanistica effettuati dal Comune e valuta l'impatto territoriale localizzativo di accessibilità e di dotazioni infrastrutturali e le caratteristiche qualitative e funzionali dal punto di vista commerciale, i programmi di sviluppo dell'iniziativa e gli effetti della medesima sul bacino di utenza anche in base ad un analitico studio progettuale di sviluppo e di incidenza, redatto dal proponente, i cui contenuti costituiscono elemento qualificante della valutazione.	9. La Conferenza di servizi prende atto degli accertamenti tecnici e di conformità urbanistica effettuati dal Comune e valuta l'impatto territoriale localizzativo di accessibilità e di dotazioni infrastrutturali e le caratteristiche qualitative e funzionali dal punto di vista commerciale, i programmi di sviluppo dell'iniziativa e gli effetti della medesima sul bacino di utenza anche in base ad un analitico studio progettuale di sviluppo e di incidenza, redatto dal proponente, i cui contenuti costituiscono elemento qualificante della valutazione.	
	10. [Abrogato].	
10.La Conferenza di servizi adotta la	11. La Conferenza di servizi adotta la	

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
determinazione conclusiva sulla base della valutazione di cui ai commi 8 e 9.	determinazione conclusiva sulla base della valutazione di cui ai commi 8 e 9.	
11. Il comune precedente, nel caso di determinazione positiva della Conferenza, provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della Conferenza stessa; entro lo stesso termine, in caso di determinazione negativa, provvede a comunicare al richiedente il motivato diniego. La domanda si intende accolta qualora, decorsi trenta giorni dalla determinazione positiva, il Comune non abbia provveduto al rilascio dell'autorizzazione.	12. Il Comune precedente, nel caso di determinazione positiva della Conferenza, provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della Conferenza stessa; entro lo stesso termine, in caso di determinazione negativa, provvede a comunicare al richiedente il motivato diniego. La domanda si intende accolta qualora, decorsi trenta giorni dalla adozione della determinazione positiva, il Comune non abbia provveduto al rilascio dell'autorizzazione.	
12. Le deliberazioni della Conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'acquisizione del parere del rappresentante della Regione.	13. Le deliberazioni della Conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'acquisizione del parere del rappresentante della Regione.	Semberebbe opportuno un maggior coordinamento tra il contenuto di questo comma e quello del comma 5. Riguardo al secondo periodo del comma 12, si evidenzia che non è chiaro che cosa succede in caso di inerzia da parte della Regione e su che cosa debba fondarsi il parere. Inoltre, si segnala il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 14 maggio 2013, con cui sono state impugnate alcune disposizioni della l.r. 5/2013 della Regione della Valle d'Aosta. In tale ricorso, tra l'altro, si censura anche l'art. 7 di detta legge regionale (che prevede un parere, in parte, analogo a quello della disposizione in esame).

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
13. Alle grandi strutture di vendita e alle medie superiori di tipologia M3 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relative alla verifica di assoggettabilità.	14. Alle grandi strutture di vendita e alle medie superiori di tipologia M3 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relative alla verifica di assoggettabilità.	Premesso che una previsione analoga a quelle del comma 13 non è prevista nel progetto di testo Unico preadottato in esame (né nella l.r. 24/99) per tipologie di struttura diverse da quelle contemplate nel comma 13, si segnala, tuttavia che limitare la Vas alle grandi strutture di vendita e alle medie superiori di tipologia M3 potrebbe essere considerato lesivo della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, di cui alla lettera s) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione. Si veda, al proposito, quanto argomentato dal Governo nel ricorso avverso la l.r. 50/2012 della Regione Veneto, con particolare riferimento agli artt. 17, 18 e 19 della suddetta legge regionale.
14. In caso di progetti che richiedono la valutazione di impatto ambientale, i relativi accertamenti e valutazioni tecniche sono acquisite dalla Conferenza di cui al comma 4.	15. In caso di progetti che richiedono la valutazione di impatto ambientale, i relativi accertamenti e valutazioni tecniche sono acquisite dalla Conferenza di cui al comma 4.	
15. L'autorizzazione di cui al comma 1 decade nel caso di mancato avvio dell'attività entro due anni dalla scadenza del permesso di costruire o del relativo piano attuativo approvato, se presente.	15-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 decade nel caso di mancato avvio dell'attività entro due anni dalla scadenza del permesso di costruire o del relativo piano attuativo approvato, se presente.	
16. La diversa articolazione interna della superficie di vendita degli esercizi commerciali	15-ter. La diversa articolazione interna della superficie di vendita degli esercizi commerciali di	

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
di una media struttura superiore M3 o di una grande struttura sono soggette a SCIA da presentare secondo le modalità di cui all'articolo 23, salvo superamento degli standard urbanistici e di viabilità originariamente previsti. In tal caso trova applicazione la procedura di autorizzazione di cui al presente articolo.	una media struttura superiore M3 o di una grande struttura sono soggette a SCIA da presentare secondo le modalità di cui all'articolo 4-bis, salvo superamento degli standard urbanistici e di viabilità originariamente previsti. In tal caso trova applicazione la procedura di autorizzazione di cui al presente articolo.	
Art. 26	L.R. 3 agosto 1999, n. 24 Art. 18-bis	
(Procedimento di variante ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della l.r. 11/2005)	Procedimento di variante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/1998.	
1. Per l'istruttoria della domanda di cui all'articolo 25 non è necessaria la preliminare conformità urbanistica in presenza di procedimento di variante avviato mediante lo SUAPE, qualora sull'avvio del procedimento si sia espresso favorevolmente, previa concertazione, il Consiglio comunale del Comune competente.	1. Per l'istruttoria della domanda di cui all'articolo 18 non è necessaria la preliminare conformità urbanistica in presenza di procedimento di variante avviato mediante lo Sportello unico per le attività produttive, qualora sull'avvio del procedimento si sia espresso favorevolmente, previa concertazione, il Consiglio comunale del Comune competente .	
2. L'esito positivo della Conferenza di cui all'articolo 18 relativo al rilascio dell'autorizzazione è pregiudiziale per l'adozione della relativa variante.	2. L'esito positivo della Conferenza di cui all'articolo 18 relativo al rilascio dell'autorizzazione è pregiudiziale per l'adozione della relativa variante.	Sembra necessario verificare la correttezza del richiamo dell'art. 18.
3. La Conferenza di cui all'articolo 25, in caso di variante urbanistica, è svolta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 5 della	3. La Conferenza di cui all'articolo 18, in caso di variante urbanistica, è svolta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 5 della L.R. n.	

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
l.r. 11/2005 e in applicazione dell'articolo 5, comma 6 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia).	11/2005 e in applicazione dell'articolo 5, comma 6 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia).	
Art. 27	L.R. 3 agosto 1999, n. 24 Art. 6	
(Ripartizione del territorio regionale)	Ripartizione del territorio regionale.	
1. Ai fini del presente testo unico e secondo quanto disposto all'articolo 6, comma 3, lettera b) del decreto, il territorio della Regione Umbria è suddiviso in aree sovracomunali, configurabili come unico bacino di utenza e costituite dal territorio del comune dove è ubicata l'attività commerciale e dal territorio dei comuni confinanti. Alle riunioni della Conferenza di servizi di cui all'articolo 25 del presente testo unico sono invitati a partecipare a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni facenti parte del medesimo bacino di utenza individuato secondo quanto previsto dal presente articolo.	1. Ai fini della presente legge e secondo quanto disposto all'articolo 6, comma 3, lettera b), del decreto, il territorio della Regione Umbria è suddiviso in aree sovracomunali, configurabili come unico bacino di utenza e costituite dal territorio del Comune dove è ubicata l'attività commerciale e dal territorio dei Comuni confinanti.	Il contenuto della disposizione di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art.27 è già previsto all'art. 25, comma 7, primo periodo.
2. [Abrogato].		
3. [Abrogato].		
Art. 28	L.R. 3 agosto 1999, n. 24 Art. 11	

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
(Compatibilità territoriale delle medie e grandi strutture di vendita)	Compatibilità territoriale delle medie e grandi strutture di vendita.	
1. L'apertura di grandi e medie strutture di vendita di cui agli articoli 24 e 25, può avvenire solo nel territorio di comuni, la cui classe di appartenenza, ai sensi dell'articolo 20, risulti compatibile con la categoria e tipologia dell'esercizio, secondo quanto indicato nella tabella che segue:	1. L'apertura di grandi e medie strutture di vendita di cui alla Sezione IV, può avvenire solo nel territorio di comuni, la cui classe di appartenenza, ai sensi dell'art. 3, risulti compatibile con la categoria e tipologia dell'esercizio, secondo quanto indicato nella tabella che segue:	
Classe del Comune	Classe del Comune	Tipologie incompatibili
I. oltre 50.000 abitanti	I. oltre 50.000 abitanti	Nessuna
II. 10.000 – 50.000	II. 10.000 – 50.000	G2/A
III. 3.000 – 10.000	III. 3.000 – 10.000	G2 e G1/A
IV. meno di 3.0000	IV. meno di 3.0000	G2, G1, M2/A
2. I vincoli di cui al comma 1, non trovano applicazione per i comuni compresi nelle zone di cui all'articolo 27, né qualora la media o grande struttura di vendita si collochi a non oltre 2 km. in linea d'aria da una delle seguenti vie di comunicazione di interesse regionale:	2. I vincoli di cui al comma 1, non trovano applicazione per i comuni compresi nelle zone ad alta densità commerciale di cui all'art. 6, comma 2, né qualora la media o grande struttura di vendita si collochi a non oltre 2 km. in linea d'aria da una delle seguenti vie di comunicazione di interesse regionale:	Verificare se il numero di abitanti indicato è corretto. Il comma 2 in esame, laddove prevede che i vincoli di cui al comma 1 non trovano applicazione per i comuni compresi nelle zone di cui all'articolo 27, non sembra chiara. Al proposito si evidenzia che l'art. 27 del progetto di testo unico preadottato in esame, richiamato in questo comma, non contiene l'individuazione di aree predeterminate <i>ex lege</i>, così come non le contiene più il corrispondente art. 6 della l.r. 24/99, a seguito

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
a) Autostrada A1 e relativi raccordi autostradali Perugia-Bettolle e Terni-Orte; b) S.S. E45; c) S.S. 75; d) S.S. n. 3 Flaminia.	- Autostrada A1 e relativi raccordi autostradali Perugia-Bettolle e Terni-Orte; - S.S. E45; - S.S. 75; - S.S. n. 3 Flaminia.	delle modifiche recate dalla l.r. 10/2013.
3. Ai comuni di cui al comma 2, si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 e in particolare dell'articolo 27, al fine di prevenire consumo del territorio, alterazione del contesto ambientale e modifiche alle gerarchie territoriali.	2-bis. Ai Comuni di cui al comma 2, si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 5-bis, 5-ter e in particolare dell'articolo 6 della presente legge, al fine di prevenire consumo del territorio, alterazione del contesto ambientale e modifiche alle gerarchie territoriali.	Il riferimento all'art. 27 non sembra chiaro.
Art. 29.	L.R. 3 agosto 1999, n. 24 Art. 11-bis	
Criteri e modalità per l'individuazione di aree per nuovi insediamenti.	Criteri e modalità per l'individuazione di aree per nuovi insediamenti.	
1. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, i comuni, nelle more dell'approvazione dell'atto di programmazione di cui all'articolo 12, applicano le disposizioni dettate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11.	1. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, i Comuni, nelle more dell'approvazione dell'atto di programmazione di cui all'articolo 5-ter, applicano le disposizioni dettate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5-bis.	
Art. 30.	L.R. 3 agosto 1999, n. 24	

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
Art. 10		
Centri commerciali.	Centri commerciali.	
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) del decreto, i centri commerciali costituiti da più esercizi inseriti in una struttura a destinazione specifica che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente sono classificati come un'unica media o grande struttura, a norma dell'articolo 19 del presente testo unico. La necessità di apposita e distinta autorizzazione per il centro commerciale non esime dal rispetto di quanto disposto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto, per l'attivazione dei singoli esercizi commerciali in esso inseriti.	1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) del decreto, i centri commerciali costituiti da più esercizi inseriti in una struttura a destinazione specifica che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente sono classificati come un'unica media o grande struttura, a norma dell'articolo 4 della presente legge. La necessità di apposita e distinta autorizzazione per il centro commerciale non esime dal rispetto di quanto disposto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto, per l'attivazione dei singoli esercizi commerciali in esso inseriti.	Poiché il “centro commerciale” è disciplinato dall'articolo in esame, il richiamo dell’ “art. 4, comma 1, lettera g) del decreto” (che contiene la definizione di centro commerciale) sembrerebbe da verificare. Del pari, sembrerebbe necessario verificare il richiamo degli artt. 7, 8 e 9 del “decreto”. In relazione al regime autorizzatorio previsto da questo articolo, si rinvia a quanto già esposto nelle osservazioni in corrispondenza dell'art. 24.
2. Nell'ipotesi in cui la somma delle superfici di vendita presenti in un centro commerciale corrisponda ad una media o grande struttura, deve essere attivato il procedimento relativo alla apertura della media o grande struttura di vendita corrispondente. Gli esercizi all'interno della media o grande struttura di vendita che configura un centro commerciale, non sono trasferibili al di fuori del centro commerciale, configurandosi questo ultimo come una struttura unitaria.	2. Nell'ipotesi in cui la somma delle superfici di vendita presenti in un centro commerciale corrisponda ad una media o grande struttura, deve essere attivato il procedimento relativo alla apertura della media o grande struttura di vendita corrispondente. Gli esercizi all'interno della media o grande struttura di vendita che configura un centro commerciale, non sono trasferibili al di fuori del centro commerciale, configurandosi questo ultimo come una struttura unitaria.	

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
	3. [Abrogato].	
3. Per apertura di un centro commerciale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 1, lettera g), 8 e 9 del decreto e dei commi 1 e 2, si intende non solo l'attivazione di un complesso commerciale concepito e realizzato sulla base di un apposito progetto, ma anche l'attivazione, in un complesso immobiliare unitario, di un centro realizzato mediante più operazioni formalmente distinte di apertura, trasferimento o ampliamento o accorpamento di attività commerciali, in un arco di tempo inferiore a trentasei mesi, e pertanto da considerarsi contestuali quando vengano superati i limiti dimensionali previsti dall'articolo 19.	4. Per apertura di un centro commerciale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 1, lettera g), 8 e 9 del decreto e dei commi 1, 2 e 3, si intende non solo l'attivazione di un complesso commerciale concepito e realizzato sulla base di un apposito progetto, ma anche l'attivazione, in un complesso immobiliare unitario, di un centro realizzato mediante più operazioni formalmente distinte di apertura, trasferimento o ampliamento o accorpamento di attività commerciali, in un arco di tempo inferiore a trentasei mesi, e pertanto da considerarsi contestuali quando vengano superati i limiti dimensionali previsti dall'articolo 4.	Sembrebbe necessario verificare irrichiami operati dal comma in esame al d.lgs. 114/98 e valutare se non sia più coerente far riferimento a disposizioni interne al testo in esame Sembrebbe opportuno specificare il riferimento ai limiti dimensionali di cui all'articolo 19.
4. La diversa articolazione interna della superficie di vendita degli esercizi commerciali presenti in un centro commerciale è soggetta a SCIA da presentare secondo le modalità di cui all'articolo 23, salvo superamento degli standard urbanistici e di viabilità di categoria dimensionale originariamente previsti. In tal caso trova applicazione la procedura di autorizzazione di cui al comma 1.	4-bis. La diversa articolazione interna della superficie di vendita degli esercizi commerciali presenti in un centro commerciale sono soggette a SCIA da presentare secondo le modalità di cui all'articolo 4-bis, salvo superamento degli standard urbanistici e di viabilità di categoria dimensionale originariamente previsti. In tal caso trova applicazione la procedura di autorizzazione di cui al comma 1.	
5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, la domanda di autorizzazione per il centro, complessivamente	5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, la domanda di autorizzazione per il centro, complessivamente	

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
considerato, deve essere inoltrata dal promotore o dal legale rappresentante dell'organismo di gestione del centro o, in mancanza, dal titolare dell'esercizio che, con il proprio ingresso nel centro, fa superare i limiti dimensionali minimi previsti.	considerato, deve essere inoltrata dal promotore o dal legale rappresentante dell'organismo di gestione del centro o, in mancanza, dal titolare dell'esercizio che, con il proprio ingresso nel centro, fa superare i limiti dimensionali minimi previsti.	
	5-bis. Per centri commerciali naturali si intendono aggregazioni di operatori del commercio, artigianato, turismo e servizi ubicati in ambiti omogenei, che mediante forme associative realizzano politiche di sviluppo comuni.	
6. I pubblici esercizi che, pur inseriti nel medesimo centro commerciale, sono dotati di accesso autonomo al pubblico, possono prevedere un diverso orario di apertura.	5-ter. I pubblici esercizi che, pur inseriti nel medesimo centro commerciale, sono dotati di accesso autonomo al pubblico, possono prevedere un diverso orario di apertura.	
Art. 31.	L.R. 3 agosto 1999, n. 24 Art. 10-bis	Riguardo all'art. 31, riformulare le disposizioni semplificando il procedimento e prevedendo la SCIA anziché l'autorizzazione di Polo commerciale, coerentemente con i principi ed i criteri direttivi di cui agli artt. 5 e 6 della l.r. 16/9/2001, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali).
Polo commerciale.	Poli commerciali.	

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
1. Per polo commerciale si intende un complesso di medie e di grandi strutture contigui o adiacenti la cui superficie di vendita complessiva sia pari o superiore alle dimensioni di una media struttura di tipo M3, comprendente almeno una media struttura di vendita e costituente un'unica entità economico commerciale. Il polo, a seconda della superficie, è considerato un'unica media struttura M3 o un'unica grande struttura di vendita.	1. Per polo commerciale si intende un complesso di esercizi contigui o adiacenti la cui superficie di vendita complessiva sia pari o superiore alle dimensioni di una media struttura di tipo M3, comprendente almeno una media struttura di vendita e costituente un'unica entità economico commerciale. Il polo, a seconda della superficie, è considerato un'unica media struttura M3 o un'unica grande struttura di vendita.	Rispetto all'articolo in esame occorre ricordare che il comma 3-quater e 3-quinquies dell'art. 10-bis della l.r. 24/99 sono stati impugnati dal Governo, il quale, nel relativo ricorso, lamenta il fatto che verrebbe di fatto introdotta l'eventualità che un esercizio di vicinato debba essere sottoposto ad autorizzazione preventiva, in quanto facente parte di un polo commerciale, potendosi verificare la possibilità che a priori l'esercente non sia in condizioni di conoscere i requisiti di accesso all'attività stessa. Il Governo, in particolare, ravvisa il contrasto di tali disposizioni rispetto ai principi di liberalizzazione contenuti nell'art. 31, comma 2, del d.l. 201/2011, convertito in l. 214/2011. La disposizione del comma 1 in esame, risulta di tenore diverso rispetto a quella del comma 1 dell'art. 10-bis della l.r.24/99 cui corrisponde, in quanto non fa riferimento ad un 'complesso di esercizi', ma ad un 'complesso di medie e di grandi strutture'. Tuttavia, si fa presente che il termine 'esercizi' risulta ancora presente al comma 6 (corrispondente al comma 3-quater dell'art. 10-bis della l.r. 24/99 impugnato) e che per le Medie strutture inferiori M1 il testo in esame (come, del resto, la l.r. 24/99) prevede la SCIA.

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
2. L'apertura di un polo commerciale avviene sulla base di un apposito progetto o mediante l'avvio di più operazioni formalmente distinte di apertura, trasferimento o ampliamento o accorpamento di attività commerciali in un arco di tempo inferiore a trentasei mesi. Tali operazioni sono considerate contestuali quando vengono superati i limiti dimensionali minimi previsti per le tipologie G e M3.	2. L'apertura di un polo commerciale avviene sulla base di un apposito progetto o mediante l'avvio di più operazioni formalmente distinte di apertura, trasferimento o ampliamento o accorpamento di attività commerciali in un arco di tempo inferiore a trentasei mesi. Tali operazioni sono considerate contestuali quando vengono superati i limiti dimensionali minimi previsti per le tipologie G e M3.	
3. La domanda di autorizzazione per il polo commerciale è presentata con la stessa procedura di cui all'articolo 25, dal promotore o dal legale rappresentante dell'organismo di gestione del polo o, in mancanza, dal titolare dell'esercizio che, con il proprio ingresso nel polo, fa superare i limiti dimensionali minimi previsti.	3. La domanda di autorizzazione per il polo commerciale è presentata con la stessa procedura di cui all'articolo 18, dal promotore o dal legale rappresentante dell'organismo di gestione del polo o, in mancanza, dal titolare dell'esercizio che, con il proprio ingresso nel polo, fa superare i limiti dimensionali minimi previsti.	
4. L'autorizzazione di polo commerciale è rilasciata a:	3-bis. L'autorizzazione di polo commerciale è rilasciata a:	
a) soggetto promotore;	a) soggetto promotore;	
b) presidente dell'organismo unitario di gestione del polo;	b) presidente dell'organismo unitario di gestione del polo;	
c) a ciascun titolare delle autorizzazioni delle attività che ne fanno parte.	c) ciascun titolare delle autorizzazioni delle attività che ne fanno parte.	
5. La diversa articolazione interna della	3-ter. La diversa articolazione interna della	

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
superficie di vendita degli esercizi commerciali presenti in un polo commerciale sono soggette a SCIA da presentare secondo le modalità di cui all'articolo 23, salvo superamento degli standard urbanistici e di viabilità originariamente previsti. In tal caso trova applicazione la procedura di autorizzazione di cui al comma 3.	superficie di vendita degli esercizi commerciali presenti in un polo commerciale sono soggette a SCIA da presentare secondo le modalità di cui all'articolo 4-bis, salvo superamento degli standard urbanistici e di viabilità originariamente previsti. In tal caso trova applicazione la procedura di autorizzazione di cui al comma 3.	
6. Sono classificati polo commerciale gli esercizi commerciali inseriti in un medesimo piano attuativo con progetto di carattere unitario e oggetto di richiesta di approvazione unica oltre che di autorizzazione per ciascuna attività commerciale prevista dal medesimo progetto. Sono classificati polo commerciale, inoltre, gli esercizi commerciali inseriti in:	3-quater. Sono classificati polo commerciale gli esercizi commerciali inseriti in un medesimo piano attuativo con progetto di carattere unitario e oggetto di richiesta di approvazione unica oltre che di autorizzazione per ciascuna attività commerciale prevista dal medesimo progetto. Sono classificati polo commerciale, inoltre, gli esercizi commerciali inseriti in:	Il comma 6 in esame non presenta differenze rispetto al corrispondente comma 3-quater dell'art. 10-bis della l.r. 24/99, impugnato dal Governo. In questo comma 6 rimane il riferimento agli 'esercizi commerciali'. Tenuto conto, in particolare, del tenore del secondo periodo di tale comma e dei ricordati rilievi del Governo (si veda in corrispondenza del comma 1), si osserva che la disposizione di cui al comma 6 potrebbe sembrare lesiva delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza. Inoltre, si ritiene utile rinviare a quanto osservato sul punto, in sede di istruttoria al progetto di legge relativo l.r. 10/2013, laddove, in particolare, si ricordava il ricorso promosso dal Governo nei confronti dell'art. 20 della l.r. 52/2012 della Regione Toscana (che introduce un nuovo articolo 19-quinquies nella l.r. 28/2005 della Regione Toscana). Al proposito, si evidenzia che detto art. 20

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
		riguarda le strutture di vendita in forma aggregata e considera tali le medie o le grandi strutture adiacenti tra loro o poste ad una data distanza ³ .
a) edifici contigui i cui perimetri si tocchino;	a) edifici contigui i cui perimetri si tocchino;	
b) edifici nei quali sono inseriti più esercizi commerciali in piani sovrastanti;	b) edifici nei quali sono inseriti più esercizi commerciali in piani sovrastanti;	
c) edifici adiacenti i cui perimetri si trovino	c) edifici adiacenti i cui perimetri si trovino ad una	

3 l.r. 28/2005 della Regione Toscana,

art. 19- *quinquies* (Strutture di vendita in forma aggregata):

1. Sono strutture di vendita in forma aggregata:

a) le **medie strutture** di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari;

b) le **medie strutture** di vendita adiacenti ad una grande struttura di vendita, anche verticalmente o insediate a distanza inferiore a 120 metri lineari da una grande struttura di vendita;

c) le **grandi strutture** di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari;

d) le strutture di vendita di cui alle lettere a), b) e c) poste anche a distanza reciproca superiore a 120 metri lineari, qualora presentino collegamenti strutturali tra loro.

2. Le strutture di vendita in forma aggregata mantengono carattere dimensionale unitario anche se sono costituite da più unità immobiliari, se sono attraversate da viabilità privata o pubblica e se sono insediate sul territorio di comuni diversi.

3. La distanza tra le strutture di vendita di cui al comma 1, è calcolata dalle pareti esterne degli edifici più vicine tra loro, che perimetrano l'intera superficie coperta lorda di ciascun edificio. Qualora la struttura di vendita sia inserita in un edificio destinato a varie funzioni, la distanza di cui al comma 1 si misura tra le parti degli edifici destinate alla funzione commerciale.

4. La superficie di vendita delle strutture in forma aggregata è determinata dalla somma delle superfici di vendita di tutte le strutture, esistenti e da autorizzare, che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1.

5. In relazione all'insediamento di nuove strutture di vendita, il comune preliminarmente verifica se la struttura da insediare si inserisca in uno spazio territoriale in cui sono già presenti altre strutture di vendita medie o grandi. Qualora la distanza tra la struttura di vendita da insediare e quelle già presenti determini il configurarsi di una struttura di vendita in forma aggregata di cui al comma 1, in relazione alla superficie di vendita complessiva calcolata ai sensi del comma 4, il comune verifica le disposizioni da applicare alla fattispecie. [...].

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
ad una distanza lineare inferiore a 40 metri;	distanza lineare inferiore a 40 metri;	
d) edifici adiacenti i cui perimetri si trovino ad una distanza lineare superiore a 40 metri, qualora vi siano collegamenti strutturali di qualsiasi tipo tra detti edifici;	d) edifici adiacenti i cui perimetri si trovino ad una distanza lineare superiore a 40 metri, qualora vi siano collegamenti strutturali di qualsiasi tipo tra detti edifici;	
e) un unico edificio dotato di più ingressi autonomi e indipendenti e servizi non gestiti unitariamente.	e) un unico edificio dotato di più ingressi autonomi e indipendenti e servizi non gestiti unitariamente.	
7. Il perimetro dell'edificio e le distanze tra gli edifici sono calcolate con le modalità stabilite dal regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) - Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione). Ai fini della classificazione di polo commerciale, sono considerati anche gli edifici separati da strade delle tipologie F-Strade locali e F-bis-Itinerari ciclopodoni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).	3-quinquies. Il perimetro dell'edificio e le distanze tra gli edifici sono calcolate con le modalità stabilite dal Reg. reg. 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) - Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione). Ai fini della classificazione di polo commerciale, sono considerati anche gli edifici separati da strade delle tipologie F-Strade locali e F-bis-Itinerari ciclopodoni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).	Il comma 7 risulta uguale al corrispondente comma 3-quinquies dell'art 10-bis della l.r. 24/99, impugnato dal Governo. Si vedano le osservazioni in corrispondenza dei commi 1 e 6 dell'articolo in esame.
8. Le dotazioni territoriali minime e gli standard urbanistici presenti in un polo commerciale, previste dal regolamento regionale	3-sexies. Le dotazioni territoriali minime e gli standard urbanistici degli esercizi presenti in un polo commerciale, previste dal Reg. reg. 25 marzo	

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)), sono calcolati distintamente per ciascun singolo esercizio.	2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)), sono calcolati distintamente per ciascun singolo esercizio.	
9. I comuni non possono rilasciare singole autorizzazioni senza l'autorizzazione complessiva dell'intero polo commerciale.	4. I comuni non possono rilasciare singole autorizzazioni senza l'autorizzazione complessiva dell'intero polo commerciale.	
Art. 32.	Art. 5. D.L. 4 luglio 2006, n. 223	
Vendita al pubblico di alcune tipologie di farmaci.	Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci.	
1. Gli esercizi commerciali di cui agli articoli 23, 24, 25, 30 e 31, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248,	1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio e secondo le modalità previste dal	L'art. 32 in esame detta una previsione non presente nella legislazione regionale vigente. Di tale modifica non si dà conto nella relazione di accompagnamento. Inoltre, anche alla luce del dettato della normativa statale (riportata nella seconda colonna) sembrerebbe necessario verificare se il riferimento agli artt. 30 e 31 sia corretto.

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
inviano copia della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 5 del d.l. 223/2006, anche al comune e all'azienda unità sanitaria locale (USL) competenti per territorio.	presente articolo. È abrogata ogni norma incompatibile.	
	2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.	
	3. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al comma 1, purchè lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria è nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile.	
Art. 33.		
Vendita all'ingrosso.		La disposizione di cui all'art. 33 in esame non è presente nella normativa regionale vigente;

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
		sembra trattarsi di una innovazione sostanziale. Rispetto a tale punto, nella relazione si legge: <i>“Di rilievo gli ultimi articoli da 33 a 36 dove è stata inserita la definizione di commercio all'ingrosso al fine di chiarire l'equivalente definizione dettata dall'art. 8 del d.lgs. 147/2012 in conformità con quanto precisato dal ministero dello Sviluppo Economico.”</i> La motivazione addotta non sembrerebbe soddisfare quanto previsto dagli artt. 5 e 6 della l.r. 8/2011.
1. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.		In subordine a quanto esposto in corrispondenza della rubrica di questo articolo, riguardo al comma 1 in particolare, si rileva che, trattandosi di requisiti per l'accesso a professioni, che sulla scorta della giurisprudenza della Corte costituzionale, richiamata in corrispondenza dell'art. 7, sembrano dover essere considerati di competenza legislativa statale, sembrerebbe necessario quanto meno richiamare l'art. 5⁴, comma 11, del d.lgs. 114/98.
2. Nel caso di esercizio congiunto o promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita		Si sottolinea che la disposizione di cui al comma 2 non sembra trovare

4 d.lgs. 114/98, art 5, comma 11:

“ L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. L'albo istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è soppresso.”.

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita, ai fini della classificazione dell'esercizio commerciale, è soggetta al rispetto delle disposizioni dettate per il commercio al dettaglio.		corrispondenza in una disposizione legislativa statale.
Capo II Vendite straordinarie e promozionali Art. 34. Vendite straordinarie. 1. Le vendite straordinarie, con le quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti sono: a) le vendite di liquidazione; b) le vendite promozionali; c) le vendite di fine stagione o saldi. 2. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate nei casi di: a) cessazione dell'attività commerciale; b) cessione d'azienda; c) trasferimento in altri locali; d) trasformazione o rinnovo locali. Il titolare dell'attività che intenda effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione al SUAPE del Comune competente, esclusivamente per via telematica,	TITOLO IV Offerta di vendita L.R. 3 agosto 1999, n. 24 Art. 29 Vendite di liquidazione. 1. L'operatore che intenda effettuare una vendita di liquidazione, così come definita dall'art. 15, comma 2, del decreto, deve darne comunicazione al Comune, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima della data in cui deve avere inizio. La comunicazione deve contenere: a) in caso di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale, dichiarazione di cessazione all'attività; b) in caso di liquidazione per la cessione d'azienda, copia dell'atto pubblico o scrittura privata registrata; c) in caso di liquidazione per trasferimento in altri locali, copia della comunicazione di trasferimento, se trattasi di esercizi di vicinato, ovvero dell'autorizzazione negli altri casi, unitamente a prova della disponibilità dei nuovi locali;	

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
almeno 5 giorni prima della data in cui deve avere inizio, indicando il motivo e la durata della stessa comunque non superiore alle sei settimane nei casi delle lettere a) e b) e alle tredici settimane nei casi delle lettere c) e d). 3. Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall'esercente applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati. 4. Le vendite di cui al presente articolo sono presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l'esatta tipologia ed il periodo di svolgimento. 5. Le merci in vendita sono esposte con l'indicazione distinta: a) del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o promozionale o di fine stagione; b) del nuovo prezzo; c) dello sconto praticato e del ribasso effettuato espresso sia numericamente che in percentuale. 6. È vietata la vendita con il sistema del pubblico incanto. 7. Le vendite di liquidazione e promozionali possono essere effettuate durante tutto il periodo	d) in caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali, alternativamente: 1) dichiarazione di esecuzione lavori per un importo superiore ad euro 10.000,00, da comprovare successivamente con copia della fattura; 2) nell'ipotesi di lavori pari o inferiori a euro 10.000,00, dichiarazione di esecuzione dei lavori, da comprovare successivamente, per un importo pari ad almeno euro 100,00 a metro quadrato calcolato sulla superficie di vendita dell'esercizio; 3) dichiarazione di sospensione dell'attività per almeno venti giorni; e) per tutti i tipi di vendita di liquidazione, l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata, che in caso di trasferimento sono quelli di provenienza, la data di inizio e di fine della vendita, le merci oggetto della stessa suddivise per classi omogenee con indicazione della relativa quantità. 2. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in tutto l'anno per una durata massima di sei settimane; nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la durata massima è di 13 settimane. Le vendite di liquidazione per rinnovo locali devono concludersi almeno trenta giorni prima della data di inizio dei saldi.	Riguardo al comma 2, con riferimento particolare alla durata massima delle vendite, si evidenzia che sono state invertire le lettere rispetto al testo dell'art. 29, comma 2, della l.r. 24/99. La disposizione di cui al comma 5 dell'art.34 si presenta come un'innovazione sostanziale rispetto alla normativa regionale vigente, della quale non viene dato conto nella relazione di accompagnamento. Inoltre, sempre rispetto alla disposizione di cui al comma 5, si evidenzia che potrebbe essere considerata lesiva delle competenze legislative esclusive statali in materia di ordinamento civile; si veda al proposito il ricorso governativo avverso l'art. 5 della l.r. 13/2013 della Regione Toscana, dove il ricorrente afferma che le disposizioni volte alla tutela dei consumatori esorbitano dalla disciplina del commercio, andando ad incidere in sfere di competenza riservate allo Stato e ravvisa una lesione delle competenze esclusive statali in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile. La disposizione di cui al comma 6 rappresenta

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
dell'anno. 8. I periodi di effettuazione delle vendite di fine stagione, nel periodo invernale e nel periodo estivo, sono stabiliti dalla Giunta regionale secondo quanto statuito in sede di Conferenza delle Regioni.	3. Durante le vendite di liquidazione è vietato introdurre nei locali ulteriori merci oggetto di liquidazione.	un'innovazione sostanziale rispetto alla legislazione regionale vigente, della quale, peraltro, non viene dato conto nella relazione di accompagnamento. Inoltre potrebbe risultare lesiva della competenza statale in materia di tutela della concorrenza. Riguardo al comma 7, si evidenzia che rappresenta un'innovazione sostanziale rispetto a quanto previsto dall'art. 31, comma 4⁵, della l.r. 24/99, peraltro modificato con l.r. 10/2013. Nella relazione di accompagnamento, in proposito, si dice che sono stati eliminati i limiti temporali entro cui effettuare le vendite straordinarie "anche al fine di favorire un migliore servizio ai consumatori".
	D.L. 6 dicembre 2011, n. 201	

⁵ l.r. 24/99, Art. 31, comma 4: "È vietato effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti alle vendite di fine stagione, limitatamente ai prodotti di cui all'articolo 30, comma 1, salvo diversa e motivata disposizione adottata, previa concertazione ai sensi dell'articolo 5-quater, dalla Giunta regionale in caso di calamità naturale o altro evento eccezionale."

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
Art. 35. Pubblicità degli orari e dei prezzi.	Art. 31 Esercizi commerciali	
1. Gli orari di tutte le attività di vendita al dettaglio, compresa la vendita al pubblico di propri prodotti da parte di artigiani ed industriali, ivi comprese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolti senza limiti e prescrizioni circa il rispetto di orari di apertura.	1. In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono sopresse le parole: "in via sperimentale" e dopo le parole "dell'esercizio" sono sopresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte".	La disposizione di cui all'art. 35 in esame rappresenta una innovazione sostanziale rispetto alla vigente disciplina regionale, della quale non viene dato giustificazione nella relazione di accompagnamento. Inoltre, per quanto concerne la pubblicità dei prezzi, si ricorda che l'argomento è disciplinato dall'art. 14 ^o del d.lgs. 114/98; mentre, per quanto riguarda la pubblicità dell'orario, si ricorda che tale oggetto è trattato dal comma 3 dell'art. 11 del d.lgs. 114/98. La disposizione in esame potrebbe essere considerata lesiva delle competenze statali in materia di ordinamento civile.
	2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti	

6 d.lgs. 114/98, art. 14. Pubblicità dei prezzi.

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
	territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012.	
	TITOLO IV	
	Orari di vendita	
	Art. 11. D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114	
	Orario di apertura e di chiusura.	
2. L'orario scelto viene esposto garantendone adeguata conoscenza al consumatore mediante apposito cartello o altro mezzo equipollente.	3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.	
	Art. 14 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114	
	Pubblicità dei prezzi.	
3. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio, o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità	1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo	

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
idonee allo scopo.	scopo.	
Art. 36. Sanzioni.	L.R. 3 agosto 1999, n. 24 Art. 47 Sanzioni.	Riguardo all'art. 36, in generale, si mette in evidenza che tale articolo presenta delle differenze rispetto all'attuale disciplina regionale contenuta nell'art. 47 della l.r. 24/99. Alcune modifiche sembrano giustificate dal fatto che nella l.r. 24/99 sono presenti rinvii a norme abrogate. Rispetto alle altre modifiche, tuttavia, si rileva che sembrerebbe trattasi di modifiche sostanziali, non giustificate nella relazione di accompagnamento (nella quale si dice solo che si razionalizza il sistema di previsione delle sanzioni amministrative per le violazioni delle prescrizioni previste per il commercio in sede fissa). In particolare, si registra che sono introdotte nuove sanzioni, mentre non sono riprodotte sanzioni presenti nell'art. 47 della l.r. 24/99. Sembra necessaria una verifica.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 34, commi 2, 4, 5 e 6 è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di 516,46 euro ad un massimo di 3.098,74 euro.	Vedi comma 2bis	
	1. La sanzione amministrativa prevista dall'art. 22	Con particolare riferimento a questo comma 2,

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
2. La sanzione amministrativa per la mancata esposizione degli orari scelti e praticati, ivi compreso il mancato rispetto degli stessi, o la mancata esposizione dei prezzi secondo le modalità di cui all'art. 35, commi 2 e 3, va da un minimo di 516,46 euro ad un massimo di 3.098,74 euro. All'applicazione della sanzione segue l'immediato adeguamento della esposizione e pubblicità degli orari e dei prezzi.	comma 3 del decreto, si applica anche nei seguenti casi: a) violazione del divieto di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 22 con ordine di immediata cessazione della vendita delle merceologie proibite; b) [Abrogato]. c) violazione dell'art. 29 comma 1, anche nel caso di mancata integrazione, nel termine assegnato, della documentazione richiesta, e comma 3; d) violazione dell'articolo 30, comma 3, limitatamente alla mancata separazione delle merci, e comma 5 ; e-bis) violazione dell'articolo 15, comma 5 e dell'articolo 20, comma 8-bis; e) violazione dell'art. 31 commi 1, 2 e 3. 2. Il comune può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni in caso di particolare gravità o recidiva, come definita dall'articolo 22, comma 2 del decreto. 2-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 3. Salvo quanto disposto dall'art. 22 del decreto, l'attività di vendita oggetto di comunicazione o autorizzazione è sospesa per un periodo non	si vedano le osservazioni in corrispondenza dell'art. 35.

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
	inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno in caso di: a) trasformazione delle strutture di vendita in violazione dei vincoli tipologici e di articolazione di cui all'art. 4; b) apertura di un centro commerciale nelle forme e nei modi di cui all'articolo 10, comma 4, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 5; c) mancato rispetto dell'art. 22, comma 1, lettera c), in materia di trasferimento di nuove attività dal centro storico; d) violazione dei vincoli disposti per edifici di carattere storico, archeologico, artistico ed ambientale ai sensi dell'art. 22, commi 4 e 5; e) apertura di esercizi di vicinato per il solo periodo natalizio, ove ne sia disposta la sospensione ai sensi dell'art. 44; f) trasferimento dai centri polifunzionali di servizi di cui all'art. 24, comma 5, ove sia disposta la temporanea intrasferibilità.	
	Art. 22 D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114	
3. In caso di particolare gravità o di recidiva il	2. In caso di particolare gravità o di recidiva il	La disposizione di cui al comma 3 non sembra

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 4. L'attività di vendita oggetto di SCIA o autorizzazione è sospesa per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno in caso di apertura di un centro commerciale nelle forme e nei modi di cui all'articolo 30, comma 3, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 5.	sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione	coordinarsi con quanto previsto all'art. 23, comma 6, lettera e), e comma 7.
	L.R. 3 agosto 1999, n. 24 Art. 47 Commi 4 e 5	
5. Qualora il soggetto nei cui confronti è stata disposta la sospensione non ottemperi al relativo provvedimento o vi ottemperi soltanto in parte o comunque non elimini la situazione che ha giustificato l'emanazione del provvedimento, si procede alla revoca dell'autorizzazione e comunque alla chiusura dell'esercizio.	4. Qualora il soggetto nei cui confronti è stata disposta la sospensione non ottemperi al relativo provvedimento o vi ottemperi soltanto in parte o comunque non elimini la situazione che ha giustificato l'emanazione del provvedimento, si procede alla revoca dell'autorizzazione e comunque alla chiusura dell'esercizio.	La disposizione di cui al comma 3 non sembra coordinarsi con quanto previsto all'art. 23, comma 6, lettera e), e comma 7.
6. I provvedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa e di sospensione temporanea delle attività di revoca e di chiusura	5. I provvedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa e di sospensione temporanea delle attività di revoca e di chiusura dell'esercizio, di cui	

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	Legislazione di riferimento	Osservazioni
dell'esercizio, di cui al presente articolo, sono adottati dal sindaco del Comune in cui hanno avuto luogo le violazioni.	al presente articolo, sono adottati dal sindaco del Comune in cui hanno avuto luogo le violazioni.	

<u>Disegno di legge: “Progetto di Testo Unico in materia di commercio” - Delib. G.R. 683 del 24.06.2013</u> <u>TITOLO II – CAPO III</u> <u>ARTICOLI 37 - 60</u>	<u>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</u> <u>l.r. 20 gennaio 2000, n. 6 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) come modificata dalla L.r. 6 maggio 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2011, n. 214 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Ulteriori modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 3 agosto 1999, n. 24, 20 gennaio 2000, n. 6 e 23 luglio 2003, n. 13).</u>	<u>OSSERVAZIONI</u>
CAPO III		
Commercio su aree pubbliche	Principi generali	
Art. 37.	Art. 1	
Ambito di applicazione.	Ambito di applicazione.	
1. Con la presente legge la Regione disciplina il commercio su aree pubbliche in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, con particolare riferimento ai commi 12, 13, 14 dell'art. 28.	1. Con la presente legge la Regione disciplina il commercio su aree pubbliche in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, con particolare riferimento ai commi 12, 13, 14 dell'art. 28.	Si rileva che questo richiamo al commercio su aree pubbliche è già contenuto nell'articolo 6, comma 1 lettera b) del Testo unico. Si suggerisce quindi di sostituire le parole “con la presente legge” con le parole “con il presente capo”.
2. Le presenti norme si applicano a tutti gli operatori di commercio operanti su aree pubbliche nonché, limitatamente all'uso delle aree e dei posteggi ed alle soste, ai produttori	2. Le presenti norme si applicano a tutti gli operatori di commercio operanti in Umbria su aree pubbliche nonché, limitatamente all'uso delle aree e dei posteggi ed alle soste, ai produttori	

agricoli di cui al d.lgs. 228/2001.	agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59.	Si suggerisce di uniformare il contenuto del testo sostituendo con le parole “imprenditori agricoli”.
Art. 38.	Art. 2	
Definizioni.	Definizioni.	
1. Ai fini del presente testo unico , si intendono per:	1. Ai fini della presente legge, si intendono per:	Si suggerisce di sostituire le parole “testo unico” con le parole “Capo”.
a) decreto: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59);	a) decreto: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59);	
b) commercio su aree pubbliche: le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;	b) commercio su aree pubbliche: le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;	
c) aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;	c) aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;	
d) mercato: l'area pubblica o privata di cui il Comune ha la disponibilità o eventualmente l'area privata espressamente autorizzata dal Comune stesso, composta da più posteggi, attrezzata e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei	d) mercato: l'area pubblica o privata di cui il Comune ha la disponibilità o eventualmente l'area privata espressamente autorizzata dal Comune stesso, composta da più posteggi, attrezzata e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune, per l'offerta di	

giorni stabiliti dal Comune, per l'offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;	merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;	
e) mercato ordinario: quello in cui non vi è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentari e non alimentari;	e) mercato ordinario: quello in cui non vi è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentari e non alimentari;	
f) mercato specializzato: quello in cui il ottanta per cento dei posteggi e delle merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e il venti per cento sono merceologie di servizio al mercato stesso;	f) mercato specializzato: quello in cui il novanta per cento dei posteggi e delle merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e il dieci per cento sono merceologie di servizio al mercato stesso;	Si rileva che detta modifica si pone in coerenza e coordinamento con quanto previsto dall'articolo 39, comma 2.
g) mercato stagionale: quello di durata non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi;	g) mercato stagionale: quello di durata non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi;	
h) mercato straordinario: quello che si svolge in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegato ad altri eventi particolari;	h) mercato straordinario: quello che si svolge in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegato ad altri eventi particolari;	
i) mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico: quello che si svolge anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico o privato in convenzione con il Comune, avente in particolare come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti: l'antiquariato, l'oggettistica antica, le cose vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili;	i) mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico: quello che si svolge anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico o privato in convenzione con il Comune, avente in particolare come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti: l'antiquariato, l'oggettistica antica, le cose vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili;	

stampe, gli oggetti da collezione e simili;		
j) mercatini degli hobbisti: i mercati e le fiere e le altre manifestazioni comunque denominate sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità o eventualmente su aree private espressamente autorizzate a tal fine dal Comune medesimo;	j) mercatini degli hobbisti: i mercati e le fiere e le altre manifestazioni comunque denominate sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità o eventualmente su aree private espressamente autorizzate a tal fine dal Comune medesimo;	
k) mercato riservato agli imprenditori agricoli: mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1, comma 1065, ella legge 27 dicembre, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);	k) mercato riservato agli imprenditori agricoli: mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1, comma 1065, ella legge 27 dicembre, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);	In merito a questa lettera k) sono pervenute alcune osservazioni da parte della Federazione Regionale Coldiretti Umbria sulle quali sono stata sviluppate alcune brevi considerazioni contenute nel documento allegato alla presente tabella al quale si rinvia per quanto di interesse.
l) posteggio: la parte di area pubblica o privata di cui il Comune ha la disponibilità che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività;	l) posteggio: la parte di area pubblica o privata di cui il Comune ha la disponibilità che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività;	
m) posteggio isolato o fuori mercato: uno o più posteggi fuori mercato dati in concessione su area pubblica ubicati in zone non individuabili come mercati;	m) posteggio isolato o fuori mercato: uno o più posteggi fuori mercato dati in concessione su area pubblica ubicati in zone non individuabili come mercati;	
n) fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;	n) fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;	

o) fiera specializzata: la manifestazione dove per il novanta per cento dei posteggi, le merceologie merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il dieci per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa;	o) fiera specializzata: la manifestazione dove per il novanta per cento dei posteggi, le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il dieci per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa;	
p) mercato o fiera del commercio equo e solidale: quelli riservati a coloro che sono iscritti nel registro degli operatori del COMES (Commercio equo e solidale) di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 febbraio 2007, n. 3 (Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria) o nel registro dei Gruppi di acquisto solidale e popolare di cui alla legge regionale del 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto "GASP" e per la promozione agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità);	p) mercato o fiera del commercio equo e solidale: quelli riservati a coloro che sono iscritti nel registro degli operatori del COMES (Commercio equo e solidale) di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 febbraio 2007, n. 3 (Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria) o nel registro dei Gruppi di acquisto solidale e popolare di cui alla legge regionale del 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto "GASP" e per la promozione agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità);	Si rileva che la l.r. 3/2007 citata in questa lettera p) compare nell'elenco delle abrogazioni di cui all'articolo 98 del Testo unico.
q) fiera promozionale: la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;	q) fiera promozionale: la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;	
r) spunta in un mercato o in una fiera: l'appello per l'assegnazione dei posteggi liberi;	r) spunta in un mercato o in una fiera: l'appello per l'assegnazione dei posteggi liberi;	
s) presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività;	s) presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività;	

t) presenze di spunta in un mercato o in una fiera: il numero di volte che l'operatore si è presentato senza aver avuto la possibilità di svolgere l'attività.	t) presenze di spunta in un mercato o in una fiera: il numero di volte che l'operatore si è presentato senza aver avuto la possibilità di svolgere l'attività.
Art. 39.	Art. 3
Caratteristiche ed articolazione merceologica delle manifestazioni.	Caratteristiche ed articolazione merceologica delle manifestazioni.
1. I mercati, in relazione al periodo di svolgimento, si suddividono in:	1. I mercati, in relazione al periodo di svolgimento, si suddividono in:
a) permanenti, qualora si svolgano in tutto il corso dell'anno;	a) permanenti, qualora si svolgano in tutto il corso dell'anno;
b) stagionali, qualora si svolgano per un periodo non inferiore a un mese né superiore a sei mesi l'anno.	b) stagionali, qualora si svolgano per un periodo non inferiore a due mesi né superiore a sei mesi l'anno.
2. I Comuni possono prevedere l'articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati oppure istituire fuori mercato, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione, nonché prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno l'ottanta per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini.	2. I Comuni possono prevedere l'articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati oppure istituire fuori mercato, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione, nonché prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno l'ottanta per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini.
	Si rileva che questa disposizione potrebbe porsi in contrasto con quanto previsto in materia di liberalizzazioni dall'articolo 3, commi 8 e 9 del D.L. 138/2011 (<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>) e dall'articolo 34, comma 3 del D.L. 201/2011 (<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>) a tenore dei quali le Regioni devono adeguare la legislazione di loro competenza ai principi e alle regole secondo cui sono abrogate tutte le restrizioni concernenti, tra le altre cose, anche la <u>limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti.</u>

	In materia si rammenta comunque che l'articolo 3, comma 1 del citato D.L. 138/2011 stabilisce che le Regioni entro il 30 settembre 2012 debbano adeguare i loro ordinamenti al principio secondo cui <u>l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:</u> a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale; d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica. Si riporta anche il contenuto dell'articolo 31 del D.L. 201/2011 il quale al comma 2 stabilisce che: “Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi
--	--

		commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, <u>esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali</u>. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012”. Si rammenta infine che la normativa statale in punto di liberalizzazioni rientra nella materia di <u>“tutela della concorrenza”</u>, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, di talchè la disposizione sopra citata di cui al comma 2 potrebbe sollevare problematiche di legittimità costituzionale.
3. Al fine di consentire, nell'ambito di cui alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, titolo V, un monitoraggio sull'andamento del commercio su aree pubbliche nonché un'uniformità a livello regionale la Giunta regionale può individuare categorie di prodotti al fine della ripartizione merceologica dei posteggi nelle fiere e nei mercati.	3. Al fine di consentire, nell'ambito di cui alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, titolo V, un monitoraggio sull'andamento del commercio su aree pubbliche nonché un'uniformità a livello regionale la Giunta regionale può individuare categorie di prodotti al fine della ripartizione merceologica dei posteggi nelle fiere e nei mercati.	Si fa presente che non è chiaro questo riferimento “all'ambito dell'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 15”. Si suggerisce quindi di specificare meglio il collegamento tra il contenuto di questa disposizione e le competenze del citato Osservatorio. Si suggerisce comunque di eliminare le parole “Titolo I, Capo IV,”.
4. Per il soddisfacimento di specifiche esigenze i Comuni possono prevedere l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato, appositamente individuati.	4. Per il soddisfacimento di specifiche esigenze i Comuni possono prevedere l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato, appositamente individuati.	
5. I Comuni possono istituire mercati e	5. I Comuni possono istituire mercati e fiere	

fiere specializzate nella vendita di prodotti dell'antiquariato, anticherie ed usato, anche con la partecipazione di soggetti diversi dagli operatori su aree pubbliche appartenenti alle categorie degli operatori al dettaglio in sede fissa, degli artigiani regolarmente iscritti all'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 o dei soggetti autorizzati all'esercizio dei mestieri girovagli ai sensi dell'art. 121 del T.U.L.P.S., nonché dei collezionisti e hobbysti nell'ambito del quaranta per cento dei posteggi previsti.	specializzate nella vendita di prodotti dell'antiquariato, anticherie ed usato, anche con la partecipazione di soggetti diversi dagli operatori su aree pubbliche appartenenti alle categorie degli operatori al dettaglio in sede fissa, degli artigiani regolarmente iscritti all'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 o dei soggetti autorizzati all'esercizio dei mestieri girovagli ai sensi dell'art. 121 del T.U.L.P.S., nonché dei collezionisti e hobbysti nell'ambito del quaranta per cento dei posteggi previsti.
Art. 40.	Art. 4
Commercio su aree pubbliche.	Commercio su aree pubbliche.
1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o da società di persone o capitali secondo le seguenti tipologie:	1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o da società di persone o capitali secondo le seguenti tipologie:
a) su posteggi dati in concessione;	a) su posteggi dati in concessione;
b) in forma itinerante.	b) in forma itinerante.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdotta dal Comune e su qualsiasi area pubblica appositamente individuata e autorizzata dal Comune, nonché su aree private adeguatamente attrezzate, concesse in uso pubblico o a tal fine	2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdotta dal Comune e su qualsiasi area pubblica appositamente individuata e autorizzata dal Comune, nonché su aree private adeguatamente attrezzate, concesse in uso pubblico o a tal fine espressamente autorizzate, secondo le modalità stabilite dal Comune.

espressamente autorizzate, secondo le modalità stabilite dal Comune.		
Art. 41.	Art. 4-bis	
Autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.	Autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche	
1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, se effettuato su posteggio dato in concessione, ed a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), se effettuato in forma itinerante.	1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, se effettuato su posteggio dato in concessione, ed a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), se effettuato in forma itinerante.	
2. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, il contenuto della domanda di autorizzazione e della SCIA di cui al comma 1.	2. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, il contenuto della domanda di autorizzazione e della SCIA di cui al comma 1.	
3. È ammessa la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione o dell'abilitazione di cui all'articolo 45 da parte di altro soggetto, purché sia un familiare coadiutore iscritto all'I.N.P.S., un dipendente, un socio lavoratore ed abbia con sé, durante le attività di vendita, apposita procura, data e con sottoscrizione autentica, e l'originale dell'autorizzazione o della SCIA. Nel caso di sostituzione per malattia non superiore a sei mesi, comprovata da certificato medico, non è necessario che il familiare risulti un coadiutore iscritto all'I.N.P.S..	3. È ammessa la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione o dell'abilitazione di cui all'articolo 8 da parte di altro soggetto, purché sia un familiare coadiutore iscritto all'I.N.P.S., un dipendente, un socio lavoratore ed abbia con sé, durante le attività di vendita, apposita procura, data e con sottoscrizione autentica, e l'originale dell'autorizzazione o della SCIA. Nel caso di sostituzione per malattia non superiore a sei mesi, comprovata da certificato medico, non è necessario che il familiare risulti un coadiutore iscritto all'I.N.P.S.	
4. L'esercizio del commercio disciplinato dalla	4. L'esercizio del commercio disciplinato dalla	

presente legge nelle aree demaniali non comunali è soggetto a previo nulla osta delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.	presente legge nelle aree demaniali non comunali è soggetto a previo nulla osta delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.
5. Nel territorio umbro l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei Paesi dell'Unione europea di provenienza, alle condizioni di cui alla presente legge.	5. Nel territorio umbro l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei Paesi dell'Unione europea di provenienza, alle condizioni di cui alla presente legge.
	TITOLO II
	Disciplina delle autorizzazioni
	Art. 5
Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio.	Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio.
1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal Comune in cui ha sede il posteggio, secondo le procedure e i criteri di cui all'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). La Giunta regionale, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, stabilisce con proprio atto ulteriori criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree	1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal Comune in cui ha sede il posteggio, secondo le procedure e i criteri di cui all'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). La Giunta regionale, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, stabilisce con proprio atto ulteriori criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree

stabilisce con proprio atto ulteriori criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, correlati alla qualità dell'offerta o alla tipologia del servizio fornito.	pubbliche, correlati alla qualità dell'offerta o alla tipologia del servizio fornito.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:	2. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:
a) all'esercizio nell'ambito del territorio regionale itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;	a) all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;
b) alla partecipazione alle fiere.	b) alla partecipazione alle fiere.
3. Lo scambio consensuale dei posteggi è ammesso purché gli operatori effettuino la relativa comunicazione al Comune sede del posteggio, il quale nei trenta giorni successivi provvede all'aggiornamento delle autorizzazioni indicando il periodo di durata dello scambio.	3. Lo scambio consensuale dei posteggi è ammesso purché gli operatori effettuino la relativa comunicazione al Comune sede del posteggio, il quale nei trenta giorni successivi provvede all'aggiornamento delle autorizzazioni indicando il periodo di durata dello scambio.
Art. 43.	Art. 6
Concessione di posteggio.	Concessione di posteggio.
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato il Comune predispone	1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato il Comune predispone

appositi bandi e li invia, entro il primo lunedì di ciascun mese, alla redazione del Bollettino ufficiale telematico della Regione, che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.	ciascun mese, alla redazione del Bollettino ufficiale telematico della Regione, che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.	
2. La concessione di posteggio nei mercati, ivi compresi i posteggi isolati, o nella fiera ha una durata pari a dodici anni, salvo diversa durata stabilita dal Comune, comunque non inferiore a sette anni, determinata sulla base delle esigenze medie di investimento collegate alle caratteristiche dei posteggi interessati.	2. La concessione di posteggio nei mercati, ivi compresi i posteggi isolati, o nella fiera ha una durata pari a dodici anni, salvo diversa durata stabilita dal Comune, comunque non inferiore a sette anni, determinata sulla base delle esigenze medie di investimento collegate alle caratteristiche dell'insieme dei posteggi interessati.	
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'intesa di cui all'articolo 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a settanta, nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, o a cento, nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiori. Salvo diversa determinazione da parte del Comune, analoghi limiti trovano applicazione anche nel caso di fiere.	3. Nel rispetto di quanto previsto dall'intesa di cui all'articolo 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a settanta, nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, o a cento, nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiori. Salvo diversa determinazione da parte del Comune, analoghi limiti trovano applicazione anche nel caso di fiere.	

da parte del Comune, analoghi limiti trovano applicazione anche nel caso di fiere.		
4. Il Comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione di cui al comma 1 nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dall'intesa di cui al comma 5 del d.lgs. 59/2010 nonché dell'accertata regolarità contributiva, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali e contributivi.	4. Il Comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione di cui al comma 1 nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dall'intesa di cui all'articolo 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010 nonché dell'accertata regolarità contributiva, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali e contributivi.	
5. Al fine del rilascio dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, nelle fiere e nei mercati, il Comune tiene conto dei criteri di cui al comma 4.	5. Al fine del rilascio dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi il Comune tiene conto dei criteri di cui al comma 4.	
6. La registrazione delle presenze nel mercato e nelle fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.	6. La registrazione delle presenze nel mercato e nelle fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.	
7. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.	7. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.	
8. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione per l'intera	8. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione per l'intera manifestazione.	

manifestazione.		
9. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione pari a una partecipazione pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione, salvo diversa determinazione da parte del comune.	9. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.	Si rileva che, rispetto a quanto prevede il comma 9 dell'articolo 6 della l.r. 6/2000, è stata aggiunta la possibilità per il Comune di esprimere una diversa valutazione sul punto. La modifica pare di carattere sostanziale e non sembra rispondere ad esigenze di semplificazione di cui ai principi dettati dall'articolo 6 della l.r. 8/2011, di talchè si suggerisce di chiarire le motivazioni della stessa.
10. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo le autorizzazioni ed i relativi posteggi:	10. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo le autorizzazioni ed i relativi posteggi:	
a) per gli imprenditori agricoli, singoli e associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) che esercitano la vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 58);	a) per gli imprenditori agricoli, singoli e associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) che esercitano la vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 58);	
b) per soggetti disagiati di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104	b) per soggetti disagiati di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per	

(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e per associazioni di commercio equo e solidale senza fini di lucro e formalmente riconosciute, nel limite complessivo del tre per cento dei posteggi del mercato e comunque con un minimo garantito di un posteggio per ciascuna di dette due categorie qualora il mercato superi i trenta posteggi complessivamente.	l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e per associazioni di commercio equo e solidale senza fini di lucro e formalmente riconosciute, nel limite complessivo del tre per cento dei posteggi del mercato e comunque con un minimo garantito di un posteggio per ciascuna di dette due categorie qualora il mercato superi i trenta posteggi complessivamente.	Si fa presente anche in questo caso che la corrispondente l.r. 3/2007 sul commercio equo e solidale risulta abrogata dallo stesso Testo unico.
11. Le assegnazioni di posteggi agli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) del comma 10 sono disciplinate dalle normative applicabili all'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli.	11. Le assegnazioni di posteggi agli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) del comma 10 sono disciplinate dalle normative applicabili all'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli.	Per chiarezza si fa presente che la normativa applicabile richiamata in questo comma riguarda l'articolo 4, comma 4 del D.Lgs. 228/2001 e l'articolo 28 comma 15 del D.Lgs. 114/98.
Art. 44.	Art. 7	
Subingresso nelle autorizzazioni su posto fisso.	Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A.	
1. Nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di cui all'articolo 42, il subentrante può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione al Comune sede del posteggio, del subingresso, unitamente all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti soggettivi, allegandovi l'autorizzazione originale e copia dell'atto di cessione.	1. Nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di cui all'articolo 5, il subentrante può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione al Comune sede del posteggio, del subingresso, unitamente all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti soggettivi, allegandovi l'autorizzazione originale e copia dell'atto di cessione.	

allegandovi l'autorizzazione originale e copia dell'atto di cessione.		
2. La comunicazione di cui al comma 1, deve intervenire entro un anno dalla data di stipula dell'atto. In attesa del rilascio del nuovo titolo del nuovo titolo l'attività è svolta sulla base di copia dell'autorizzazione originale e della comunicazione di subingresso.	2. La comunicazione di cui al comma 1, deve intervenire entro un anno dalla data di stipula dell'atto. In attesa del rilascio del nuovo titolo l'attività è svolta sulla base di copia dell'autorizzazione originale e della comunicazione di subingresso.	
3. Nel caso di trasferimento per causa di morte la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, anche in mancanza dei requisiti soggettivi, e previa comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.	3. Nel caso di trasferimento per causa di morte la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, anche in mancanza dei requisiti soggettivi, e previa comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.	
4. In tutti i casi di subingresso i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al subentrante, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese, salvo diversa previsione comunale adottata ai sensi dell'intesa di cui all'art. 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010.	4. In tutti i casi di subingresso i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al subentrante, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese.	Si rileva che, rispetto a quanto prevede il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 6/2000, è stata aggiunta la possibilità da parte del Comune di esprimere altra previsione adottata ai sensi dell'intesa di cui all'articolo 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010. L'integrazione pare di carattere sostanziale e non sembra rispondere ad esigenze di semplificazione di cui ai principi dettati dall'articolo 6 della l.r. 8/2011, di talchè si suggerisce di chiarire le motivazioni della stessa.
5. Nel caso in cui l'operatore sia autorizzato a svolgere l'attività in più giorni alla settimana	5. Nel caso in cui l'operatore sia autorizzato a svolgere l'attività in più giorni alla settimana nel	

settimana nel medesimo mercato o posteggio isolato, individuati come unica manifestazione nel provvedimento istitutivo, la cessione dell'attività concerne necessariamente tutti i suddetti giorni.	medesimo mercato o posteggio isolato, individuati come unica manifestazione nel provvedimento istitutivo, la cessione dell'attività concerne necessariamente tutti i suddetti giorni.	
6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione su posto fisso, questi ne dà comunicazione entro 30 giorni al Comune sede di posteggio che provvede alle necessarie annotazioni.	6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di cui all'articolo 5, questi ne dà comunicazione entro 30 giorni al Comune sede di posteggio che provvede alle necessarie annotazioni.	
7. Nel caso di subingresso relativo a posteggi riservati ai soggetti di cui all'art. 43, comma 10, lettera b) l'autorizzazione ed il posteggio sono reintestati esclusivamente a soggetti aventi le medesime caratteristiche del dante causa.	7. Nel caso di subingresso relativo a posteggi riservati ai soggetti di cui all'art. 6, comma 8, lettera b) l'autorizzazione ed il posteggio sono reintestati esclusivamente a soggetti aventi le medesime caratteristiche del dante causa.	
8. Le disposizioni relative al subingresso si applicano, in quanto compatibili, anche al conferimento di azienda in società.	8. Le disposizioni relative al subingresso si applicano, in quanto compatibili, anche al conferimento di azienda in società.	
Art. 45.	Art. 8	
Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante.	Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante.	
1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a SCIA, trasmessa al Comune in cui il richiedente, persona fisica o persona giuridica, intende avviare l'attività.	1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a SCIA, trasmessa al Comune in cui il richiedente, persona fisica o persona giuridica, intende avviare l'attività.	
2. L'attività di vendita di prodotti	2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è	

alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 71, commi 6 e 6-bis del D.Lgs. 59/2010 e dalle disposizioni in materia igienico-sanitaria vigenti.	soggetta al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 71, commi 6 e 6-bis del D.Lgs. 59/2010 e dalle disposizioni in materia igienico-sanitaria vigenti.	
3. La SCIA di cui al comma 1 abilita anche:	3. La SCIA di cui al comma 1 abilita anche:	
a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di svago;	a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;	
b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;	b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;	
c) alla partecipazione alle fiere.	c) alla partecipazione alle fiere.	
4. Ogni abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante è riferita alla singola persona fisica ovvero, in caso di società, al soggetto legale rappresentante o ai soci amministratori o prestatori di lavoro. Il medesimo soggetto non può essere intestatario di più di un titolo abilitante all'esercizio dell'attività in forma itinerante.	4. Ogni abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante è riferita alla singola persona fisica ovvero, in caso di società, al soggetto legale rappresentante o ai soci amministratori o prestatori di lavoro. Il medesimo soggetto non può richiedere più di una autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante.	
5. L'esercizio del commercio in forma itinerante si effettua al di fuori dei posteggi eventualmente assegnati, con soste nel medesimo punto aventi durata non superiore ad un'ora, senza porre a terra	5. L'esercizio del commercio in forma itinerante si effettua al di fuori dei posteggi eventualmente assegnati, con soste nel medesimo punto aventi durata non superiore ad un'ora, senza porre a terra	Si fa presente che questa disposizione potrebbe porsi in contrasto con quanto prevede l'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. 223/2006 laddove è indicato che <u>tutte le attività</u>

durata non superiore ad un'ora, senza porre a terra la merce in vendita, con obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri decorso detto periodo e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata. I limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore.	la merce in vendita, con obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri decorso detto periodo e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata. I limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore.	commerciali sono svolte senza le prescrizioni relative al rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio, nonché con l'articolo 34 comma 3 lettera b) del D.L. 201/2011 secondo il quale sono abrogate le restrizioni concernenti l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica. Si tenga conto che, tuttavia, questa disposizione è stata introdotta dalla l.r. 10/2013 che ha modificato l'articolo 8 della l.r. 6/2000 e non è stata oggetto di impugnativa costituzionale.
6. Nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'esercizio dell'attività in forma itinerante, il subentrante può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione di subingresso al Comune che ha ricevuto la SCIA. La comunicazione di subingresso deve contenere l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi con allegata copia della SCIA originaria e dell'atto di cessione. Si applica anche al subingresso nelle abilitazioni all'esercizio dell'attività in forma itinerante quanto disposto ai commi 2, 3, 4 e 7 dell'articolo 7.	6. Nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante, il subentrante può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione di subingresso al Comune che ha ricevuto la SCIA. La comunicazione di subingresso deve contenere l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi con allegata copia della SCIA originaria e dell'atto di cessione. Si applica anche al subingresso nelle abilitazioni all'esercizio dell'attività in forma itinerante quanto disposto ai commi 2, 3, 4 e 7 dell'articolo 44.	

Art. 46.	Art. 8-bis	
Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari.	Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari.	
1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.	1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.	
2. L'attività di somministrazione dei prodotti alimentari, anche se esercitata da imprenditori agricoli o artigiani abilitati all'esercizio della propria attività su aree e suolo pubblico, è soggetta al rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di somministrazione di alimenti e bevande e delle disposizioni in materia igienico-sanitaria.	2. L'attività di somministrazione dei prodotti alimentari, anche se esercitata da imprenditori agricoli o artigiani abilitati all'esercizio della propria attività su aree e suolo pubblico, è soggetta al rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di somministrazione di alimenti e bevande e delle disposizioni in materia igienico-sanitaria.	
3. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.	3. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.	
Art. 47.	Art. 8-ter	

Hobbisti.	Hobbisti .	
1. Ai fini del presente testo unico, sono hobbisti i soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di duecentocinquanta euro. Essi possono operare solo nei mercatini degli hobbisti di cui all'articolo 38, comma 1, lettere i) e j), senza l'autorizzazione o la SCIA di cui agli articoli 42 e 45, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1 del d.lgs. 59/2010. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto. Per l'esposizione dei prezzi si applica quanto previsto dalla normativa dettata in materia. Il Comune, nel regolamento di cui all'articolo 54 può riservare posteggi agli hobbisti in altre fiere o mercati.	1. Ai fini della presente legge, sono hobbisti i soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di duecentocinquanta euro. Essi possono operare solo nei mercatini degli hobbisti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere i) e j), senza l'autorizzazione o la SCIA di cui agli articoli 5 e 8, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1 del D.Lgs. 59/2010. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto. Per l'esposizione dei prezzi si applica quanto previsto dalla normativa dettata in materia. Il Comune, nel regolamento di cui all'articolo 13 può riservare posteggi agli hobbisti in altre fiere o mercati.	
2. Gli hobbisti devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune dove si svolge il primo mercatino scelto. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 71,	2. Gli hobbisti devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune dove si svolge il primo mercatino scelto. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1 del D.Lgs. 59/2010.	

comma 1 del d.lgs. 59/2010.		
3. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo.	3. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo.	
4. Il tesserino è vidimato dal Comune che organizza il mercatino di cui al comma 1 prima dell'assegnazione del posteggio con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti.	4. Il tesserino è vidimato dal Comune che organizza il mercatino di cui al comma 1 prima dell'assegnazione del posteggio che è effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti.	
5. Gli hobbisti autorizzati secondo le modalità di cui al comma 2 possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l'anno su tutto il territorio umbro. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione.	5. Gli hobbisti autorizzati secondo le modalità di cui al comma 2 possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l'anno su tutto il territorio umbro. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione.	
6. La mancanza del tesserino di cui al comma 2 o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento comporta l'applicazione della sanzione del pagamento di una somma da euro duecentocinquanta ad euro millecinquecento, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse.	6. La mancanza del tesserino di cui al comma 2 o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento comporta l'applicazione della sanzione del pagamento di una somma da euro duecentocinquanta ad euro millecinquecento, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse.	Si rileva che occorre correggere questo comma dal punto di vista linguistico con la sostituzione delle parole "al" e "alla" con le parole "il" e "la".

merci ed alla successiva confisca delle stesse.		
7. In caso di assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza, oppure di vendita, con un prezzo superiore a uro duecentocinquanta, si applica la sanzione del pagamento di una somma da euro millecinquecento.	7. In caso di assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza, oppure di vendita, con un prezzo unitario superiore a euro duecentocinquanta, si applica la sanzione del pagamento di una somma da euro duecentocinquanta ad euro millecinquecento.	
Art. 48.	Art. 8-quater	
Obbligo di regolarità contributiva.	Obbligo di regolarità contributiva	
1. Il rilascio, la cessione e la reintestazione delle autorizzazioni e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sono soggette alla sussistenza della regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1176 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)).	1. Il rilascio, la cessione e la reintestazione delle autorizzazioni e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sono soggette alla sussistenza della regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1176, della L. 296/2006.	
2. La reintestazione dell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata alla verifica della sussistenza della regolarità contributiva in capo al cessionario e in capo al cedente.	2. La reintestazione dell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata alla verifica della sussistenza della regolarità contributiva in capo al cessionario e in capo al cedente.	

3. I titolari delle imprese esercenti il commercio su area pubblica, nei casi di cui al comma 1, ovvero dietro richiesta dell'incaricato del Comune competente, sede del posto assegnato o da assegnare in quanto vacante, presentano apposita dichiarazione con la quale forniscono i propri dati ai fini della identificazione dell'impresa e della verifica della propria situazione di regolarità contributiva. Entro trenta giorni dall'accertamento della regolarità contributiva il Comune ne dà comunicazione all'interessato.	3. I titolari delle imprese esercenti il commercio su area pubblica, nei casi di cui al comma 1, ovvero dietro richiesta dell'incaricato del Comune competente, sede del posto assegnato o da assegnare in quanto vacante, presentano apposita dichiarazione con la quale forniscono i propri dati ai fini della identificazione dell'impresa e della verifica della propria situazione di regolarità contributiva. Entro trenta giorni dall'accertamento della regolarità contributiva il Comune ne dà comunicazione all'interessato.	
4. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 28, comma 2-bis del D.Lgs. 114/1998, stabilisce, con regolamento, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative, i Comuni, l'INPS e l'INAIL, procedure e modalità per la verifica della regolarità contributiva.	4. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 28, comma 2-bis del D.Lgs. 114/1998, stabilisce, con regolamento, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative, i Comuni, l'INPS e l'INAIL, procedure e modalità per la verifica della regolarità contributiva.	
5. Nell'ambito della banca dati di cui all'art. 3, comma 3, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del presente testo unico, stipula apposita convenzione con le articolazioni regionali di INPS e INAIL, e con ANCI Umbria, al fine di effettuare per via telematica la verifica della regolarità contributiva, attraverso		Si rileva che, rispetto alla originaria previsione prevista dalla l.r. 6/2000, è stato introdotta questa disposizione relativa alle convenzioni da stipulare tra la Giunta regionale e INPS, INAIL e ANCI al fine di effettuare per via telematica la verifica della regolarità contributiva. Si tratta di una modifica di carattere sostanziale che, tuttavia, può essere ritenuta coerente con i

l'acquisizione di un elenco delle posizioni regolari e di un elenco delle posizioni irregolari.		principi di semplificazione di cui all'articolo 6 l.r. 8/2011.
Art. 49.	Art. 8-quinquies	
Regolarizzazione e decadenza.	Sospensione e decadenza.	
1. Il Comune, nel caso di accertata irregolarità contributiva dell'impresa, intima al titolare dell'autorizzazione o dell'abilitazione di provvedere a regolarizzare la propria posizione entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del relativo provvedimento. Il Comune provvede a rilasciare e trasmettere all'interessato la comunicazione di cui all'articolo 48, comma 3, secondo periodo, entro trenta giorni dall'avvenuta regolarizzazione.	1. Il Comune, nel caso di accertata irregolarità contributiva dell'impresa, sospende la validità dell'autorizzazione e dell'abilitazione fino alla avvenuta regolarizzazione della posizione dell'operatore, che deve avvenire nei successivi centottanta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'avvenuta sospensione. Il Comune provvede a rilasciare e trasmettere all'interessato la comunicazione di cui all'articolo 8-quater, comma 3, secondo periodo, entro trenta giorni dall'avvenuta regolarizzazione.	Si rileva che con questo articolo 49, per coloro che (al contrario dei soggetti di cui all'articolo 48) siano già in possesso dell'autorizzazione o dell'abilitazione, viene previsto un procedimento di regolarizzazione contributiva diverso rispetto a quello previsto dall'articolo 8 quinquies della l.r. 6/2000. In particolare, nel caso di accertata irregolarità contributiva dell'impresa, viene eliminata la sospensione della validità dell'autorizzazione e viene invece prevista l'intimazione alla regolarizzazione entro il termine di tre mesi . Si tratta di una modifica di carattere sostanziale di cui non si dà conto nella relazione introduttiva e che non risponde ai principi dettati dall'articolo 6 della l.r. 8/2011 in punto di redazione dei testi unici.
2. Nel caso in cui ad accertare l'irregolarità è un Comune di esercizio diverso da quello di rilascio dell'autorizzazione o dell'abilitazione o dello stesso provvedimento, lo stesso provvede ad informare il Comune interessato per gli adempimenti di cui al comma 1.	2. Nel caso in cui ad accertare l'irregolarità è un Comune di esercizio diverso da quello di rilascio dell'autorizzazione o dell'abilitazione, lo stesso provvede ad informare il Comune interessato per gli adempimenti di cui al comma 1.	
3. L'abilitazione, l'autorizzazione e la concessione di posteggio si intendono	3. L'abilitazione, l'autorizzazione e la concessione di posteggio si intendono decaduti qualora	

decaduti qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di cui al comma 1 ovvero nei casi di reiterata mancata presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 48, comma 3, primo periodo.	l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 1 ovvero nei casi di reiterata mancata presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8-quater, comma 3, primo periodo.	
Art. 50	Art. 9	
Decadenza, sospensione delle autorizzazioni e confisca.	Decadenza, sospensione delle autorizzazioni e confisca .	
1. L'autorizzazione è dichiarata decaduta:	1. L'autorizzazione è dichiarata decaduta:	
a) nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso di uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010;	a) nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso di uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010;	
b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data della comunicazione dell'avvenuto rilascio o del perfezionamento del silenzio-assenso, salvo proroga in caso di comprovata necessità;	b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data della comunicazione dell'avvenuto rilascio o del perfezionamento del silenzio-assenso, salvo proroga in caso di comprovata necessità;	
c) nel caso di subentrante non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010, che non li ottenga e non riprenda l'attività entro un anno dal subingresso, ai sensi del disposto	c) nel caso di subentrante non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010, che non li ottenga e non riprenda l'attività entro un anno dal subingresso, ai sensi del disposto degli articoli 22, comma 4, lettera b) e 30, comma 1, del decreto;	

degli articoli 22, comma 4, lettera b) e 30, comma 1, del decreto;		
d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di cui all'articolo 42 non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare .	d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di cui all'articolo 5 non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.	Si rileva che questo riferimento al servizio militare pare non porsi più in coerenza con l'eliminazione dell'obbligo della leva militare.
2. Il Comune, al verificarsi di una delle cause di decadenza di cui al comma 1, comunica all'interessato l'avvio del relativo procedimento fissando un termine per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, adotta i provvedimenti conseguenti.	2. Il Comune, al verificarsi di una delle cause di decadenza di cui al comma 1, comunica all'interessato l'avvio del relativo procedimento fissando un termine per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, adotta i provvedimenti conseguenti.	
3. L'autorizzazione è sospesa fino a venti giorni consecutivi dal Comune nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3, del decreto.	3. L'autorizzazione è sospesa fino a venti giorni consecutivi dal Comune nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3, del decreto.	
4. I Comuni predispongono le opportune misure atte a garantire la puntuale ed immediata applicazione della confisca delle attrezzature e delle merci nei casi di esercizio abusivo del commercio, ai sensi dell'articolo 29,	4. I Comuni predispongono le opportune misure atte a garantire la puntuale ed immediata applicazione della confisca delle attrezzature e delle merci nei casi di esercizio abusivo del commercio, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del decreto.	

comma 1 del decreto.		
5. Le merci confiscate possono essere devolute a fini assistenziali o di beneficenza.	5. Le merci confiscate possono essere devolute a fini assistenziali o di beneficenza.	
	TITOLO III	
	Programmazione del commercio su aree pubbliche	
	Art. 10	
	Parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche	
	[Abrogato].	
Art. 51.	Art. 11	
Criteri per l'istituzione di nuovi mercati e fiere.	Criteri per l'istituzione di nuovi mercati e fiere.	
1. I Comuni non possono procedere all'istituzione di nuovi mercati e fiere se non previo riordino, non previo riordino, riqualificazione, potenziamento o ammodernamento di quelli già esistenti, in presenza di idonee aree, il loro ampliamento dimensionale.	1. I Comuni non possono procedere all'istituzione di nuovi mercati e fiere se non previo riordino, riqualificazione, potenziamento o ammodernamento di quelli già esistenti, compreso, in presenza di idonee aree, il loro ampliamento dimensionale.	
2. I Comuni, anche su richiesta da parte di almeno il 60% degli operatori titolari di posteggio sul medesimo mercato, possono prevedere l'allungamento della durata del mercato protratta per l'intera giornata	1-bis. I Comuni, anche su richiesta da parte di almeno il 60% degli operatori titolari di posteggio sul medesimo mercato, possono prevedere l'allungamento della durata del mercato protratta per l'intera giornata e, su richiesta di almeno l'80% degli operatori titolari di posteggio,	

e, anche su richiesta di almeno l'80% degli operatori titolari di posteggio, l'istituzione di edizioni straordinarie del mercato medesimo nel numero massimo di 12 all'anno.	l'istituzione di edizioni straordinarie del mercato medesimo nel numero massimo di 12 all'anno.	
	2. La scelta del giorno e della data di svolgimento di nuove fiere e mercati è effettuata evitando sovrapposizioni con le iniziative dei Comuni contermini.	L'eliminazione di questo comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 6/2000 pare rispondere ai principi di liberalizzazione e di tutela della concorrenza.
3. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o nuove fiere, i Comuni tengono particolarmente conto:	3. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o nuove fiere, i Comuni tengono particolarmente conto:	
a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica;	a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica;	
b) dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio promuovendo, in particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di quartiere che limitino la necessità di mobilità degli utenti;	b) dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio promuovendo, in particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di quartiere che limitino la necessità di mobilità degli utenti;	
c) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;	c) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;	
d) delle esigenze di polizia stradale, ed in particolare, relative alla facilità di accesso degli operatori, anche con	d) delle esigenze di polizia stradale, ed in particolare, relative alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei	

automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;	consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;	
e) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate di trasporto pubblico;	e) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate di trasporto pubblico;	
f) delle esigenze di natura igienico - sanitaria e della possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonché della necessità di dotare ciascun mercato di servizi igienici;	f) delle esigenze di natura igienico - sanitaria e della possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonché della necessità di dotare ciascun mercato di servizi igienici;	
g) della dimensione complessiva degli spazi a disposizione, in relazione all'obiettivo di conseguire una dimensione minima dei posteggi pari, salvo diversa e motivata scelta del Comune nei centri storici, a mq. trentadue;	g) della dimensione complessiva degli spazi a disposizione, in relazione all'obiettivo di conseguire una dimensione minima dei posteggi pari, salvo diversa e motivata scelta del Comune nei centri storici, a mq. trentadue;	
h) della necessità di utilizzare, per i nuovi mercati, aree depolverizzate;	h) della necessità di utilizzare, per i nuovi mercati, aree depolverizzate;	
i) della disponibilità di aree private attrezzate e autorizzate dal Comune stesso in considerazione della insufficienza dei posti disponibili sui mercati e fiere esistenti.	h-bis) della disponibilità di aree private attrezzate e autorizzate dal Comune stesso in considerazione della insufficienza dei posti disponibili sui mercati e fiere esistenti.	
4. I Comuni possono istituire fiere o mercati specializzati nel rispetto di quanto previsto al comma 3 e solo previa indagine di mercato circa la capacità del	4. I Comuni possono istituire fiere o mercati specializzati nel rispetto di quanto previsto al comma 3 e solo previa indagine di mercato circa la capacità del presumibile bacino di utenza, nelle	L'eliminazione dell'ultima parte di questo comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 6/2000 pare rispondere ai principi di liberalizzazione e di tutela della concorrenza.

presumibile bacino di utenza, nelle sue componenti stanziale e turistica, a sostenere adeguatamente la creazione di iniziative a sostenere adeguatamente la creazione di iniziative a merceologie limitate.	sue componenti stanziale e turistica, a sostenere adeguatamente la creazione di iniziative a merceologie limitate, tenuto conto dell'esistenza di eventuali analoghe iniziative in altri comuni e del servizio offerto dalle altre forme di distribuzione.	
Art. 52.	Art. 12	
Soppressione, riconversione e qualificazione dei mercati.	Soppressione, riconversione e qualificazione dei mercati.	
1. La soppressione definitiva di mercati o fiere può essere disposta dai Comuni in presenza delle seguenti condizioni:	1. La soppressione definitiva di mercati o fiere può essere disposta dai Comuni in presenza delle seguenti condizioni:	
a) caduta sistematica della domanda;	a) caduta sistematica della domanda;	
b) numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità ed attrattività;	b) numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità ed attrattività;	
c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili.	c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili.	
2. Per finalità di riconversione e riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse, può essere disposto lo spostamento definitivo dei mercati o la loro soppressione per sostituzione con altri mercati, di loro soppressione per sostituzione con altri mercati, di maggiore o minore numero di posteggi, contestualmente istituiti. In tale evenienza l'assegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo, agli operatori già presenti nei mercati, con scelta effettuata sulla base dei criteri di cui all'art.	2. Per finalità di riconversione e riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse, può essere disposto lo spostamento definitivo dei mercati o la loro soppressione per sostituzione con altri mercati, di maggiore o minore numero di posteggi, contestualmente istituiti. In tale evenienza l'assegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo, agli operatori già presenti nei mercati, con scelta effettuata sulla base dei criteri di cui all'art.	

luogo, agli operatori già presenti nei mercati, con scelta effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 43, con conservazione integrale dell'anzianità maturata e senza necessità di esperimento della procedura di cui all'art. 43.	6 con conservazione integrale dell'anzianità maturata e senza necessità di esperimento della procedura di cui all'art. 6.	
3. I Comuni possono disporre, in via temporanea, per un massimo di sei mesi:	3. I Comuni possono disporre, in via temporanea, per un massimo di sei mesi:	
a) sospensioni di fiere e mercati, salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;	a) sospensioni di fiere e mercati, salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;	
b) trasferimenti di fiere mercati;	b) trasferimenti di fiere mercati;	
c) variazioni di data di svolgimento.	c) variazioni di data di svolgimento.	
4. La scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati è effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 51, comma 3, tenuto conto della necessità di favorire la graduale riorganizzazione in aree attrezzate.	4. La scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati è effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 11, comma 3, tenuto conto della necessità di favorire la graduale riorganizzazione in aree attrezzate.	
5. Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune, informati gli operatori in esso presenti con apposito bando, accoglie istanze di miglitoria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 43, senza necessità di esperimento della procedura di cui all'art. 6.	5. Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune, informati gli operatori in esso presenti con apposito bando, accoglie eventuali istanze di miglitoria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 6 senza necessità di esperimento della procedura di cui all'art. 6.	

assegnazione di cui all'art. 43.	6. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati i Comuni possono stipulare convenzioni con l'Azienda di promozione turistica, le Pro-loco, le istituzioni pubbliche, i consorzi o le cooperative di operatori su aree pubbliche, le Associazioni di categoria, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, con esclusione dell'affidamento dei compiti inerenti la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.	6. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati i Comuni possono stipulare convenzioni con l'Azienda di promozione turistica, le Pro-loco, le istituzioni pubbliche, i consorzi o le cooperative di operatori su aree pubbliche, le Associazioni di categoria, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, con esclusione dell'affidamento dei compiti inerenti la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.	
7. Per favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali, nei mercati con almeno trenta posteggi, in sede di nuova istituzione o di ampliamento dei posteggi, debbono prevedersi almeno due posteggi, destinati alla vendita di prodotti alimentari tipici di esclusiva provenienza regionale o di artigianato tipico umbro.	7. Per favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali, nei mercati con almeno trenta posteggi, in sede di nuova istituzione o di ampliamento dei posteggi, debbono prevedersi almeno due posteggi, destinati alla vendita di prodotti alimentari tipici di esclusiva provenienza regionale o di artigianato tipico umbro.	7. Per favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali, nei mercati con almeno trenta posteggi, in sede di nuova istituzione o di ampliamento dei posteggi, debbono prevedersi almeno due posteggi, destinati alla vendita di prodotti alimentari tipici di esclusiva provenienza regionale o di artigianato tipico umbro.	
Art. 53.	Art. 12-bis	Trasferimento dei mercati.	Trasferimento dei mercati.
1. Il trasferimento del mercato o della fiera, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di	1. Il trasferimento del mercato o della fiera, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono disposti dal Comune,		

svolgimento del mercato o della fiera sono disposti dal Comune, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.	sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.	
2. Il trasferimento del mercato o della fiera temporaneo o definitivo in altra sede o altro giorno è disposta dal Comune per:	2. Il trasferimento del mercato o della fiera temporaneo o definitivo in altra sede o altro giorno è disposta dal Comune per:	
a) motivi di pubblico interesse;	a) motivi di pubblico interesse;	
b) cause di forza maggiore;	b) cause di forza maggiore;	
c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, di traffico o igienico-sanitari.	c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, di traffico o igienico-sanitari.	
3. Qualora si proceda al trasferimento del mercato o della fiera in altra sede, il Comune per la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni tiene conto dei seguenti criteri:	3. Qualora si proceda al trasferimento del mercato o della fiera in altra sede, il Comune per la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni tiene conto dei seguenti criteri:	
a) anzianità di presenza su base annua. Nel caso di subentro, si considerano le presenze del cedente;	a) anzianità di presenza su base annua. Nel caso di subentro, si considerano le presenze del cedente;	
b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. In caso di acquisto di azienda, si considera la data di inizio dell'attività da parte dell'attività da	b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. In caso di acquisto di azienda, si considera la data di inizio dell'attività da parte dell'acquirente. In caso di affitto o di affidamento della gestione si considera la data di inizio	

dell'acquirente. In caso di affitto o di affidamento della gestione si considera la data di inizio dell'attività da parte del titolare. In fase di subentro nell'attività, per causa di morte o atto tra vivi, tra familiari si considera la data di inizio di attività del dante causa;	dell'attività da parte del titolare. In fase di subentro nell'attività, per causa di morte o atto tra vivi, tra familiari si considera la data di inizio di attività del dante causa;	
c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.	c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.	
4. Nel caso di trasferimento parziale del mercato o della fiera relativamente ai posteggi il Comune individua ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento. La riassegnazione dei posteggi è effettuata tenendo conto dei criteri di cui al comma 3.	4. Nel caso di trasferimento parziale del mercato o della fiera relativamente ai posteggi il Comune individua ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento. La riassegnazione dei posteggi è effettuata tenendo conto dei criteri di cui al comma 3.	
Art. 54.	Art. 13	
Provvedimenti comunali per il commercio sulle aree pubbliche.	Provvedimenti comunali per il commercio sulle aree pubbliche.	
1. I Comuni, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico, sentite le associazioni di categoria e quelle dei consumatori, procedono al riordino del settore del commercio ed in particolare provvedono:	1. I Comuni, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria e quelle dei consumatori provinciali, nelle loro rappresentanze locali se esistenti, procedono al riordino del settore del commercio ed in particolare provvedono:	

a) alla ricognizione delle fiere, mercati e posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare o razionalizzare, con relative date ed aree di svolgimento;	a) alla ricognizione delle fiere, mercati e posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare o razionalizzare, con relative date ed aree di svolgimento;
b) alle determinazioni in materia di ampiezza delle aree e numero ed ampiezza dei posteggi;	b) alle determinazioni in materia di ampiezza delle aree e numero ed ampiezza dei posteggi;
c) alle eventuali determinazioni di carattere merceologico, previa approfondita indagine delle esigenze;	c) alle eventuali determinazioni di carattere merceologico, previa approfondita indagine delle esigenze;
d) alla definizione di eventuali priorità integrative;	d) alla definizione di eventuali priorità integrative;
e) alle eventuali determinazioni di cui all'art. 43;	e) alle eventuali determinazioni di cui all'art. 15, comma 6;
f) alle determinazioni in materia di posteggi per operatori portatori di handicap, associazioni di commercio equo e solidale e produttori agricoli di cui al Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57);	f) alle determinazioni in materia di posteggi per operatori portatori di handicap, associazioni di commercio equo e solidale, produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59;
g) alla determinazione delle aree o dei periodi o di aree e periodi in cui concedere posteggi alle associazioni sportive, di volontariato o pro - loco per l'esercizio delle attività commerciali o di raccolta fondi in conformità alle leggi che le regolano;	g) alla determinazione delle aree o dei periodi o di aree e periodi in cui concedere posteggi alle associazioni sportive, di volontariato o pro - loco per l'esercizio delle attività commerciali o di raccolta fondi in conformità alle leggi che le regolano;

conformità alle leggi che le regolano;		
h) alle determinazioni in materia di commercio in forma itinerante;	h) alle determinazioni in materia di commercio in forma itinerante;	
i) alle determinazioni in materia di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;	i) alle determinazioni in materia di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;	
j) alla determinazione degli orari di vendita;	j) alla determinazione degli orari di vendita;	Si veda quanto già indicato con riferimento all'eliminazione dell'articolo 18 della l.r. 6/2000 in relazione alla liberalizzazione degli orari di vendita.
k) alle norme procedurali, ai sensi dell'art. 28, comma 16, del decreto, comprese quelle relative al rilascio, sospensione, revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio;	k) alle norme procedurali, ai sensi dell'art. 28, comma 16, del decreto, comprese quelle relative al rilascio, sospensione, revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio;	
l) alla ricognizione ed al riordino delle concessioni di posteggio;	l) alla ricognizione ed al riordino delle concessioni di posteggio;	
m) alla definizione dei criteri di attribuzione dei posteggi fuori mercato;	m) alla definizione dei criteri di attribuzione dei posteggi fuori mercato;	
n) alla definizione dei criteri di computo delle presenze;	n) alla definizione dei criteri di computo delle presenze;	
o) al riordino ed all'eventuale ricostruzione delle graduatorie di presenza;	o) al riordino ed all'eventuale ricostruzione delle graduatorie di presenza;	

p) alle eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate, ai sensi dell'art. 28, comma 17 del decreto.	p) alle eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate, ai sensi dell'art. 28, comma 17 del decreto.	
2. I Comuni stabiliscono:	2. I Comuni stabiliscono:	
a) la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;	a) la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;	
b) le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;	b) le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;	
c) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi;	c) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi;	
d) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;	d) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;	
e) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita.	e) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita.	Si veda quanto già osservato in punto di liberalizzazioni introdotte con la normativa statale.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere vietato dai Comuni solo in aree previamente determinate, per motivi di tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano ed altri motivi di pubblico	3. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere vietato dai Comuni solo in aree previamente determinate, per motivi di tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano ed altri motivi di pubblico	

urbano ed altri motivi di pubblico interesse.	interesse.	
4. I Comuni, anche mediante accordi intercomunali, sentite le associazioni di categoria provinciali, nelle loro rappresentanze locali se esistenti, possono individuare, in via generale o in presenza di determinate condizioni, appositi percorsi ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, nonché le distanze minime da rispettare nei confronti di mercati o fiere nei giorni di svolgimento.	4. I Comuni, anche mediante accordi intercomunali, sentite le associazioni di categoria provinciali, nelle loro rappresentanze locali se esistenti, possono individuare, in via generale o in presenza di determinate condizioni, appositi percorsi ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, nonché le distanze minime da rispettare nei confronti di mercati o fiere nei giorni di svolgimento.	Con riferimento alla parte evidenziata di questo comma 4, ci si riporta a quanto già sottolineato in punto di liberalizzazioni dettate dalla normativa statale e, in particolare, a quanto prevede l'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. 223/2006 laddove è indicato che tutte le attività commerciali sono svolte senza le prescrizioni relative al rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio, nonché a quanto prevede l'articolo 34 comma 3 lettera b) del D.L. 201/2011 secondo il quale sono abrogate le restrizioni concernenti l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica.
5. La Regione stabilisce norme valevoli per i casi in cui i Comuni non ottemperino nei previsti termini agli obblighi di cui al presente articolo e abbiano provveduto.	5. La Regione stabilisce norme valevoli per i casi in cui i Comuni non ottemperino nei previsti termini agli obblighi di cui al presente articolo e fintantoché non vi abbiano provveduto.	
Art. 55.	Art. 14	
Dati relativi al commercio su aree pubbliche.	Osservatorio regionale del commercio.	
1. Al fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche a cura dell'Osservatorio regionale del commercio, di cui all'articolo 15, nonché	1. Al fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche a cura dell'Osservatorio regionale del commercio, istituito ai sensi della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, nonché di consentire una	

di consentire una adeguata divulgazione delle informazioni, i Comuni inseriscono nella banca dati di cui all'art. 3 comma 3:	adeguata divulgazione delle informazioni, i Comuni trasmettono alla Regione:	
a) i provvedimenti di riordino del settore di cui all'art. 54;	a) i provvedimenti di riordino del settore di cui all'art. 13;	
b) i dati relativi al numero e al tipo, con indicazione dell'eventuale posteggio, delle autorizzazioni rilasciate, dichiarate decadute e sospese, cessate, revocate, trasferite;	b) un prospetto riassuntivo annuale contenente il numero ed il tipo, con indicazione dell'eventuale posteggio, delle autorizzazioni rilasciate, sospese, cessate, revocate, dichiarate decadute e trasferite;	
c) i dati con la stima dell'afflusso dei consumatori, residenti e turisti, alle varie manifestazioni.	c) un prospetto riassuntivo annuale con la stima dell'afflusso dei consumatori, residenti e turisti, alle varie manifestazioni.	
	TITOLO IV	
	Norme per l'esercizio dell'attività	
	Art. 15	
	Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere.	
	[Abrogato]	
Art. 56.	Art. 16	
Assegnazione temporanea di posteggi.	Assegnazione temporanea di posteggi.	
1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei mercati è effettuata dal Comune tenendo conto dei criteri di cui all'art. 43, e, salvo diversa	1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei mercati è effettuata dal Comune tenendo conto dei criteri di cui all'art. 6, comma 4, e, salvo diversa determinazione del Comune stesso,	

determinazione del Comune stesso, indipendentemente dai prodotti trattati.	indipendentemente dai prodotti trattati.	
2. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'art. 43, comma 10, lettera b) avviene a favore dei riservatari, ed in mancanza, ad altri soggetti aventi titolo.	2. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'art. 6, comma 10, lettera b) avviene a favore dei riservatari, ed in mancanza, ad altri soggetti aventi titolo.	
3. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e da altre strutture fisse.	3. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e da altre strutture fisse.	
4. L'assegnazione dei posteggi rimasti liberi, alla data di inizio della fiera, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, salvo diversa disposizione del Comune, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:	4. L'assegnazione dei posteggi rimasti liberi, alla data di inizio della fiera, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, salvo diversa disposizione del Comune, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:	
a) inserimento, seguendo l'ordine di graduatoria, di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione, non sono risultati aggiudicatari di posteggi;	a) inserimento, seguendo l'ordine di graduatoria, di coloro che, pur avendo inoltrato regolare istanza di partecipazione, non sono risultati aggiudicatari di posteggi;	
b) inserimento degli altri operatori presenti secondo i criteri di cui all'art. 43.	b) inserimento degli altri operatori presenti secondo i criteri di cui all'art. 15, comma 3.	
Art. 57.	Art. 16-bis	
Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche.	Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche.	
1. La Giunta regionale	1. La Giunta regionale predispone il calendario	Si fa presente che con nella stesura di questo

predispone nell'ambito della banca dati di cui all'art. 3, comma 3, il calendario regionale dei mercati e delle fiere con indicazione della denominazione, della localizzazione, dell'ampiezza delle aree, del numero dei posteggi, della durata di svolgimento, dell'orario di apertura e chiusura e, nell'ipotesi di mercati, anche del nominativo dell'assegnatario del posteggio.	regionale ufficiale dei mercati e delle fiere su aree pubbliche.	articolo 57 comma 1 è stato inserito il contenuto del calendario regionale già previsto nel comma 2 dell'articolo 16 bis della l.r. 6/2000.
	2. Entro il 30 giugno di ogni anno i Comuni inviano alla competente struttura regionale i dati relativi ai mercati e fiere con indicazione della denominazione, della localizzazione, dell'ampiezza delle aree, del numero dei posteggi, della durata di svolgimento, dell'orario di apertura e chiusura e, nell'ipotesi di mercati, anche del nominativo dell'assegnatario del posteggio.	
2. I Comuni, inseriscono e aggiornano nella banca dati di cui all'art. 3 comma 3 i dati relativi ai mercati e fiere presenti sul proprio territorio.	3. Al fine dell'aggiornamento, i Comuni, entro trenta giorni dall'adozione del relativo provvedimento, inviano alla struttura regionale competente, entro trenta giorni, i dati relativi al rilascio di nuove autorizzazioni, subingressi, cessazioni e decadenze.	
Art. 58.	Art. 17	

Computo delle presenze.	Computo delle presenze.	
1. Il computo delle presenze, nei mercati e nelle fiere, è effettuato con riferimento all'autorizzazione con la quale l'operatore partecipa o ha richiesto di partecipare.	1. Il computo delle presenze, nei mercati e nelle fiere, è effettuato con riferimento all'autorizzazione con la quale l'operatore partecipa o ha richiesto di partecipare.	
2. Qualora l'interessato sia in possesso di più autorizzazioni, deve indicare nell'istanza di partecipazione alla fiera o all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di esse intende partecipare.	2. Qualora l'interessato sia in possesso di più autorizzazioni, deve indicare nell'istanza di partecipazione alla fiera o all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di esse intende partecipare.	
	Art. 18	
	Orari del commercio su aree pubbliche.	
	1. I Comuni stabiliscono gli orari dell'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei seguenti criteri:	Si fa presente che questo articolo relativo agli orari del commercio su aree pubbliche è stato eliminato. Tale eliminazione pare porsi in coerenza con l'articolo 35 dello stesso testo unico il quale prevede la liberalizzazione degli orari di <u>tutte le attività di vendita al dettaglio</u>, tanto che sembrerebbe esservi ricompresa anche l'attività di commercio su aree pubbliche, come definita dal D.Lvo 114/98 nonché dallo stesso testo unico quale "attività di vendita al dettaglio"). Detta modifica, da un lato, appare sostanziale, dall'altro si pone comunque in coerenza con le liberalizzazioni imposte dalla normativa statale. Nel caso di specie rileva in particolare l'articolo 3 del D.L. 223/2006 il quale, al comma 1 e al comma 1, lettera d bis) ha stabilito che le attività commerciali, come individuate dal D.Lgs.

		114/1998 (in cui appunto è ricompreso anche l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche) sono svolte senza le prescrizioni del rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio. Sul punto, tuttavia, preme sottolineare che il testo unico lascia invariato, con riferimento al commercio su aree pubbliche, l'articolo 54, comma 1 lettera j) il quale prevede che i Comuni provvedono alla determinazione degli orari di vendita. Si suggerisce pertanto di valutare l'opportunità di eliminare la citata lettera j). Infine si fa presente che questo articolo 18 viene erroneamente citato nell'elenco delle sanzioni con riferimento a quanto prevede l'articolo 60, comma 3, II parte.
	a) qualora non sussistano particolari esigenze da soddisfare, l'orario delle attività di commercio su aree pubbliche, comprese quelle svolte dai produttori agricoli, deve coincidere con quello dei corrispondenti esercizi al dettaglio; b) l'orario degli operatori che effettuano anche la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 28, comma 7, del decreto può essere fissato con riferimento all'orario stabilito per i pubblici esercizi, di cui all'art. 8	

	della legge 25 agosto 1991, n. 287.	
	2. Relativamente al commercio in forma itinerante i Comuni possono disporre il divieto di esercizio, per il solo periodo di svolgimento di fiere o mercati, limitatamente alle aree ad essi adiacenti, ovvero in adiacenza a posteggi isolati.	Si rileva che con l'eliminazione di questo articolo non compare più questo comma 2 il quale prevede limitazioni disposte dai Comuni non riferibili agli orari, ma riferibili invece al divieto di esercizio del commercio in forma itinerante, per il solo periodo di svolgimento di fiere o mercati, limitatamente alle aree ad essi adiacenti, ovvero in adiacenza a posteggi isolati. La modifica appare sostanziale, ma si pone in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, commi 8 e 9 del D.L. 138/2011 (<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>) e dall'articolo 34, comma 3 del D.L. 201/2011 (<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>) a tenore dei quali, come già sopra indicato, <u>le Regioni devono adeguare la legislazione di loro competenza ai principi e alle regole secondo cui sono abrogate tutte le restrizioni concernenti, nel caso di specie:</u> <u>“il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche”.</u> Preme sottolineare che i sopra citati decreti prevedono anche l'abrogazione delle seguenti restrizioni: - <i>la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area</i>

	geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno; - l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica; - il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area; - l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica; - la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti; - la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore; - l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta
--	--

		<i>o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;</i> <i>- l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.</i>
	3. I Comuni, per motivi di pubblico interesse, sentite le Associazioni di categoria provinciali più rappresentative, nelle loro rappresentanze locali se esistenti, possono stabilire deroghe ai principi di cui ai commi 1 e 2.	
Art. 59.	Art. 19	
Aree private messe a disposizione.	Aree private messe a disposizione.	
1. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere, mercati e posteggi fuori mercato.	1. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere, mercati e posteggi fuori mercato.	
2. Nell'ipotesi di cessione gratuita di cui al comma 1, qualora il cedente richieda concessioni di posteggio e relative autorizzazioni di cui all'articolo 5, a favore proprio o di terzi, non si fa luogo alla procedura di cui all'art. 6.	2. Nell'ipotesi di cessione gratuita di cui al comma 1, qualora il cedente richieda concessioni di posteggio e relative autorizzazioni di cui all'articolo 5, a favore proprio o di terzi, non si fa luogo alla procedura di cui all'art. 6.	

proprio o di terzi, non si fa luogo alla procedura di cui all'art. 43.		
3. Il Comune, prima di accogliere la richiesta, verifica l'idoneità dell'area e le altre condizioni generali di cui alla presente legge.	3. Il Comune, prima di accogliere la richiesta, verifica l'idoneità dell'area e le altre condizioni generali di cui alla presente legge.	
	TITOLO V	
	Disposizioni transitorie e finali	
	Art. 20	A fronte della totale eliminazione di queste disposizioni transitorie e finali, si suggerisce di verificare le eventuali conseguenze sui procedimenti in corso, soprattutto con riferimento al contenuto dei successivi commi 4 e 5 di questo articolo 20.
	Conversioni delle autorizzazioni.	
	1. Entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:	
	a) i Comuni in cui sono localizzati i posteggi convertono d'ufficio le autorizzazioni e le relative concessioni rilasciate, ai sensi della normativa previgente, agli operatori su posteggio in altrettante autorizzazioni di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto quante sono le concessioni di posteggio già rilasciate;	
	b) i Comuni di residenza o sede legale degli	

	operatori della Regione convertono le autorizzazioni rilasciate, ai sensi della normativa previgente, per il commercio in forma itinerante, in altrettante autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto.	
	2. La conversione dell'autorizzazione comporta l'annotazione sull'atto delle caratteristiche merceologiche di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto e dei titoli di priorità.	
	3. I Comuni inviano agli operatori comunicazione della conversione dell'autorizzazione, invitandoli a ritirare il nuovo titolo con contestuale deposito dell'originale, nel termine di novanta giorni.	
	4. Fino a che le autorizzazioni rilasciate in base alla normativa previgente non siano state convertite, conservano la loro validità.	
	5. I limiti previsti dall'art. 4, comma 4, non si applicano nell'ipotesi di subingresso e di conversione delle autorizzazioni accordate ai sensi della legge 23 marzo 1991, n. 112.	
Art. 60	Art. 21	
Sanzioni	Sanzioni.	
1. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,28 a euro 15.493,71, oltre all'immediata ed obbligatoria confisca delle merci e delle attrezzature, escluso	1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni, oltre all'immediata ed obbligatoria confisca delle merci e delle	

l'automezzo non adibito esclusivamente al trasporto di merci, chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione di cui all'art. 42 ovvero fuori territorio, nonché chiunque eserciti l'attività di commercio in forma itinerante in assenza della abilitazione di cui all'articolo 45.	attrezzature, escluso l'automezzo non adibito esclusivamente al trasporto di merci, chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione ovvero fuori territorio, nonché chiunque eserciti l'attività di commercio in forma itinerante in assenza della abilitazione di cui all'articolo 8.	
2. Sono ricompresi nell'ipotesi prevista al comma 1 l'esercizio in Umbria del commercio itinerante in possesso di soggetti da parte di soggetti in possesso di sola autorizzazione di cui all'articolo 42, rilasciata dal Comune di altra Regione, l'occupazione di posti in mercati per i quali non si possiede autorizzazione, l'esercizio del commercio da parte di rappresentanti in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4-bis, comma 3 e la violazione di quanto disposto dall'articolo 41, comma 3 e la violazione di quanto disposto dall'articolo 45, comma 4.	2. Sono ricompresi nell'ipotesi prevista al comma 1 l'esercizio in Umbria del commercio itinerante da parte di soggetti in possesso di sola autorizzazione di cui all'articolo 5, rilasciata dal Comune di altra Regione, l'occupazione di posti in mercati per i quali non si possiede autorizzazione, l'esercizio del commercio da parte di rappresentanti in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4-bis, comma 3 e la violazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 5.	Questo riferimento all'articolo 45 comma 4 sembra errato. In realtà si tratta dell'articolo 45, comma 5.
3. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 516,46 euro ad un massimo di 3.098,74 euro chiunque commette violazione alle limitazioni ed ai divieti stabiliti dai Comuni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, compresi la vendita di prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato e la violazione delle limitazioni in materia di limitazioni in materia di concomitanza	3. Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni chiunque commette violazione alle limitazioni ed ai divieti stabiliti dai Comuni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, compresi la vendita di prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato e la violazione delle limitazioni in materia di concomitanza con fiere e mercati, di cui agli articoli 13, comma 4 e 18, comma 2.	Si sottolinea il riferimento errato all'articolo 18 comma 2 che non riguarda questo testo unico ma la l.r. 6/2000. Come già sopra indicato, inoltre, il contenuto dell'articolo 18 non viene riproposto in questo testo unico.

con fiere e mercati, di cui agli articoli 54, comma 4 e 18 , comma 2.		
	4. Costituisce violazione dei limiti massimi di permanenza degli itineranti nel medesimo punto, di cui all'art. 8, comma 5, lo spostamento, a rotazione, di più operatori in più punti concordati, atto ad eludere il divieto.	Si rileva che questo comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 6/2000 non viene riproposto nella stesura del testo unico e non viene evidenziata una spiegazione in tal senso.
	5. Costituiscono ipotesi di particolare gravità, ai fini dell'applicazione dell'art. 29, comma 3 del decreto:	
4. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Costituiscono ipotesi di particolare gravità:		Il sopra evidenziato comma 5 dell'articolo 21 della l.r. 6/2000 non viene riproposto, viene invece previsto questo comma 4 che riporta testualmente la previsione dell'articolo 29, comma 3 del Decreto (comprensiva dello stesso comma 5 eliminato).
a) l'attività di vendita abusiva effettuata con l'uso di furgoni, camion e simili;	a) l'attività di vendita abusiva effettuata con l'uso di furgoni, camion e simili;	
b) l'attività di vendita abusiva che interessa rilevanti quantitativi di merci o di prodotti agricoli, nei casi di violazione dei limiti di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 per la vendita da parte di produttori.	b) l'attività di vendita abusiva che interessa rilevanti quantitativi di merci o di prodotti agricoli, nei casi di violazione dei limiti di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 per la vendita da parte di produttori.	
5. La Giunta regionale può determinare i valori massimi di quantità ammissibile di	6. La Giunta regionale può determinare i valori massimi di quantità ammissibile di prodotti	

prodotti ottenibili per unità territoriale coltivata, tenuto conto del tipo dei prodotti, al fine di rendere più puntuale il controllo di cui alla lett. b) del comma precedente.	ottenibili per unità territoriale coltivata, tenuto conto del tipo dei prodotti, al fine di rendere più puntuale il controllo di cui alla lett. b) del comma precedente.	
6. È punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 a euro 1.549,37 la violazione delle disposizioni del presente testo unico in materia di comunicazioni e, in particolare:	7. È punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tremilioni la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di comunicazioni e, in particolare:	
a) l'inizio da parte del subentrante dell'attività prima di aver provveduto ad inoltrare al Comune le comunicazioni previste all'art. 44, commi 1 e 3, e all'articolo 45, comma 6;	a) l'inizio da parte del subentrante dell'attività prima di aver provveduto ad inoltrare al Comune le comunicazioni previste agli art. 7, commi 1 e 3, e art. 8, comma 6;	
b) l'omessa comunicazione al Comune da parte del titolare di autorizzazione di cambio di residenza nel termine di trenta giorni previsto all'articolo 44, comma 6 e nel caso di cambiamento di domicilio fiscale di cui all'articolo 45, comma 6;	b) l'omessa comunicazione al Comune da parte del titolare di autorizzazione di cambio di residenza nel termine di trenta giorni previsto all'articolo 7, comma 6 e nel caso di cambiamento di domicilio fiscale di cui all'articolo 8, comma 6;	Si fa presente che il riferimento al "cambiamento di domicilio fiscale" di cui all'articolo 45 comma 6 non è attinente e, pertanto, andrebbe eliminato. Ed invero detta disposizione era prevista dall'originario articolo 8, comma 6 della l.r. 6/2000 prima delle modifiche introdotte dalla l.r. 10/2013 la quale, a sua volta, non ha riproposto la previsione relativa al cambiamento del domicilio fiscale.
	c) il mancato ritiro da parte dell'operatore del titolo autorizzatorio convertito, nel termine di novanta giorni dall'invito, come previsto all'art. 20, comma 3;	Si rileva che questa lettera è stata eliminata in coerenza con l'eliminazione dell'articolo 20 della l.r. 6/2000 (Disposizioni transitorie – conversioni delle autorizzazioni).

c) il rifiuto di esibire agli organi di vigilanza l'autorizzazione o altro titolo necessario al legittimo esercizio.	d) il rifiuto di esibire agli organi di vigilanza l'autorizzazione o altro titolo necessario al legittimo esercizio;	
	e) la mancata denuncia di inizio di attività o la mancata dichiarazione annuale di cui all'art. 4, comma 6, da parte del produttore agricolo di cui alla legge n. 59/1963.	Si rileva che questa lettera è stata eliminata in coerenza con le modifiche, apportate dalla l.r. 10/13 che ha eliminato la disposizione di cui all'articolo 4, comma 6.
7. È fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 22 del decreto per le ipotesi generali ivi previste, compresa l'assenza di requisiti soggettivi e la vendita abusiva porta a porta, di cui all'art. 19, comma 7 del decreto.	8. È fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 22 del decreto per le ipotesi generali ivi previste, compresa l'assenza di requisiti soggettivi e la vendita abusiva porta a porta, di cui all'art. 19, comma 7 del decreto.	

<u>Disegno di legge: “Progetto di Testo Unico in materia di commercio” - Delib. G.R. 683 del 24.06.2013</u>	<u>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</u>	<u>OSSERVAZIONI</u>
TITOLO III artt. 61 - 73	L.r. 6.03.1997, n. 6 – <i>Disciplina delle fiere, mostre e esposizioni</i>	
TITOLO III	TITOLO I	
Sistema fieristico regionale	Norme generali	
Capo I		
Manifestazioni fieristiche		
Art. 61.	Art. 1	
Funzioni della Regione.	Finalità.	
1. Con il presente titolo la Regione nell'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative di cui all'articolo 3 relative alla materia di fiere mostre ed esposizioni, disciplina e coordina nell'ambito del proprio territorio, la distribuzione temporale e territoriale delle manifestazioni fieristiche, assicura idonee modalità di organizzazione delle stesse nell'interesse degli operatori e dei consumatori, promuove la diffusione e l'incremento delle attività produttive regionali.	1. Con la presente legge la Regione dell'Umbria nell'esercizio delle proprie attribuzioni in materia di fiere mostre ed esposizioni, disciplina e coordina nell'ambito del proprio territorio, la distribuzione temporale e territoriale delle manifestazioni fieristiche, assicura idonee modalità di organizzazione delle stesse nell'interesse degli operatori e dei consumatori, promuove la diffusione e l'incremento delle attività produttive regionali.	
Art. 62.	Art. 2	
Definizioni.	Definizioni.	
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:	1. Ai fini della presente legge si intendono per:	Si suggerisce di sostituire le parole “testo unico” con le parole “Titolo”.

a) ATTIVITÀ FIERISTICHE la presentazione, promozione o commercializzazione, limitata nel tempo, di beni e servizi, in modo da offrire al pubblico dei visitatori, con un unico evento, una rassegna sufficientemente rappresentativa, in rapporto alla qualifica riconosciuta, del settore o dei settori economici e produttivi cui l'iniziativa è rivolta;	a) Attività fieristiche la presentazione, promozione o commercializzazione, limitata nel tempo, di beni e servizi, in modo da offrire al pubblico dei visitatori, con un unico evento, una rassegna sufficientemente rappresentativa, in rapporto alla qualifica riconosciuta, del settore o dei settori economici e produttivi cui l'iniziativa è rivolta;	
b) SOGGETTI PUBBLICI gli enti fieristici riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni, nonché gli enti pubblici le aziende speciali appositamente costituite, le associazioni ed i consorzi di diritto pubblico costituiti da detti enti pubblici, aventi finalità fieristiche. Sono altresì equiparati ai soggetti pubblici le società di capitale a partecipazione prevalentemente pubblica che abbiano come oggetto sociale l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e che siano proprietarie dei complessi immobiliari espositivi o ne abbiano, comunque, la disponibilità;	b) Soggetti pubblici gli enti fieristici riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni, nonché gli enti pubblici le aziende speciali appositamente costituite, le associazioni ed i consorzi di diritto pubblico costituiti da detti enti pubblici, aventi finalità fieristiche. Sono altresì equiparati ai soggetti pubblici le società di capitale a partecipazione prevalentemente pubblica che abbiano come oggetto sociale l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e che siano proprietarie dei complessi immobiliari espositivi o ne abbiano, comunque, la disponibilità;	
c) SOGGETTI PRIVATI le persone giuridiche di diritto privato costituite nella forma di società commerciali e cooperative e loro consorzi, le associazioni, i comitati e le fondazioni;	c) Soggetti privati le persone giuridiche di diritto privato costituite nella forma di società commerciali e cooperative e loro consorzi, le associazioni, i comitati e le fondazioni, aventi come scopo prevalente l'esercizio dell'attività fieristica;	Si rileva che l'eliminazione di questa ultima parte della lettera c) dell'articolo 2 della l.r. 6/97 pare rispondere ai principi di liberalizzazione e tutela della concorrenza.
d) ESPOSITORI i produttori od i rivenditori operanti nel settore o nei settori economici e produttivi oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti che partecipino alla rassegna	d) Espositori i produttori od i rivenditori operanti nel settore o nei settori economici e produttivi oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti che partecipino alla rassegna per	

per presentare, promuovere o diffondere i loro beni e servizi;	presentare, promuovere o diffondere i loro beni e servizi;	
e) VISITATORI coloro che accedono alle attività fieristiche siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici o produttivi oggetto della manifestazione fieristica;	e) Visitatori coloro che accedono alle attività fieristiche siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici o produttivi oggetto della manifestazione fieristica;	
f) CENTRO FIERISTICO il complesso espositivo immobiliare permanente dotato di idonei requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali e destinato all'esercizio di attività fieristiche dalla pianificazione urbanistica e territoriale.	f) Centro fieristico il complesso espositivo immobiliare permanente dotato di idonei requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali e destinato all'esercizio di attività fieristiche dalla pianificazione urbanistica e territoriale.	
	2. I criteri di idoneità del centro fieristico regionale destinato allo svolgimento sullo stesso di manifestazioni fieristiche sono fissati ai sensi dell'art. 15.	Si rileva che è stato eliminato questo comma contenente il riferimento al centro fieristico regionale e ai criteri di idoneità dello stesso da fissare con atto della Giunta regionale (art. 15 della l.r. 6/97). Questa modifica si pone in coerenza con quanto previsto dal successivo articolo 69, comma 2, ove l'originario procedimento per il riconoscimento dell'ente fieristico regionale nel rispetto dei requisiti predeterminati dall'articolo 9, comma 2, della l.r. 6/97, è stato eliminato ed è stato previsto che detti requisiti vengano disciplinati con atto della Giunta regionale. Si tratta di una modifica sostanziale che purtuttavia sembra rispondere ad esigenze di semplificazione.
	TITOLO II	
	Manifestazioni fieristiche	

Art. 63.	Art. 3	
Tipologie delle attività fieristiche.	Tipologie delle attività fieristiche.	
1. Le attività fieristiche possono essere esercitate secondo le seguenti tipologie:	1. Le attività fieristiche possono essere esercitate secondo le seguenti tipologie:	
a) fiere generali, senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione ed all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;	a) fiere generali, senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione ed all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;	
b) fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei beni e servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico solo in qualità di visitatore;	b) fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei beni e servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico solo in qualità di visitatore;	
c) esposizioni, aperte al pubblico indifferenziato od operatori professionali, aventi fini di promozione sociale, tecnica, scientifica e culturale, con esclusione di ogni diretta finalità commerciale;	c) esposizioni, aperte al pubblico indifferenziato od operatori professionali, aventi fini di promozione tecnica, scientifica e culturale, con esclusione di ogni diretta finalità commerciale;	
d) mostre-mercato limitate ad uno o più settori merceologici, omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato e agli operatori professionali, dirette alla promozione	d) mostre-mercato limitate ad uno o più settori merceologici, omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato e agli operatori professionali, dirette alla promozione ed anche alla vendita dei prodotti e dei servizi esposti.	

ed anche alla vendita dei prodotti e dei servizi esposti.		
2. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla convenzione internazionale di Parigi sottoscritta in data 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal Protocollo internazionale ratificato con la legge 3 giugno 1978, n. 314.	2. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla convenzione internazionale di Parigi sottoscritta in data 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal Protocollo internazionale ratificato con la legge 3 giugno 1978, n. 314.	
3. La presente legge non si applica:	3. La presente legge non si applica:	Si suggerisce di sostituire le parole "La presente legge" con le parole "Il presente Titolo".
a) alle attività commerciali svolte anche in forma coordinata, da parte di una pluralità di titolari, disciplinate dal Titolo II, Capo I del presente testo unico;	a) alle attività commerciali svolte anche in forma coordinata, da parte di una pluralità di titolari, disciplinate dalla legge 11 giugno 1971, n. 426;	
b) alle attività di commercio su aree pubbliche disciplinate dal Titolo II, Capo III del presente testo unico;	b) alle attività di commercio su aree pubbliche disciplinate dalla legge 28 marzo 1991, n. 112;	
c) alle attività dei pubblici esercizi disciplinate dalla legge 25 agosto 1991, n. 287;	c) alle attività dei pubblici esercizi disciplinate dalla legge 25 agosto 1991, n. 287;	
d) alle esposizioni marginali, a scopo promozionale o di vendita, realizzate in occasione di convegni o di manifestazioni culturali;	d) alle esposizioni marginali, a scopo promozionale o di vendita, realizzate in occasione di convegni o di manifestazioni culturali;	
e) alle esposizioni di beni e/o servizi effettuate da un unico espositore;	e) alle esposizioni di beni e/o servizi effettuate da un unico espositore;	

f) alle mostre e/o esposizioni, anche collettive di opere di artisti viventi.	f) alle mostre e/o esposizioni, anche collettive di opere di artisti viventi.	
Art. 64.	Art. 4	
Classificazione e localizzazione delle manifestazioni fieristiche.	Classificazione e localizzazione delle manifestazioni fieristiche.	
1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici e produttivi cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi della iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori. 2. Le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale si svolgono: a) nei centri permanenti degli enti fieristici o in altre strutture dotate di idonei requisiti e di servizi adeguati per qualità e quantità al rilievo della manifestazione; b) su aree pubbliche idoneamente attrezzate e funzionalizzate. 3. L'amministrazione competente può disporre lo svolgimento della manifestazione anche in luoghi diversi da quelli di cui al comma 2 tenendo conto, in particolare, delle loro caratteristiche culturali.	1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici e produttivi cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi della iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori. 2. Le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale si svolgono: a) nei centri permanenti degli enti fieristici o in altre strutture dotate di idonei requisiti e di servizi adeguati per qualità e quantità al rilievo della manifestazione; b) su aree pubbliche idoneamente attrezzate e funzionalizzate. 3. L'amministrazione competente può disporre lo svolgimento della manifestazione anche in luoghi diversi da quelli di cui al comma 2 tenendo conto, in particolare, delle loro caratteristiche storiche e culturali.	

storiche e culturali.	
4. La responsabilità sulla qualificazione e sulla idoneità delle strutture e dei servizi resta in capo agli organizzatori della manifestazione. La relativa documentazione è acquisita dall'amministrazione competente prima dello svolgimento della manifestazione stessa.	4. La responsabilità sulla qualificazione e sulla idoneità delle strutture e dei servizi resta in capo agli organizzatori della manifestazione. La relativa documentazione è acquisita dall'amministrazione competente prima dello svolgimento della manifestazione stessa.
Art. 65.	Art. 5
Attribuzione della qualifica.	Attribuzione della qualifica.
1. L'amministrazione competente provvede al riconoscimento o alla conferma della qualifica di cui all'articolo 64, comma 1 sulla base di un progetto dettagliato della manifestazione fieristica presentato dal soggetto richiedente, tenendo conto:	1. L'amministrazione competente provvede al riconoscimento o alla conferma della qualifica di cui all'articolo 4, comma 1 sulla base di un progetto dettagliato della manifestazione fieristica presentato dal soggetto richiedente, tenendo conto:
a) del settore o dei settori economici e produttivi cui l'iniziativa si rivolge e del programma complessivo delle manifestazioni fieristiche;	a) del settore o dei settori economici e produttivi cui l'iniziativa si rivolge e del programma complessivo delle manifestazioni fieristiche;
b) delle dimensioni del mercato dei beni e dei servizi rappresentati dagli espositori;	b) delle dimensioni del mercato dei beni e dei servizi rappresentati dagli espositori;
c) della consistenza numerica, provenienza geografica e caratteristiche degli espositori e dei visitatori;	c) della consistenza numerica, provenienza geografica e caratteristiche degli espositori e dei visitatori;

d) del grado di specializzazione della manifestazione fieristica, del suo eventuale collegamento o concomitanza con manifestazioni volte a valorizzare il patrimonio dei beni culturali, archeologici, storici, artistici e ambientali;	d) del grado di specializzazione della manifestazione fieristica, del suo eventuale collegamento o concomitanza con manifestazioni volte a valorizzare il patrimonio dei beni culturali, archeologici, storici, artistici e ambientali;	
e) della idoneità dei servizi fieristici offerti agli espositori ed ai visitatori;	e) della idoneità dei servizi fieristici offerti agli espositori ed ai visitatori;	
f) della periodicità della manifestazione e dei risultati conseguiti nelle precedenti edizioni.	f) della periodicità della manifestazione e dei risultati conseguiti nelle precedenti edizioni (4).	
Art. 66.	Art. 6	
Manifestazione fieristica.	Manifestazione fieristica.	
1. L'esercizio delle manifestazioni fieristiche è riservato ai soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 62 comma 1, lettere b) e c) ed è subordinato al riconoscimento o alla conferma della qualifica di cui all'articolo 64 comma 1.	1. L'esercizio delle manifestazioni fieristiche è riservato ai soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2 comma 1, lettere b) e c) ed è subordinato al riconoscimento o alla conferma della qualifica di cui all'articolo 4 comma 1.	
2. Per le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale l'interessato regionale l'interessato chiede, entro il 30 aprile dell'anno precedente, alla struttura regionale competente in materia, il riconoscimento o la conferma della qualifica ai fini dell'inserimento nel calendario regionale di cui all'articolo 8 o nell'apposito calendario nazionale delle manifestazioni internazionali. Decorso	2. Per le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale l'interessato chiede, entro il 30 aprile dell'anno precedente, alla struttura regionale competente in materia, il riconoscimento o la conferma della qualifica ai fini dell'inserimento nel calendario regionale di cui all'articolo 8 o nell'apposito calendario nazionale delle manifestazioni internazionali.	

trenta giorni dalla presentazione della domanda, salvo diversa comunicazione da parte della struttura regionale competente, la manifestazione si intende inserita nel calendario regionale di cui all'articolo 67 o nell'apposito calendario nazionale delle manifestazioni internazionali.		Con questo comma 2 viene inserita, rispetto a quanto prevedeva il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 6/97, una forma di "silenzio assenso" quanto all'inserimento della manifestazione nel calendario regionale nel caso in cui la struttura regionale non comunichi volontà contraria in tal senso a seguito del decorso di trenta giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento o conferma della qualifica. La modifica, seppure sostanziale, sembra corretta in ossequio ai principi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) della l.r. 8/2011.
3. Per le manifestazioni fieristiche di rilevanza locale l'interessato chiede, entro il 30 novembre dell'anno precedente, al Comune competente per territorio il riconoscimento o la conferma della qualifica ai fini dell'inserimento nel calendario comunale di cui all'articolo 8-bis.	3. Per le manifestazioni fieristiche di rilevanza locale l'interessato chiede, entro il 30 novembre dell'anno precedente, al Comune competente per territorio il riconoscimento o la conferma della qualifica ai fini dell'inserimento nel calendario comunale di cui all'articolo 8-bis.	
4. L'inserimento nel calendario regionale o nel calendario comunale costituisce presupposto per lo svolgimento della stessa manifestazione.	4. L'inserimento nel calendario regionale o nel calendario comunale costituisce presupposto per lo svolgimento della stessa manifestazione.	
	5. Il procedimento di riconoscimento o conferma della manifestazione fieristica internazionale, nazionale, regionale o locale è finalizzato ad accertare, in relazione a ciascuna tipologia e qualifica che:	Si fa presente che nella stesura del testo unico è stato eliminato tutto questo comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 6/97 relativo ai requisiti che devono possedere i soggetti richiedenti e ai requisiti che devono rivestire le aree destinate all'esposizione. Non è stata prevista tuttavia una norma

		sostitutiva tesa ad indicare, alternativamente, detti requisiti. Tale modifica appare di carattere sostanziale, soprattutto con riferimento alle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d), di talchè dovrebbe esserne dato conto nella relazione, anche se è stata rimessa alla Giunta regionale la fissazione delle direttive relative all'attuazione di tutto il Titolo, ai sensi dell'articolo 73 comma 1 dello stesso testo unico.
	a) il soggetto richiedente è legittimato ad organizzare la manifestazione e possiede capacità tecniche, organizzative ed economiche adeguate, anche in relazione ai risultati conseguiti in occasione di eventuali precedenti iniziative;	
	b) la sede espositiva è idonea allo svolgimento della manifestazione per gli aspetti relativi alla sicurezza ed agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonché dei servizi offerti;	
	c) le modalità di organizzazione sono atte a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, condizioni paritetiche di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa;	
	d) le quote di partecipazione a carico dell'espositore rispondono a criteri di trasparenza ed economicità.	
	Art. 7	

	Domanda di autorizzazione.	
	[Abrogato].	
Art. 67.	Art. 8	
Calendario regionale.	Calendario regionale.	
1. La Giunta regionale predispone nell'ambito della banca dati di cui all'art. 3, comma 3, il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali contiene l'indicazione delle manifestazioni e del luogo di effettuazione, la denominazione ufficiale, la tipologia e la qualifica territoriale, nonché i settori merceologici interessati, la data di inizio e di chiusura della manifestazione.	1. Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali contiene l'indicazione delle manifestazioni e del luogo di effettuazione, la denominazione ufficiale, la tipologia e la qualifica territoriale, nonché i settori merceologici interessati, la data di inizio e di chiusura della manifestazione.	A fini di maggiore chiarezza linguistica, si suggerisce di mettere un punto dopo la parola "regionali", e aggiungere le parole "Detto calendario" oppure le parole "Il calendario", prima della parola "contiene".
	2. Il calendario è approvato dalla Regione entro il 15 dicembre di ogni anno e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito informatico della Regione.	
2. Il calendario può essere integrato a seguito di nuove istanze presentate ai sensi dell'art. 66 almeno trenta giorni prima dello svolgimento della manifestazione.	3. Il calendario può essere integrato a seguito di nuove istanze pervenute e riconosciute .	E' stato inserito il termine di trenta giorni entro il quale devono essere eventualmente presentate nuove istanze. La modifica, di carattere sostanziale, pare rispondere ad esigenze più che altro di semplificazione procedimentale per cui, tuttavia, dovrebbe esserne dato conto nella relazione introduttiva del presente progetto di testo unico.
Art. 68.	Art. 8-bis	

Calendario comunale.		Calendario comunale.	
1. Il calendario comunale delle manifestazioni fieristiche locali contiene l'indicazione delle manifestazioni e del luogo di effettuazione ufficiale, la tipologia e la qualifica territoriale, nonché i settori merceologici interessati, la data di inizio e di chiusura della manifestazione.	1. Il calendario comunale delle manifestazioni fieristiche locali contiene l'indicazione delle manifestazioni e del luogo di effettuazione, la denominazione ufficiale, la tipologia e la qualifica territoriale, nonché i settori merceologici interessati, la data di inizio e di chiusura della manifestazione.		
2. Il Comune inserisce nella banca dati di cui all'art. 3, comma 3 i dati relativi alle manifestazioni fieristiche locali. Non possono essere effettuate, nel territorio comunale, manifestazioni non inserite nel calendario comunale.	2. Non possono essere effettuate, nel territorio comunale, manifestazioni non inserite nel calendario comunale.		E' stata inserita questa disposizione secondo la quale il Comune inserisce nella banca dati i dati relativi alle manifestazioni fieristiche locali. L'inserimento sembra coerente con quanto prevede lo stesso articolo 3, comma 3, del testo unico.
3. Il Comune, con apposito atto disciplina l'iscrizione nel calendario comunale e i criteri per lo svolgimento della manifestazione fieristica.	3. Il Comune, con apposito atto, disciplina l'iscrizione nel calendario comunale e i criteri per lo svolgimento della manifestazione fieristica.		
	4. Il Comune, entro il 31 gennaio, trasmette il calendario comunale alla Regione al fine della pubblicazione dello stesso nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito informatico della Regione.		
4. Il calendario può essere integrato a seguito di nuove istanze presentate ai sensi dell'art. 64 almeno trenta giorni prima dello svolgimento della manifestazione.	5. Il calendario può essere integrato a seguito di nuove istanze pervenute e riconosciute.		Analogamente a quanto previsto dal già citato articolo 67 comma 2 con riferimento al calendario regionale, è stato inserito il termine di trenta giorni entro il quale devono essere eventualmente presentate nuove istanze. La modifica, di carattere sostanziale, pare

			rispondere ad esigenze più che altro di semplificazione procedimentale per cui, tuttavia, dovrebbe esserne dato conto nella relazione introduttiva del presente progetto di testo unico.
		TITOLO III	
		Enti fieristici	
	Art. 69.	Art. 9	
Riconoscimento degli enti fieristici regionali.	Riconoscimento degli enti fieristici regionali.	Riconoscimento degli enti fieristici regionali.	
1. Gli enti che si costituiscono in Umbria per l'esercizio dell'attività di manifestazioni fieristiche internazionali e regionali, possono ottenere dalla Regione dell'Umbria il riconoscimento di ente fieristico regionale.	1. Gli enti che si costituiscono in Umbria per l'esercizio dell'attività di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, possono ottenere dalla Regione dell'Umbria il riconoscimento di ente fieristico regionale.		
2. La Giunta regionale, previa concertazione e sentite le Camere di Commercio, disciplina con proprio atto i criteri di idoneità, i requisiti e le modalità ai fini dell'accertamento e del riconoscimento degli enti fieristici regionali destinati allo svolgimento sugli stessi di manifestazioni fieristiche.	2. Il riconoscimento, attribuito con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera della Giunta e previo parere della commissione di cui all'art. 11, è subordinato all'accertamento dei seguenti requisiti:		Il procedimento per il riconoscimento dell'ente fieristico regionale nel rispetto dei requisiti predeterminati dall'articolo 9, comma 2 della l.r. 6/97 è stato eliminato ed è stato previsto invece che detti requisiti vengano disciplinati con atto della Giunta regionale. Si tratta di una modifica sostanziale che purtuttavia sembra rispondere ad esigenze di semplificazione e di cui, comunque, dovrebbe essere dato conto nella relazione introduttiva del presente progetto di testo unico.
	a) l'ente deve essere costituito in forma di associazione o fondazione di cui al capo secondo del titolo secondo del libro primo del		

		codice civile; di società di capitali di cui ai capi quinto e sesto e settimo del titolo quinto; di società cooperativa di cui al capo primo del titolo sesto del libro quinto del codice civile;	
		b) l'ente deve avere come oggetto istituzionale o sociale esclusivi l'esercizio dell'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali e delle attività affini strumentali e connesse;	
		c) l'ente deve avere la disponibilità di un centro fieristico regionale per un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a 9 esercizi finanziari, da dimostrare mediante esibizione di idonea documentazione.	
	Art. 70.	Art. 10	
Vigilanza e controllo sugli enti fieristici regionali.	Vigilanza e controllo sugli enti fieristici regionali.	Vigilanza e controllo sugli enti fieristici regionali.	
1. L'ente fieristico comunica alla Giunta regionale, entro il termine prescritto dall'art. 2429 terzo comma c.c. per le società per azioni, copia del bilancio di esercizio nonché, se redatte, copia delle relazioni degli amministratori e dei sindaci, della relazione sulla gestione. 2. L'ente fieristico comunica alla Giunta regionale almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterle ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione di detto	1. L'ente fieristico comunica alla Giunta regionale, entro il termine prescritto dall'art. 2429 terzo comma c.c. per le società per azioni, copia del bilancio di esercizio nonché, se redatte, copia delle relazioni degli amministratori e dei sindaci, della relazione sulla gestione. 2. L'ente fieristico comunica alla Giunta regionale almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterle ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione di detto organo, le proposte che riguardano le modificazioni dello		

organo, le proposte che riguardano le modificazioni dello Statuto, le fusioni e scissioni societarie o con altri enti, unitamente ai relativi documenti illustrativi che siano stati elaborati dagli amministratori per la deliberazione.	Statuto, le fusioni e scissioni societarie o con altri enti, unitamente ai relativi documenti illustrativi che siano stati elaborati dagli amministratori per la deliberazione.	
3. La Giunta regionale può richiedere all'ente fieristico la comunicazione anche periodica di dati e notizie ulteriori a quelli previsti ai commi 1 e 2, fissando i relativi termini; può assumere notizie e chiarimenti sull'attività svolta e sui progetti di attività dell'ente fieristico dagli amministratori, sindaci, revisori eventualmente nominati.	3. La Giunta regionale può richiedere all'ente fieristico la comunicazione anche periodica di dati e notizie ulteriori a quelli previsti ai commi 1 e 2, fissando i relativi termini; può assumere notizie e chiarimenti sull'attività svolta e sui progetti di attività dell'ente fieristico dagli amministratori, sindaci, revisori eventualmente nominati.	
4. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dall'atto di cui all'art. 69 comma 2, può disporre la revoca del riconoscimento dell'ente fieristico regionale quando:	4. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 11, può disporre la revoca del riconoscimento dell'ente fieristico regionale quando:	La diversa previsione di cui a questo comma 4, rispetto al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 6/97, trova giustificazione nel fatto che con la stesura del presente testo unico non viene riproposta la Commissione consultiva di cui all'articolo 11 della l.r. 6/97. Per quanto detta modifica pare rispondere ad esigenze di semplificazione, ci si chiede tuttavia se l'eliminazione della citata Commissione possa creare qualche problematica di natura transitoria nel caso in cui la stessa sia stata istituita.
a) senza giustificato motivo, l'ente non inizi l'attività di organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni entro un anno dal decreto di riconoscimento, ovvero, se iniziata, la sospenda per lo stesso periodo di tempo;	a) senza giustificato motivo, l'ente non inizi l'attività di organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni entro un anno dal decreto di riconoscimento, ovvero, se iniziata, la sospenda per lo stesso periodo di tempo;	

stesso periodo di tempo;		
b) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione dell'ente ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie che regolano l'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche;	b) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione dell'ente ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie che regolano l'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche;	
c) vi siano gravi perdite patrimoniali;	c) vi siano gravi perdite patrimoniali;	
d) sia deliberato dagli organi competenti dell'ente lo scioglimento e la sua liquidazione.	d) sia deliberato dagli organi competenti dell'ente lo scioglimento e la sua liquidazione.	
	TITOLO IV	
	Organi	
	Art. 11	
	Commissione consultiva.	Questa disposizione relativa alla Commissione consultiva non è stata riproposta nella stesura del testo unico. Come già sopra indicato, in relazione all'articolo 70, comma 4, tuttavia, per quanto detta modifica pare rispondere ad esigenze di semplificazione, ci si chiede se l'eliminazione della citata Commissione possa creare qualche problematica di natura transitoria nel caso in cui la stessa sia stata istituita.
	1. Presso la Giunta regionale è istituita la commissione consultiva regionale per l'attività fieristica, costituita e nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e così	

	composta:	
	a) l'assessore regionale competente o un suo delegato, che la presiede;	
	b) un rappresentante designato dall'Unione delle Province italiane;	
	c) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia;	
	d) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di commercio;	
	e) un rappresentante designato dagli enti fieristici dell'Umbria;	
	f) due rappresentanti dei commercianti;	
	g) due rappresentanti degli artigiani;	
	h) tre rappresentanti degli operatori agricoli;	
	i) due rappresentanti degli industriali;	
	l) due rappresentanti del movimento cooperativo.	
	2. I rappresentanti di cui alle lettere f), g), h), i), l) del comma 1 sono designati dalle rispettive associazioni regionali tra quelle più rappresentative a livello nazionale, a tal fine individuate, dalla Giunta regionale.	
	3. La commissione esprime parere in ordine alla tipologia e qualifica territoriale delle manifestazioni fieristiche, al mantenimento di	

	tali requisiti, alle modificazioni ed integrazioni ai sensi dell'art. 15, al riconoscimento degli enti fieristici.	
	4. La commissione dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.	
	5. La commissione adotta un regolamento per il proprio funzionamento approvato dalla Giunta regionale.	
	6. L'espletamento dei compiti di segreteria della commissione è svolto da un funzionario dell'Ufficio commercio della Regione dell'Umbria.	
	TITOLO V	
	Contributi	
Art. 71.	Art. 12	
Contributi.	Contributi.	
1. Allo scopo di perseguire le finalità indicate nell'art. 61, la Giunta regionale, nei limiti degli interventi finanziari previsti dalle varie leggi regionali di settore provvede:	1. Allo scopo di perseguire le finalità indicate nell'art. 1, la Giunta regionale, nei limiti degli interventi finanziari previsti dalle varie leggi regionali di settore provvede:	Si rileva che questo articolo relativo ai contributi dovrebbe trovare un più opportuno coordinamento con quanto previsto dal successivo articolo 94 del testo unico il quale contiene la previsione del programma annuale relativo alla concessione dei contributi destinati al finanziamento degli interventi di cui a tutto il testo unico, programma che viene approvato nel rispetto di quanto previsto dal Piano triennale di cui all'articolo 11 del medesimo testo unico.
a) alla concessione di contributi ai soggetti organizzatori	a) alla concessione di contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche, iscritte	

manifestazioni fieristiche, iscritte nel calendario regionale, per gli oneri derivanti da spese di organizzazione delle manifestazioni stesse;	nel calendario regionale, per gli oneri derivanti da spese di organizzazione delle manifestazioni stesse;	
b) alla concessione di contributi a enti fieristici istituiti nella Regione e riconosciuti ai sensi dell'art. 69, per l'allestimento degli impianti dei padiglioni fieristici e delle attrezzature necessarie e per la manutenzione straordinaria delle strutture.	b) alla concessione di contributi a enti fieristici istituiti nella Regione e riconosciuti ai sensi dell'art. 9, per l'allestimento degli impianti dei padiglioni fieristici e delle attrezzature necessarie e per la manutenzione straordinaria delle strutture.	
2. Le domande, indirizzate al Presidente della Giunta regionale, devono essere inoltrate entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui si tiene la manifestazione, e sono corredate, oltre che dalla documentazione prescritta dalle leggi regionali del settore, anche da:	2. Le domande, indirizzate al Presidente della Giunta regionale, devono essere inoltrate entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui si tiene la manifestazione, e sono corredate, oltre che dalla documentazione prescritta dalle leggi regionali del settore, anche da:	
a) un dettagliato preventivo delle spese previste alle lett. a) e b) del comma 1;	a) un dettagliato preventivo delle spese previste alle lett. a) e b) del comma 1;	
b) una dichiarazione dalla quale risulti se e in quale misura la manifestazione ha usufruito, per le precedenti edizioni, di contributi da parte dello Stato, della Regione o di altri enti.	b) una dichiarazione dalla quale risulti se e in quale misura la manifestazione ha usufruito, per le precedenti edizioni, di contributi da parte dello Stato, della Regione o di altri enti.	
	TITOLO VI	
	Norme finali	
Art. 72.	Art. 13	

Sanzioni amministrative.	Sanzioni amministrative.	
1. Chiunque organizza manifestazioni fieristiche non autorizzate ai sensi del presente testo unico è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 1.549,37 a euro 4.648,11.	1. Chiunque organizza manifestazioni fieristiche non autorizzate ai sensi della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 3.000.000 a lire 9.000.000.	In primo luogo si suggerisce di sostituire le parole “testo unico” con le parole “Titolo”. In secondo luogo si fa presente che l'istituto dell'autorizzazione era già stato eliminato dalla l.r. 6/97 con la l.r. 15/2010. Questo articolo 72 pertanto va corretto tenendo conto dell'opportuno coordinamento con tale circostanza. Quanto a questo comma 1, in particolare, si suggerisce la seguente formulazione: “Chiunque organizza manifestazioni fieristiche in assenza del riconoscimento o della conferma della qualifica di cui all'articolo 65, comma 1, è soggetto”.
2. Chiunque organizza manifestazioni fieristiche autorizzate in date e località con denominazione, tipologia, qualifica e modalità diverse da quelle indicate nel calendario regionale e nella autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 4.131,66, salvo il potere di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 66, comma 7.	2. Chiunque organizza manifestazioni fieristiche autorizzate in date e località con denominazione, tipologia, qualifica e modalità diverse da quelle indicate nel calendario regionale e nella autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 8.000.000, salvo il potere di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 7.	Premesso quanto già sopra indicato in merito al comma 1, si suggerisce di eliminare da questo comma le parole evidenziate riferibili all'istituto dell'autorizzazione originariamente previsto dall'articolo 6, comma 7, della l.r. 6/97 e successivamente eliminato dalla l.r. 15/2010.
3. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, in caso di accertata violazione delle norme di cui al presente testo unico, può revocare l'autorizzazione rilasciata e disporre	3. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, in caso di accertata violazione delle norme di cui alla presente legge, può revocare l'autorizzazione rilasciata e disporre l'esclusione del soggetto organizzatore dal	Premesso quanto già sopra indicato ai commi 1 e 2, si suggerisce di eliminare le parole evidenziate riferibili all'autorizzazione e di sostituire questo comma con la seguente riformulazione:

l'esclusione del soggetto organizzatore dal calendario regionale, da uno a tre anni.	calendario regionale, da uno a tre anni.	“L'amministrazione competente al riconoscimento e alla conferma della qualifica di cui all'articolo 65, comma 1, può revocare la qualifica rilasciata o confermata e disporre l'esclusione del soggetto organizzatore dal calendario regionale, da uno a tre anni”.
4. Per l'accertamento delle violazioni da parte degli organi di vigilanza e per la irrogazione delle sanzioni da parte dell'Autorità amministrativa regionale si fa rinvio alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni.	4. Per l'accertamento delle violazioni da parte degli organi di vigilanza e per la irrogazione delle sanzioni da parte dell'Autorità amministrativa regionale si fa rinvio alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni.	
	Art. 14	
	Abrogazione.	
	1. È abrogata la legge regionale 9 ottobre 1989, n. 33.	
Art. 73.	Art. 15	
Disciplina amministrativa.	Disciplina amministrativa.	
1. La Giunta regionale fissa con proprio atto le direttive relative all'attuazione del presente Titolo.	1. La Giunta regionale fissa con proprio atto le direttive relative all'attuazione della presente legge.	
2. In sede di prima applicazione, il provvedimento di cui al comma 1 è adottato entro 60 giorni dalla entrata in vigore.	2. In sede di prima applicazione, il provvedimento di cui al comma 1 è adottato entro 60 giorni dalla entrata in vigore.	Si suggerisce di specificare che il provvedimento di cui al comma 1 è adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico.
	Art. 16	
	Norme transitorie.	A fronte dell'eliminazione delle norme

		transitorie di cui all'articolo 16 della l.r. 6/97 si suggerisce di valutare l'eventuale impatto sui procedimenti amministrativi pendenti e, soprattutto, sulle manifestazioni fieristiche già riconosciute in relazione alle quali probabilmente sarebbe opportuno introdurre una disposizione di natura transitoria.
	1. Restano ferme le tipologie e le qualifiche territoriali delle manifestazioni fieristiche già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge.	
	2. I procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento ai sensi della legge regionale n. 33 del 1989.	

Delib. Giunta regionale n. 683 del 24 giugno 2013. Progetto di testo unico in materia di commercio	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	OSSERVAZIONI
TITOLO IV	L.R. 23 luglio 2003, n. 13 (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione), come da ultimo modificata dalla L.R. 6 maggio 2013, n. 10.	
DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI	TITOLO I	
Capo I - Distribuzione di carburanti	Norme generali	Si rileva che il titolo IV è costituito da un solo capo, mentre la l.r. 13/2003 è suddivisa in più titoli. Si suggerisce di valutare l'opportunità di suddividere il titolo IV in più capi corrispondenti ai titoli nei quali è suddivisa la l.r. 13/2003.
Art. 74	Art. 1	
Rete regionale distribuzione carburanti.	Oggetto e finalità.	
1. La Regione disciplina la rete distributiva dei carburanti per autotrazione, perseguendo le seguenti finalità:	1. La presente legge disciplina la rete distributiva dei carburanti per autotrazione, perseguendo le seguenti finalità:	Potrebbe essere opportuno sostituire l'espressione "La Regione" con " il presente titolo ", dal momento che la legge vigente utilizza la dizione "La presente legge".
a) razionalizzazione e ammodernamento del sistema distributivo;	a) razionalizzazione e ammodernamento del sistema distributivo;	
b) incremento della qualità, della quantità e dell'efficienza dei servizi all'utenza e ai mezzi;	b) incremento della qualità, della quantità e dell'efficienza dei servizi all'utenza e ai mezzi;	
c) contenimento dei prezzi di vendita, nell'ambito di una maggiore concorrenza;	c) contenimento dei prezzi di vendita, nell'ambito di una maggiore concorrenza;	

d) riduzione del numero degli impianti, con conseguente aumento dell'erogato medio;	d) riduzione del numero degli impianti, con conseguente aumento dell'erogato medio;	
e) conoscenza della rete del sistema distributivo attraverso il monitoraggio e la creazione di una banca dati regionale.	e) conoscenza della rete del sistema distributivo attraverso il monitoraggio e la creazione di una banca dati regionale.	
Art. 75	Art. 2	
Definizioni.	Definizioni	
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:	1. Ai fini della presente legge si intende per:	
a) rete di distribuzione di carburanti per autotrazione: l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasoli, gas di petrolio liquefatto (GPL), metano e biodiesel per autotrazione, nonché tutti i carburanti per autotrazione in commercio ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici, ad esclusione degli impianti di cui alle lettere i) e j);	a) rete di distribuzione di carburanti per autotrazione: l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasoli, gas di petrolio liquefatto (GPL), metano e biodiesel per autotrazione, nonché tutti i carburanti per autotrazione in commercio ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici, ad esclusione degli impianti di cui alle lettere i) e j);	
b) carburanti: le benzine, il gasolio, il GPL, il gas metano, il biodiesel per autotrazione, l'olio lubrificante e tutti gli altri carburanti in commercio conformi ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (CUNA);	b) carburanti: le benzine, il gasolio, il GPL, il gas metano, il biodiesel per autotrazione, l'olio lubrificante e tutti gli altri carburanti in commercio conformi ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (CUNA);	
c) distributore: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio del mezzo, misurando	c) distributore: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la	

contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti, composto da:	quantità trasferiti, composto da:	
1. una o più pompe o altro sistema di adduzione;	1. una o più pompe o altro sistema di adduzione;	
2. uno o più contatori o misuratori del volume di carburante erogato;	2. uno o più contatori o misuratori del volume di carburante erogato;	
3. un dispositivo per la quantificazione dell'importo da pagare;	3. un dispositivo per la quantificazione dell'importo da pagare;	
4. una o più pistole o valvole di intercettazione;	4. una o più pistole o valvole di intercettazione;	
5. le tubazioni che li connettono;	5. le tubazioni che li connettono;	
d) impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più distributori e dai serbatoi erogabili, con le relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;	d) impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più distributori e dai serbatoi erogabili, con le relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;	
e) potenziamento dell'impianto: l'aggiunta di uno o più carburanti erogabili o di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici non presenti nell'autorizzazione o concessione originaria;	e) potenziamento dell'impianto: l'aggiunta di uno o più carburanti erogabili o di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici non presenti nell'autorizzazione o concessione originaria;	
f) self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica per l'erogazione automatica del carburante di cui l'utente si serve direttamente con pagamento	f) self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica per l'erogazione automatica del carburante di cui l'utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui	

anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale;	funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale;
g) self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente dall'utente, con pagamento effettuato successivamente al prelievo di carburante a personale incaricato, il quale provvede al controllo e al comando dell'erogazione mediante apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata;	g) self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente dall'utente, con pagamento effettuato successivamente al prelievo di carburante a personale incaricato, il quale provvede al controllo e al comando dell'erogazione mediante apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata;
h) accettatore di carta di credito: l'apparecchio per il pagamento dell'importo relativo all'erogazione dei carburanti mediante carta di credito;	h) accettatore di carta di credito: l'apparecchio per il pagamento dell'importo relativo all'erogazione dei carburanti mediante carta di credito;
i) impianto ad uso privato: l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinato all'esclusivo rifornimento di automezzi di proprietà, in locazione e in uso all'impresa, singola o associata, titolare dell'autorizzazione. Tale impianto può erogare gasolio, benzine, GPL, metano, biodiesel e detenere oli lubrificanti in confezioni regolamentari. L'erogazione del carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione, o con qualsiasi mezzo non automatico, comunque provvisto di un idoneo sistema di misurazione dell'erogato. I serbatoi devono essere interrati. Per i liquidi di categoria C (gasolio) di cui al	i) impianto ad uso privato: l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinato all'esclusivo rifornimento di automezzi di proprietà, in locazione e in uso all'impresa, singola o associata, titolare dell'autorizzazione. Tale impianto può erogare gasolio, benzine, GPL, metano, biodiesel e detenere oli lubrificanti in confezioni regolamentari. L'erogazione del carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione, o con qualsiasi mezzo non automatico, comunque provvisto di un idoneo sistema di misurazione dell'erogato. I serbatoi devono essere interrati. Per i liquidi di categoria C (gasolio) di cui al

di categoria C (gasolio) di cui al decreto del Ministero dell'interno del 13 luglio 2011 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi) possono essere utilizzati contenitori-distributori omologati con capacità non superiore a 9 metri cubi limitatamente ai casi previsti dalla normativa di sicurezza;	decreto del Ministero dell'interno del 13 luglio 2011 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi) possono essere utilizzati contenitori-distributori omologati con capacità non superiore a 9 metri cubi limitatamente ai casi previsti dalla normativa di sicurezza;	
j) impianto ad uso privato per trasporto pubblico locale: l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà pubblica o privata non aperte al pubblico, quali stabilimenti o depositi o aree all'uso attrezzate, destinato all'esclusivo rifornimento dei veicoli utilizzati per il trasporto pubblico e per i mezzi di servizio ausiliari dei soggetti che ivi esercitano tale attività e delle altre aziende di trasporto pubblico locale facenti parte delle società firmatarie di contratti di servizio, nonché da parte delle amministrazioni comunali esercenti i servizi di trasporto in forma diretta;	j) impianto ad uso privato per trasporto pubblico locale: l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà pubblica o privata non aperte al pubblico, quali stabilimenti o depositi o aree all'uso attrezzate, destinato all'esclusivo rifornimento dei veicoli utilizzati per il trasporto pubblico e per i mezzi di servizio ausiliari dei soggetti che ivi esercitano tale attività e delle altre aziende di trasporto pubblico locale facenti parte delle società firmatarie di contratti di servizio, nonché da parte delle amministrazioni comunali esercenti i servizi di trasporto in forma diretta;	
k) servizio accessorio all'impianto di distribuzione di carburanti: la struttura o l'attività funzionalmente collegata all'impianto e al servizio della persona e/o dell'autoveicolo;	k) servizio accessorio all'impianto di distribuzione di carburanti: la struttura o l'attività funzionalmente collegata all'impianto e al servizio della persona e/o dell'autoveicolo;	

l) servizio presente nell'impianto: quello svolto all'interno dell'area dell'impianto stesso;	l) servizio presente nell'impianto: quello svolto all'interno dell'area dell'impianto stesso;
m) servizio all'autoveicolo: l'attività artigianale o commerciale connessa alla manutenzione o alla riparazione degli autoveicoli, quale lavaggio, grassaggio, servizio gomme, servizio gomme, meccanico, elettrauto e simili;	m) servizio all'autoveicolo: l'attività artigianale o commerciale connessa alla manutenzione o alla riparazione degli autoveicoli, quale lavaggio, grassaggio, servizio gomme, meccanico, elettrauto e simili;
n) servizio alla persona: quello volto a rendere al conducente, e alle altre persone che con esso viaggiano, più comoda, sicura o utile la sosta o la prosecuzione del viaggio, quale gabinetti per uso pubblico, bar, ristorante, albergo, informazione turistica, attività artigianale o commerciale diversa da quelle di cui alla lettera m) e simili;	n) servizio alla persona: quello volto a rendere al conducente, e alle altre persone che con esso viaggiano, più comoda, sicura o utile la sosta o la prosecuzione del viaggio, quale gabinetti per uso pubblico, telefono pubblico, bar, ristorante, albergo, informazione turistica, attività artigianale o commerciale diversa da quelle di cui alla lettera m) e simili;
o) intralcio al traffico: quello provocato da un impianto nello svolgimento della sua attività, quando, nel tratto di sede stradale ad esso prospiciente, dove la circolazione avviene in un solo o nei due sensi di marcia, qualunque sia l'ampiezza della strada stessa, chi deve effettuare il rifornimento o il travaso di carburante è costretto ad arrestarsi sulla carreggiata;	o) intralcio al traffico: quello provocato da un impianto nello svolgimento della sua attività, quando, nel tratto di sede stradale ad esso prospiciente, dove la circolazione avviene in un solo o nei due sensi di marcia, qualunque sia l'ampiezza della strada stessa, chi deve effettuare il rifornimento o il travaso di carburante è costretto ad arrestarsi sulla carreggiata;
p) centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine così come definito dall'articolo 3, comma 1 punto 8) del	p) centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine così come definito dall'articolo 3, comma 1 punto 8) del decreto legislativo 30

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);	aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);	
	q) impianto di pubblica utilità: l'unico impianto del Comune o l'impianto posto ad almeno dieci chilometri dal punto di distribuzione più vicino anche se ubicato sul territorio di altro Comune limitrofo;	La lettera in esame è stata eliminata a seguito dell'impugnativa del Governo.
q) impianto per uso di natanti e di aeromobili: quello che eroga carburante agli stessi mediante apposite apparecchiature di conduzione, siano o meno collocati all'interno di porti e aeroporti, e per i quali sussista comunque divieto di rifornimento di autoveicoli o veicoli stradali;	r) impianto per uso di natanti e di aeromobili: quello che eroga carburante agli stessi mediante apposite apparecchiature di conduzione, siano o meno collocati all'interno di porti e aeroporti, e per i quali sussista comunque divieto di rifornimento di autoveicoli o veicoli stradali;	
r) modifica all'impianto: la variazione qualitativa o quantitativa di elementi costituenti l'impianto così come individuati con norme regolamentari regionali.	s) modifica all'impianto: la variazione qualitativa o quantitativa di elementi costituenti l'impianto così come individuati con norme regolamentari regionali.	
Art. 76	Art. 3	
Norme regolamentari.	Norme regolamentari	
1. Per gli impianti di distribuzione lungo le autostrade e i raccordi autostradali, la Giunta regionale con proprio regolamento stabilisce:	1. Per gli impianti di distribuzione lungo le autostrade e i raccordi autostradali, la Giunta regionale con proprio regolamento stabilisce:	
a) la definizione degli indirizzi per l'ammodernamento della rete degli impianti autostradali di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete e l'incremento dei servizi resi	a) la definizione degli indirizzi per l'ammodernamento della rete degli impianti autostradali di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete e l'incremento dei servizi resi all'utenza, in	

all'utenza, in coerenza con le scelte effettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente;	coerenza con le scelte effettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente;	
b) l'individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività commerciali integrative, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di altre eventuali attività negli impianti;	b) l'individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività commerciali integrative, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di altre eventuali attività negli impianti;	
c) l'individuazione di eventuali altri criteri e parametri per le attività di distribuzione carburanti e per le attività commerciali accessorie.	c) l'individuazione di eventuali altri criteri e parametri per le attività di distribuzione carburanti e per le attività commerciali accessorie.	
2. Per gli impianti di distribuzione stradali situati lungo la rete non autostradale, la Giunta regionale con proprio regolamento stabilisce:	2. Per gli impianti di distribuzione stradali situati lungo la rete non autostradale, la Giunta regionale con proprio regolamento stabilisce:	
a) gli indirizzi per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete degli impianti, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete e l'incremento dei servizi resi all'utenza, in coerenza con le scelte effettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente;	a) gli indirizzi per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete degli impianti, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete e l'incremento dei servizi resi all'utenza, in coerenza con le scelte effettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente;	
	b) le tipologie e le caratteristiche degli impianti;	Si segnala la mancata riproduzione della lettera in esame, senza che la modifica sia stata menzionata nella relazione.
b) gli standard di qualità e di prestazione dei servizi;	c) gli standard di qualità e di prestazione dei servizi;	
c) l'individuazione di eventuali altri criteri e parametri per le attività di distribuzione	d) l'individuazione di eventuali altri criteri e parametri per le attività di distribuzione	

carburanti e per le attività commerciali accessorie;	carburanti e per le attività commerciali accessorie;	
d) l'incentivazione alla diffusione dei carburanti a basso impatto ambientale e all'efficienza energetica, privilegiando l'uso di fonti energetiche rinnovabili.	e) l'incentivazione alla diffusione dei carburanti a basso impatto ambientale e all'efficienza energetica, privilegiando l'uso di fonti energetiche rinnovabili.	
3. La Giunta regionale con proprio regolamento determina altresì:	3. La Giunta regionale con proprio regolamento determina altresì:	
a) le procedure relative all'installazione e alla modifica degli impianti;	a) le procedure relative all'installazione e alla modifica degli impianti;	
b) le agevolazioni per le zone montane e i Comuni svantaggiati.	b) le agevolazioni per le zone montane e i Comuni svantaggiati.	
Art. 77	Art. 3-bis	
Orario di servizio.	Orario di servizio.	
1. L'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione, ivi compresi i servizi accessori e le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolti senza limiti di apertura e di chiusura, né obbligo di turnazione.	1. L'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione, ivi compresi i servizi accessori e le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolti senza limiti e prescrizioni circa il rispetto di orari di apertura e di chiusura, né obbligo di turnazione.	
	Art. 4	
	Atti regionali di indirizzo e coordinamento.	
	[Abrogato]	
Art. 78	Art. 4-bis	

Disciplina urbanistica e servizi accessori.	Disciplina urbanistica e servizi accessori.	
1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti sono realizzati, nel rispetto delle norme regolamentari di cui all'articolo 3, in tutte le zone omogenee del piano regolatore generale comunale, ad eccezione delle zone A ai sensi del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765). Gli impianti possono essere realizzati anche nelle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale.	1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti sono realizzati, nel rispetto delle norme regolamentari di cui all'articolo 3, in tutte le zone omogenee del piano regolatore generale comunale, ad eccezione delle zone A ai sensi del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765). Gli impianti possono essere realizzati anche nelle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale.	
2. Presso gli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto dell'articolo 28, commi 8, 9 e 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e previo rilascio della relativa autorizzazione o previa presentazione o previa presentazione della relativa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), è sempre consentito:	2. Presso gli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto dell'articolo 28, commi 8, 9 e 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e previo rilascio della relativa autorizzazione o previa presentazione della relativa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), è sempre consentito:	
a) l'esercizio dell'attività	a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di	

somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 110 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);	alimenti e bevande di cui all'articolo 110 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);	Il d.lgs. 59/2010 potrebbe essere citato in forma abbreviata dal momento che è già menzionato all'art. 7 del progetto di testo unico.
b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie, nonché, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio), l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di	b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie, nonché, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio), l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di	

costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq;	locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq;	
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.	c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.	
3. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distributori di carburanti, rilasciata dall'Agenzia delle dogane, in possesso della tabella riservata di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 17 settembre 1996, n. 561 (Regolamento concernente modificazioni al D.M. 4 agosto 1988, n. 375, contenente il regolamento di esecuzione della L. 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico non alimentare. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta nel rispetto dei requisiti richiesti per il settore medesimo.	3. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distributori di carburanti, rilasciata dall'Agenzia delle dogane, in possesso della tabella riservata di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 17 settembre 1996, n. 561 (Regolamento concernente modificazioni al D.M. 4 agosto 1988, n. 375, contenente il regolamento di esecuzione della L. 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico non alimentare. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta nel rispetto dei requisiti richiesti per il settore medesimo.	
4. Le attività di cui al comma 2 sono accessorie all'attività di esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti e non possono essere trasferite autonomamente	4. Le attività di cui al comma 2 sono accessorie all'attività di esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti e non possono essere trasferite autonomamente e sono svolte	

e sono svolte senza limiti e prescrizioni circa il rispetto di orari di apertura e di chiusura, né obbligo di chiusura, né obbligo di turnazione.	senza limiti e prescrizioni circa il rispetto di orari di apertura e di chiusura, né obbligo di turnazione.	
5. Nelle aree tutelate ai sensi delle disposizioni in materia di beni ambientali e culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), gli insediamenti devono essere realizzati nel rispetto delle norme di tutela.	5. Nelle aree tutelate ai sensi delle disposizioni in materia di beni ambientali e culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), gli insediamenti devono essere realizzati nel rispetto delle norme di tutela.	
6. La localizzazione degli impianti di carburanti stradali costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici su tutte le zone e sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A. I Comuni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto possono individuare determinate aree in cui è esclusa la localizzazione degli impianti di carburanti in ragione di aspetti connessi alla tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.	6. La localizzazione degli impianti di carburanti stradali costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici su tutte le zone e sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A. I Comuni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto possono individuare determinate aree in cui è esclusa la localizzazione degli impianti di carburanti in ragione di aspetti connessi alla tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.	Si suggerisce di sostituire il riferimento alla "presente legge" con quello al "presente testo unico".
7. Le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti o all'esercizio	7. Le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti o all'esercizio delle attività o servizi	

delle attività o servizi ad essa accessori, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti all'esercizio delle suddette attività, finalizzate a consentire l'esercizio delle attività di cui al comma 2, sono subordinate al rispetto delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).	ad essa accessori, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti all'esercizio delle suddette attività, finalizzate a consentire l'esercizio delle attività di cui al comma 2, sono subordinate al rispetto delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).	
Art. 79	Art. 4-ter	
Incompatibilità degli impianti esistenti. 1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti, i Comuni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle attività produttive 31 ottobre 2001 (Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti) e dall'articolo 28 del d.l. 98/2011, provvedono a sottoporre a verifica gli impianti di distribuzione dei carburanti esistenti per accertare le incompatibilità di cui agli articoli 80 e 81.	Incompatibilità degli impianti esistenti 1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti, i Comuni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle attività produttive 31 ottobre 2001 (Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti) e dall'articolo 28 del D.L. 98/2011, provvedono a sottoporre a verifica gli impianti di distribuzione dei carburanti esistenti per accertare le incompatibilità di cui agli articoli 4-quater e 4-quinquies.	Si fa presente che, successivamente all'entrata in vigore della l.r. 10/2013, <u>l'Autorità garante della concorrenza e del mercato</u> ha inviato a Parlamento, Governo e Regioni una segnalazione in merito alla normativa in materia di distribuzione di carburanti (Rif. S1673 del 11 giugno 2013), con la quale propone l'<u>individuazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico</u>, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di una <u>casistica più puntuale ed oggettiva</u>, rispetto a quella attuale, <u>delle fattispecie di incompatibilità</u> dei punti vendita di carburanti in rete e la previsione di un <u>potere sostitutivo</u> in capo a Stato e regioni qualora i comuni non provvedano ad individuare e chiudere gli impianti c.d. incompatibili entro un termine stretto. Secondo l'Autorità garante, infatti,

		propedeutica alla concreta applicazione di tale potere sostitutivo, sarebbe “una definizione più puntuale, rispetto a quella vigente, delle fattispecie di incompatibilità, attraverso l’indicazione di criteri oggettivi e inderogabili e chiarendo alcune definizioni, contenute nel D.M. del 31 ottobre 2001, rimaste di carattere meramente qualitativo (distanza non regolamentare, rifornimento sulla sede stradale, ecc.). Tale attività potrebbe essere svolta dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, essendo le incompatibilità riferite alle normative urbanistiche e di sicurezza della circolazione stradale”.
2. Coloro che intendono sottoporre i propri impianti a modifiche soggette ad autorizzazione possono procedere solo nel caso in cui sia stata effettuata la verifica o, in mancanza, abbiano presentato al Comune un'autocertificazione attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità.	2. Coloro che intendono sottoporre i propri impianti a modifiche soggette ad autorizzazione possono procedere solo nel caso in cui sia stata effettuata la verifica o, in mancanza, abbiano presentato al Comune un'autocertificazione attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità.	
Art. 80	Art. 4-quater	
Incompatibilità assoluta.	Incompatibilità assoluta	
1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta:	1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta:	
a) gli impianti situati in zone pedonali e quelli situati in zone a traffico limitato in	a) gli impianti situati in zone pedonali e quelli situati in zone a traffico limitato in modo	

modo permanente, all'interno dei centri abitati;	permanente, all'interno dei centri abitati;	
b) gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a cento metri, salvo si tratti di unico impianto in Comuni montani, fuori dei centri abitati;	b) gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a cento metri, salvo si tratti di unico impianto in Comuni montani, fuori dei centri abitati;	
c) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci a Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi in più strade pubbliche, fuori dei centri abitati.	c) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci a Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi in più strade pubbliche, fuori dei centri abitati.	
2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di cui al comma 1 non sono suscettibili di adeguamento; in tali casi il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione e l'impianto deve essere smantellato con le modalità di cui all'articolo 88.	2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di cui al comma 1 non sono suscettibili di adeguamento; in tali casi il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione e l'impianto deve essere smantellato con le modalità di cui all'articolo 7-quinquies.	Il rinvio all'art. 7-quinquies (nel testo della legge vigente) e all'articolo 88 (nel testo del progetto di testo unico), relativi al collaudo degli impianti, sembra errato. Il rinvio corretto appare all'articolo 7-sexies e all'articolo 89, relativi a sospensione e decadenza.
Art. 81	Art. 4-quinquies	
Incompatibilità relativa.	Incompatibilità relativa	
1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relativa:	1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relativa:	
a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, all'interno e fuori dei centri abitati;	a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, all'interno e fuori dei centri abitati;	
b) gli impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza, per i quali non sia possibile	b) gli impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza, per i quali non sia possibile	

l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali, fuori dai centri abitati.	l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali, fuori dai centri abitati.	
2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui alla lettera a) del comma 1 possono permanere nel sito originario purché siano suscettibili di adeguamento. L'adeguamento avviene nei termini e con le modalità stabilite dal Comune.	2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui alla lettera a) del comma 1 possono permanere nel sito originario purché siano suscettibili di adeguamento. L'adeguamento avviene nei termini e con le modalità stabilite dal Comune.	
3. Gli impianti che ricadono nella fattispecie di incompatibilità di cui alla lettera b) del comma 1 possono permanere nel sito originario, purché sussista una delle seguenti condizioni:	3. Gli impianti che ricadono nella fattispecie di incompatibilità di cui alla lettera b) del comma 1 possono permanere nel sito originario, purché sussista una delle seguenti condizioni:	
a) l'impianto è localizzato in strade a senso unico di marcia;	a) l'impianto è localizzato in strade a senso unico di marcia;	
b) l'impianto è localizzato in strade a due corsie per ogni senso di marcia o con spartitraffico centrale.	b) l'impianto è localizzato in strade a due corsie per ogni senso di marcia o con spartitraffico centrale.	
4. In mancanza delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione e l'impianto deve essere smantellato con le modalità di cui all'articolo 88.	4. In mancanza delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione e l'impianto deve essere smantellato con le modalità di cui all'articolo 7-quinques.	Il rinvio all'art. 7-quinques (nel testo della legge vigente) e all'articolo 88 (nel testo del progetto di testo unico), relativi al collaudo degli impianti, sembra errato. Il rinvio corretto appare all'articolo 7-sexies e all'articolo 89, relativi a sospensione e decadenza.
	TITOLO I-BIS	
	Impianti di distribuzione di carburanti situati lungo la rete autostradale ed i	

Art. 82		raccordi autostradali	
Funzioni della Regione.		Art. 5	
Funzioni della Regione.		Funzioni della Regione.	
1. La Regione esercita le funzioni amministrative relative agli impianti delle autostrade e dei raccordi autostradali concernenti:	1. La Regione esercita le funzioni amministrative relative agli impianti delle autostrade e dei raccordi autostradali concernenti:		
a) il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti della rete autostradale;	a) il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti della rete autostradale;		
b) il rilascio delle autorizzazioni o il ricevimento della SCIA per le modifiche e il trasferimento della titolarità degli impianti della rete autostradale, come disciplinati dalle norme regolamentari di cui all'articolo 76.	b) il rilascio delle autorizzazioni o il ricevimento della SCIA per le modifiche e il trasferimento della titolarità degli impianti della rete autostradale, come disciplinati dalle norme regolamentari di cui all'articolo 3.		
2. Alle concessioni di cui al comma 1, per quanto non previsto dalla presente legge si applica il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione).	2. Alle concessioni di cui al comma 1, per quanto non previsto dalla presente legge si applica il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione).		Si suggerisce di sostituire il riferimento alla "presente legge" con quello al "presente testo unico".
3. Per la sospensione e la decadenza della concessione si applica la disciplina di cui all'articolo 88.	3. Per la sospensione e la decadenza della concessione si applica la disciplina di cui all'articolo 7-quinquies.		Il rinvio all'art. 7-quinquies (nel testo della legge vigente) e all'articolo 88 (nel testo del progetto di testo unico), relativi al collaudo degli impianti, sembra errato. Il rinvio corretto appare

			all'articolo 7-sexies e all'articolo 89, relativi a sospensione e decadenza.
		TITOLO I-TER	
		Impianti di distribuzione di carburanti situati lungo la rete non autostradale	
	Art. 83	Art. 6	
	Funzioni dei Comuni.	Funzioni dei Comuni.	
1. I Comuni, sulla base di quanto stabilito dalle norme regolamentari di cui all'articolo 76, esercitano le funzioni amministrative relative agli impianti della rete ordinaria concernenti:	1. I Comuni, sulla base di quanto stabilito dalle norme regolamentari di cui all'articolo 3, esercitano le funzioni amministrative relative agli impianti della rete ordinaria concernenti:		
a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti;	a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti;		
b) il rilascio delle autorizzazioni o il ricevimento della SCIA per le modifiche degli impianti;	b) il rilascio delle autorizzazioni o il ricevimento della SCIA per le modifiche degli impianti;		
c) il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli impianti dalla posizione originaria ad altra all'interno del territorio comunale;	c) il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli impianti dalla posizione originaria ad altra all'interno del territorio comunale;		
d) il rilascio delle autorizzazioni al prelievo ed al trasporto di carburanti in recipienti mobili;	d) il rilascio delle autorizzazioni al prelievo ed al trasporto di carburanti in recipienti mobili;		
e) il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, per natanti da diporto e aeromobili ad uso pubblico;	e) il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, per natanti da diporto e aeromobili ad uso pubblico;		

f) il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto temporaneo in caso di ristrutturazione totale o parziale degli impianti già autorizzati;	f) il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto temporaneo in caso di ristrutturazione totale o parziale degli impianti già autorizzati;	
g) la revoca, la sospensione e la decadenza delle autorizzazioni;	g) la revoca, la sospensione e la decadenza delle autorizzazioni;	
h) l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 92.	h) l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 9.	
2. Spetta inoltre ai Comuni ricevere le comunicazioni relative al trasferimento della titolarità delle autorizzazioni e al mutamento del gestore dell'impianto ai sensi dell'articolo 85.	2. Spetta inoltre ai Comuni ricevere le comunicazioni relative al trasferimento della titolarità delle autorizzazioni e al mutamento del gestore dell'impianto ai sensi dell'articolo 7-bis.	
Art. 84	Art. 7	
Nuovi impianti.	Nuovi impianti.	
1. I nuovi impianti possono erogare benzina e gasolio, metano, GPL, biodiesel per autotrazione, idrogeno o relative miscele, nonché possono essere dotati di postazioni per la ricarica elettrica. È ammessa l'apertura di nuovi impianti che erogano soltanto metano o GPL.	1. I nuovi impianti erogano benzina e gasolio e almeno un prodotto a scelta tra alimentazione elettrica, metano, GPL, biodiesel per autotrazione, idrogeno o relative miscele, a condizione che tale ultimo obbligo non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionati alle finalità dell'obbligo. È ammessa l'apertura di nuovi impianti che erogano soltanto metano o GPL.	Il comma in esame è stato riformulato a seguito dell'impugnativa del Governo. Con riguardo alla nuova formulazione, si rileva che sarebbe opportuno sostituire la "e" con una virgola dopo la parola "benzina" e chiarire espressamente che i nuovi impianti possono erogare anche uno solo dei prodotti elencati. Si rileva, inoltre, che sembrerebbe opportuno eliminare l'inciso finale (<i>"È ammessa l'apertura di nuovi impianti che erogano soltanto metano o GPL"</i>), in quanto lo stesso si limita a ripetere quanto già previsto nel primo periodo e, così formulato, potrebbe indurre a ritenere che i nuovi impianti possono erogare,

	come unico prodotto, soltanto metano o GPL e non anche, ad esempio, soltanto benzina o gasolio. Una simile interpretazione della norma risulterebbe in contrasto con la normativa nazionale richiamata nella stessa impugnativa del Governo. L'art. 83-bis, comma 17 del d.l. 112/2008, così come modificato dall'art. 17, comma 5 del d.l. 1/2012, infatti, stabilisce che “<u>al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati ... al rispetto di vincoli ... che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo</u>”. Con riferimento alla suddetta norma nazionale, si fa presente, inoltre, che, successivamente all'entrata in vigore della l.r. 10/2013, l'Autorità <u>garante della concorrenza e del mercato ha inviato a Parlamento, Governo e Regioni una segnalazione in merito alla normativa in materia di distribuzione di carburanti (Rif. S1673 del 11 giugno 2013), con la quale propone la modifica del suddetto art. 83-bis del d.l. 112/2008, attraverso l'eliminazione della condizione attualmente prevista per il divieto all'imposizione di obblighi circa l'offerta</u>
--	--

		contestuale di più tipologie di carburanti (“se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo”). Secondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, infatti, la norma nazionale andrebbe emendata imponendo un divieto incondizionato all'introduzione di obblighi asimmetrici in capo ai nuovi operatori sul mercato, in quanto “l'imposizione di obblighi asimmetrici non appare giustificabile anche qualora siano previsti per il raggiungimento di obiettivi di interesse generale quale la tutela dell'ambiente”, nella misura in cui tali obblighi discriminano tra operatori già presenti sul mercato e potenziali nuovi entranti, ricadendo soltanto in capo a questi ultimi.
2. I nuovi impianti sono dotati di:	2. I nuovi impianti sono dotati di:	Il comma in esame non risulta oggetto dell'<u>impugnativa del Governo</u> avverso la l.r. 10/2013. In ogni caso, si rinvia ai rilievi formulati nell'istruttoria relativa alla suddetta l.r. 10/2013, nella quale si segnalavano l'<u>impugnativa del Governo</u> avverso l'art. 39 della l.r. Toscana 55/2012 (che prevede per l'apertura dei nuovi impianti una serie di requisiti obbligatori, quali la presenza di impianti fotovoltaici, che, “anche laddove rispondenti a interessi generali, appaiono evidentemente non proporzionati alle finalità perseguite”) e l'<u>impugnativa del Governo</u> avverso l'art. 35, comma 7 e l'art. 34, comma 1, lettere f) della l.r. Friuli Venezia Giulia 19/2012 (che, “introducendo onerosi requisiti (tra cui, ad

esempio, <u>l'obbligatorietà degli impianti fotovoltaici</u>) per l'apertura di impianti di distribuzione di carburanti", introduce "significative e sproporzionate barriere all'ingresso nei mercati, non adeguatamente giustificate dal perseguimento di specifici interessi pubblici"). Si fa presente, inoltre, che, nella sopra citata segnalazione, <u>l'Autorità garante della concorrenza e del mercato</u> propone la definizione a livello statale dei requisiti e delle caratteristiche che gli impianti dovrebbero possedere sulla base della tipologia di rete stradale di localizzazione. Secondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, infatti, l'eccessiva genericità del divieto, previsto dalla norma nazionale (art. 83-bis d.l. 122/2008), all'imposizione di obblighi asimmetrici "ha lasciato alle Regioni un ampio spazio per la previsione di alcuni requisiti (ad esempio la presenza di pannelli fotovoltaici, sistemi di videosorveglianza, pensiline delle aree di rifornimento, ecc.) che i nuovi impianti debbono comunque possedere e che non sono in alcun modo richiesti ai punti vendita già in funzione. In assenza di un loro espresso divieto nella normativa nazionale, tali restrizioni asimmetriche sono state introdotte dalla maggioranza delle Regioni. Al fine di evitare che le Regioni introducano, di volta in volta, e su base discrezionale, nuovi obblighi asimmetrici," l'Autorità garante "ritiene, dunque, opportuno che il Ministero dello		
--	--	--

		<u>Sviluppo Economico individui in maniera puntuale, anche sulla base di una ricognizione più ampia delle normative che rilevano per il settore, i requisiti e le caratteristiche che gli impianti di distribuzione carburante debbono possedere, con riferimento a tutti gli impianti (già esistenti o da aprire) ed eventualmente diversificandoli in relazione alla rete viaria su cui gli stessi insistono”.</u>
a) dispositivi self-service pre-pagamento;	a) dispositivi self-service pre-pagamento;	
b) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) adeguato alle dimensioni dell'impianto di distribuzione carburanti;	b) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) adeguato alle dimensioni dell'impianto di distribuzione carburanti;	
c) pensiline di copertura delle aree di rifornimento;	c) pensiline di copertura delle aree di rifornimento;	
d) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;	d) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;	
e) presenza di aree di sosta per autoveicoli qualora l'impianto è dotato di attività e servizi integrativi.	e) presenza di aree di sosta per autoveicoli qualora l'impianto è dotato di attività e servizi integrativi.	
3. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell'impianto è effettuato fuori dalla sede stradale.	3. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell'impianto è effettuato fuori dalla sede stradale.	
4. Le superfici di nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, di sicurezza sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio e in materia urbanistica.	4. Le superfici di nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio e in materia urbanistica.	

materia urbanistica.		
5. Per il calcolo della superficie si tiene conto anche degli spazi destinati alla sosta.	5. Per il calcolo della superficie si tiene conto anche degli spazi destinati alla sosta.	
6. Per l'istallazione e l'esercizio di nuovi impianti si osservano unicamente le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio.	6. Per l'istallazione e l'esercizio di nuovi impianti si osservano unicamente le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio.	
Art. 85	Art. 7-bis	
Subentri e mutamenti di gestione.	Subentri e mutamenti di gestione.	
1. I soggetti che subentrano nella titolarità degli impianti di distribuzione di carburante comunicano ai Comuni competenti, che provvedono agli atti conseguenti, i mutamenti nella titolarità entro trenta giorni dal loro perfezionamento. Entro il termine di trenta giorni sono comunicate ai Comuni, a cura del titolare dell'impianto, le modifiche relative alla gestione dello stesso.	1. I soggetti che subentrano nella titolarità degli impianti di distribuzione di carburante comunicano ai Comuni competenti, che provvedono agli atti conseguenti, i mutamenti nella titolarità entro trenta giorni dal loro perfezionamento. Entro il termine di trenta giorni sono comunicate ai Comuni, a cura del titolare dell'impianto, le modifiche relative alla gestione dello stesso.	
Art. 86	Art. 7-ter	
Impianti senza gestore.	Impianti senza gestore.	
	1. Possono essere installati nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service prepagamento funzionanti senza la presenza del gestore, se classificati di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q) e a condizione che ne sia garantita adeguata	Il comma 1 è stato eliminato a seguito dell'impugnativa del Governo.

	sorveglianza secondo le modalità stabilite dal Comune.	
1. Gli impianti nuovi e quelli esistenti, localizzati fuori dai centri abitati, possono svolgere l'attività esclusivamente con le apparecchiature self-service pre-pagamento, previa comunicazione al Comune.	2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, gli impianti nuovi e quelli esistenti, localizzati fuori dai centri abitati, possono svolgere l'attività esclusivamente con le apparecchiature self-service pre-pagamento, previa comunicazione al Comune.	Il comma in esame non è oggetto dell'impugnativa del Governo, che riguarda il comma 1 dell'art. 7-ter della l.r. 13/2003, così come aggiunto dall'art. 44 della l.r. 10/2013. Si fa presente, tuttavia, che, nella sopra citata segnalazione, <u>l'Autorità garante della concorrenza e del mercato propone la modifica della norma nazionale</u> concernente la liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati (art. 18 del d.l. 1/2012), attraverso <u>l'eliminazione del vincolo territoriale relativo alla localizzazione degli impianti ghost soltanto al di fuori dei centri abitati</u>. In particolare, nella suddetta segnalazione si legge che "la disciplina nazionale prevede, ai sensi dell'articolo 18 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 che <u>punti vendita completamente automatizzati</u>, non presidiati da personale e funzionanti soltanto in modalità self service pre-pay (c.d. <u>ghost</u>), <u>possano essere localizzati esclusivamente al di fuori dei centri abitati</u>. Come è già stato segnalato dall'Autorità in diverse occasioni, si tratta di un <u>vincolo concorrenziale ingiustificato</u>, in quanto la previsione di un diverso trattamento, sotto questo profilo, tra zone interne ed esterne ai centri abitati non è collegato ad alcuna esigenza in materia di sicurezza, di efficienza, di tutela ambientale, o altro. Al tempo stesso gli impianti funzionanti soltanto in modalità self-service pre-pay rappresentano <u>un efficace strumento di</u>

		<u>pressione concorrenziale</u> nella misura in cui ad essi corrispondono <u>costi di distribuzione più bassi</u> rispetto a quelli di punti vendita presidiati. Al riguardo, sussiste anche il <u>rischio</u> che la <u>Commissione Europea</u>, che ha recentemente chiesto chiarimenti al Governo italiano in merito alle previsioni normative che limitano geograficamente l'installazione degli impianti ghost, possa avviare una <u>procedura d'infrazione</u> nei confronti dell'Italia se tali restrizioni saranno ritenute un vincolo alla libertà di stabilimento dell'attività di vendita di carburanti da parte di residenti di altri Paesi membri".
	3. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere installati in deroga ai requisiti di cui all'articolo 7.	L'eliminazione del comma in esame è consequenziale all'eliminazione del comma 1.
2. La Regione, al fine di perseguire l'obiettivo di garantire pari opportunità di fruizione del servizio di erogazione dei carburanti anche alle persone che presentano disabilità, anche su richiesta delle associazioni rappresentative di tali esigenze, promuove la sottoscrizione di appositi accordi quadro regionali volti a finanziare l'apertura di impianti di distribuzione di carburanti in fasce orarie svantaggiate e in giorni festivi.		Il comma in esame non è presente nel testo vigente della legge e si traduce in una <u>modifica di ordine sostanziale</u> che non sembra autorizzata sulla base dei principi e dei criteri per la semplificazione contenuti nella l.r. 8/2011. L'aggiunta del comma in esame non sembra potersi giustificare nemmeno come modifica intervenuta a seguito dell'impugnativa del Governo, che ha ad oggetto il comma 1 dell'art. 7-ter della l.r. 13/2003, così come aggiunto dall'art. 44 della l.r. 10/2013, il quale prevede che possono essere installati impianti funzionanti senza la presenza del gestore "se classificati di pubblica utilità". La formulazione del comma risulta, inoltre, poco chiara in diversi punti. In particolare,

		andrebbe chiarito se si intende fare riferimento all'apertura di impianti con l'assistenza del personale (come sembrerebbe ricavarsi dalla relazione introduttiva, nella quale si parla di "articolazione funzionale della apertura degli impianti con la presenza del gestore"), fra quali soggetti vengono sottoscritti gli accordi quadro, da dove provengono i finanziamenti e cosa si intende per fasce orarie "svantaggiate". Quanto alla finalità della norma, non risulta chiaro se il comma è relativo agli impianti nei quali normalmente è assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale oppure ai c.d. impianti ghost, localizzati fuori dei centri abitati, di cui al primo comma. In tale ultimo caso, non si comprenderebbe il motivo del riferimento alle "fasce orarie svantaggiate" e ai giorni festivi, dal momento che gli impianti ghost funzionano sempre senza assistenza del personale.
	Art. 87	Art. 7-quater
	Modifiche degli impianti.	Modifiche degli impianti.
1. Costituisce modifica all'impianto:	1. Costituisce modifica all'impianto:	
a) la variazione del numero delle colonnine;	a) la variazione del numero delle colonnine;	
b) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente ad erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;	b) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente ad erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;	
c) la sostituzione di uno o più serbatoi	c) la sostituzione di uno o più serbatoi o cambio	

o cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine per prodotti già erogati;	di destinazione dei serbatoi o delle colonnine per prodotti già erogati;	
d) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;	d) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;	
e) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;	e) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;	
f) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;	f) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;	
g) la variazione dello stoccaggio degli olii lubrificanti;	g) la variazione dello stoccaggio degli olii lubrificanti;	
h) la variazione dello stoccaggio degli olii esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;	h) la variazione dello stoccaggio degli olii esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;	
i) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.	i) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.	
2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggette a SCIA da presentare al SUAPE competente per territorio o alla Regione, nei casi di impianti autostradali, e all'ufficio competente dell'agenzia delle dogane.	2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggette a SCIA da presentare al SUAPE competente per territorio o alla Regione, nei casi di impianti autostradali, e all'ufficio competente dell'agenzia delle dogane.	
3. Sono soggette ad autorizzazione, da rilasciarsi secondo quanto stabilito agli articoli 82 e 83 le seguenti modifiche:	3. Sono soggette ad autorizzazione, da rilasciarsi secondo quanto stabilito agli articoli 5 e 6 le seguenti modifiche:	
a) il potenziamento dell'impianto ai sensi dell'articolo 75, comma 1, lettera e);	a) il potenziamento dell'impianto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e);	

b) la ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area, da intendersi come il mutamento contemporaneo di almeno il cinquanta per cento o di tutte le parti costitutive dello stesso.	b) la ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area, da intendersi come il mutamento contemporaneo di almeno il cinquanta per cento o di tutte le parti costitutive dello stesso.
Art. 88	Art. 7-quinquies
Collaudo degli impianti.	Collaudo degli impianti .
1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo richiesto dall'interessato al Comune dove ha sede l'impianto o alla Regione a seconda che si tratti di impianti stradali o autostradali.	1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo richiesto dall'interessato al Comune dove ha sede l'impianto o alla Regione a seconda che si tratti di impianti stradali o autostradali.
2. Il Comune o la Regione, per l'espletamento del collaudo, procedono alla nomina di una commissione della quale fanno parte un proprio rappresentante con funzioni di presidente, un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, un rappresentante dell'ufficio dell'Agenzia delle Dogane, un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e un rappresentante dell'Azienda unità sanitaria locale (Azienda USL), competenti per territorio.	2. Il Comune o la Regione, per l'espletamento del collaudo, procedono alla nomina di una commissione della quale fanno parte un proprio rappresentante con funzioni di presidente, un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, un rappresentante dell'ufficio dell'Agenzia delle Dogane, un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e un rappresentante dell'Azienda unità sanitaria locale (Azienda USL), competenti per territorio.
3. Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del Comune o della Regione, della richiesta dell'interessato.	3. Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del Comune o della Regione, della richiesta dell'interessato.

4. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare è autorizzato l'esercizio provvisorio, previa presentazione al Comune o alla Regione di idonea documentazione attestante la conformità dei lavori ai progetti e alle rispettive norme che li disciplinano. Il collaudo deve essere effettuato entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio.	4. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare è autorizzato l'esercizio provvisorio, previa presentazione al Comune o alla Regione di idonea documentazione attestante la conformità dei lavori ai progetti e alle rispettive norme che li disciplinano. Il collaudo deve essere effettuato entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio.	
5. Gli oneri relativi al collaudo sono determinati dal Comune o dalla Regione e sono a carico del richiedente.	5. Gli oneri relativi al collaudo sono determinati dal Comune o dalla Regione e sono a carico del richiedente.	
6. Il collaudo è comunque effettuato ogni quindici anni dalla precedente verifica.	6. Il collaudo è comunque effettuato ogni quindici anni dalla precedente verifica.	
7. Il collaudo non è previsto per la realizzazione delle modifiche di cui all'articolo 87, comma 1, soggette a SCIA; in tali casi la regolarità dell'intervento è attestata da perizia <u>giurata</u> che il titolare trasmette al Comune o alla Regione, nei casi di impianti autostradali, e all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane.	7. Il collaudo non è previsto per la realizzazione delle modifiche di cui all'articolo 7-ter, comma 1, soggette a SCIA; in tali casi la regolarità dell'intervento è attestata da perizia <u>giurata</u> che il titolare trasmette al Comune o alla Regione, nei casi di impianti autostradali, e all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane.	Si segnala che il riferimento alla "perizia giurata" è stato sostituito con quello alla "perizia asseverata". Si rileva che tale sostituzione si traduce in una modifica di ordine sostanziale che, qualora dettata da un'esigenza di semplificazione, avrebbe dovuto essere indicata analiticamente e adeguatamente motivata nella relazione di accompagnamento ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a) della l.r. 8/2011.
Art. 89	Art. 7-sexies	
Sospensione e decadenza.	Sospensione e decadenza.	
1. Il titolare dell'autorizzazione comunica al Comune la sospensione temporanea dell'attività degli impianti per un periodo non superiore a dodici mesi,	1. Il titolare dell'autorizzazione comunica al Comune la sospensione temporanea dell'attività degli impianti per un periodo non superiore a dodici mesi, eccezionalmente prorogabile per	

eccezionalmente prorogabile per altri dodici mesi qualora non ostino le esigenze dell'utenza.	altri dodici mesi qualora non ostino le esigenze dell'utenza.	
2. Al termine del periodo di sospensione dell'attività dell'impianto il titolare deve rimettere in esercizio l'impianto. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune diffida l'interessato a riattivare l'impianto entro il termine di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione. Nel caso di documentata forza maggiore la sospensione si protrae per tutta la durata dell'impedimento, salvo accertata inattuabilità e irrealizzabilità delle soluzioni presentate. In tal caso l'autorizzazione decade e si procede ai sensi del comma 5.	2. Al termine del periodo di sospensione dell'attività dell'impianto il titolare deve rimettere in esercizio l'impianto. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune diffida l'interessato a riattivare l'impianto entro il termine di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione. Nel caso di documentata forza maggiore la sospensione si protrae per tutta la durata dell'impedimento, salvo accertata inattuabilità e irrealizzabilità delle soluzioni presentate. In tal caso l'autorizzazione decade e si procede ai sensi del comma 5.	
3. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti, per trasferimenti e per potenziamenti sono ultimati nei termini di cui al permesso di costruire. Nei casi di documentata forza maggiore, il Comune può autorizzare la proroga per tutta la durata dell'impedimento. In caso di superamento dei termini suddetti per un periodo eccedente i tre mesi, l'autorizzazione decade.	3. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti, per trasferimenti e per potenziamenti sono ultimati nei termini di cui al permesso di costruire. Nei casi di documentata forza maggiore, il Comune può autorizzare la proroga per tutta la durata dell'impedimento. In caso di superamento dei termini suddetti per un periodo eccedente i tre mesi, l'autorizzazione decade.	
4. Il Comune, altresì, dichiara la decadenza dell'autorizzazione qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 71 commi da 1 a 5 del d.lgs. 59/2010.	4. Il Comune, altresì, dichiara la decadenza dell'autorizzazione qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 71 commi da 1 a 5 del D.Lgs. 59/2010.	
5. La decadenza dell'autorizzazione comporta da parte del titolare, entro il	5. La decadenza dell'autorizzazione comporta da parte del titolare, entro il termine fissato dal	

termine fissato dal Comune, lo smantellamento dell'impianto e il ripristino dell'area nella situazione originaria con conseguente rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo e sottosuolo, nonché bonifica del suolo, ai sensi della normativa vigente. Trascorso inutilmente tale termine il Comune provvede con spese a carico del titolare.	Comune, lo smantellamento dell'impianto e il ripristino dell'area nella situazione originaria con conseguente rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo e sottosuolo, nonché bonifica del suolo, ai sensi della normativa vigente. Trascorso inutilmente tale termine il Comune provvede con spese a carico del titolare.	
	TITOLO III	
	Norme finali e transitorie	
Art. 90	Art. 8	
Monitoraggio e osservatorio.	Monitoraggio e osservatorio.	
1. La struttura regionale competente in materia di commercio attraverso la banca dati di cui all'art. 3, comma 3 verifica i dati relativi alla consistenza e alla dinamica della rete di distribuzione dei carburanti. 2. I Comuni, l'Agenzia delle dogane, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, la Società Autostrade, l'ANAS, le Province, i titolari delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché i gestori degli impianti, trasmettono i dati di cui al comma 1.	1. La struttura regionale competente in materia di commercio procede alla costante verifica dei dati relativi alla consistenza e alla dinamica della rete di distribuzione dei carburanti. 2. I Comuni, l'Agenzia delle dogane, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, la Società Autostrade, l'ANAS, le Province, i titolari delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché i gestori degli impianti, trasmettono, su richiesta della Regione, i dati necessari, anche ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe tributaria regionale, utilizzando l'apposito modello predisposto dalla struttura regionale competente. I Comuni trasmettono altresì alla Regione copia degli atti amministrativi adottati.	Si rileva che la modifica della parte finale del comma in esame avrebbe dovuto essere indicata analiticamente e adeguatamente motivata nella relazione di accompagnamento ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a) della l.r. 8/2011.

3. La struttura di cui al comma 1 svolge altresì la funzione di osservatorio permanente per l'analisi e lo studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore attraverso la raccolta e l'aggiornamento delle informazioni nonché attraverso la promozione di indagini e ricerche e la realizzazione di strumenti di informazione periodica destinati agli operatori, alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche.	3. La struttura di cui al comma 1 svolge altresì la funzione di osservatorio permanente per l'analisi e lo studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore attraverso la raccolta e l'aggiornamento delle informazioni sulla rete distributiva in una banca dati informatizzata, nonché attraverso la promozione di indagini e ricerche e la realizzazione di strumenti di informazione periodica destinati agli operatori, alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche.	Potrebbe essere opportuno inserire nella norma in esame un richiamo all'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 15 del testo unico, al fine del coordinamento fra le due norme. Al riguardo si fa presente che l'art. 8 della l.r. 13/2003, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla l.r. 10/2013, disponeva che “La Regione effettua, nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio regionale del commercio, istituito con la legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, il monitoraggio ...”.
Art. 91		Art. 8-bis
Vigilanza e controllo.		Vigilanza e controllo.
1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dalla Regione e dai Comuni. I titolari delle concessioni e delle autorizzazioni sono tenuti a consentire agli incaricati il libero accesso agli impianti, nonché a fornire tutte le informazioni richieste.	1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dalla Regione e dai Comuni. I titolari delle concessioni e delle autorizzazioni sono tenuti a consentire agli incaricati il libero accesso agli impianti, nonché a fornire tutte le informazioni richieste.	Si suggerisce di sostituire il riferimento alla “presente legge” con quello al “presente titolo”.
2. Restano fermi i controlli di natura fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica, nonché alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti.	2. Restano fermi i controlli di natura fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica, nonché alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti.	
Art. 92		Art. 9
Sanzioni amministrative.		Sanzioni amministrative.
1. Relativamente agli impianti di	1. Relativamente agli impianti di distribuzione	Si suggerisce di sostituire il riferimento alla

distribuzione di carburanti situati lungo rete non autostradale, per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge e del regolamento di cui all'articolo 76, comma 2, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:	di carburanti situati lungo rete non autostradale, per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie :	“presente legge” con quello al “presente titolo”.
a) installazione ed esercizio di nuovi impianti senza l'autorizzazione, da euro 5.000,00 a euro 15.000,00;	a) installazione ed esercizio di nuovi impianti senza l'autorizzazione, da euro 5.000,00 a euro 15.000,00;	
b) modificazioni dell'impianto senza la preventiva autorizzazione, da euro 2.500,00 a euro 5.000,00;	b) modificazioni dell'impianto senza la preventiva autorizzazione, da euro 2.500,00 a euro 5.000,00;	
c) modificazione dell'impianto senza la preventiva SCIA, da euro 1.000,00 a euro 3.000,00;	c) modificazione dell'impianto senza la preventiva SCIA, da euro 1.000,00 a euro 3.000,00;	
d) omessa comunicazione di trasferimento della titolarità o di cambio della gestione, da euro 500,00 a euro 1.500,00;	d) omessa comunicazione di trasferimento della titolarità o di cambio della gestione, da euro 500,00 a euro 1.500,00;	
e) trasferimento di impianto senza la preventiva autorizzazione, da euro 2.500,00 a euro 5.000,00;	e) trasferimento di impianto senza la preventiva autorizzazione, da euro 2.500,00 a euro 5.000,00;	
f) esercizio di impianti di distribuzione ad uso privato e per natanti da diporto e aeromobili ad uso pubblico senza la preventiva autorizzazione, da euro 1.000,00 a euro 10.000,00;	f) esercizio di impianti di distribuzione ad uso privato e per natanti da diporto e aeromobili ad uso pubblico senza la preventiva autorizzazione, da euro 1.000,00 a euro 10.000,00;	
g) esercizio di impianti temporanei senza la preventiva autorizzazione, da euro 2.500,00 a euro 5.000,00;	g) esercizio di impianti temporanei senza la preventiva autorizzazione, da euro 2.500,00 a euro 5.000,00;	

	h) [Abrogato];		
	i) [Abrogato];		
h) vendita di carburanti senza la preventiva autorizzazione, da euro 5.000,00 a euro 15.000,00;	l) vendita di carburanti senza la preventiva autorizzazione, da euro 5.000,00 a euro 15.000,00;		
i) prelievo e trasporto di carburanti in recipienti mobili senza la preventiva autorizzazione, da euro 1.000,00 a euro 2.500,00.	l-bis) prelievo e trasporto di carburanti in recipienti mobili senza la preventiva autorizzazione, da euro 1.000,00 a euro 2.500,00.		
	2. [Abrogato]		
	3. [Abrogato]		
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) del comma 1 è disposta la chiusura dell'impianto. Qualora sia possibile la regolarizzazione dell'impianto la chiusura è disposta fino ad essa e comunque per almeno quindici giorni.	4. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) del comma 1 è disposta la chiusura dell'impianto. Qualora sia possibile la regolarizzazione dell'impianto la chiusura è disposta fino ad essa e comunque per almeno quindici giorni.		
3. Relativamente agli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo la rete autostradale e i raccordi autostradali, per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle norme regolamentari di cui all'articolo 3, comma 1, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:	5. Relativamente agli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo la rete autostradale e i raccordi autostradali, per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle norme regolamentari di cui all'articolo 3, comma 1, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:		- Si suggerisce di sostituire il riferimento alla "presente legge" con quello al "presente titolo". - Il riferimento corretto sembra essere all'articolo 76, comma 1.
a) assenza di concessione regionale o di collaudo dell'impianto: pagamento di una somma di denaro da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00 e sequestro delle attrezzature	a) assenza di concessione regionale o di collaudo dell'impianto: pagamento di una somma di denaro da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00 e sequestro delle attrezzature		

costituenti l'impianto nonché del prodotto giacente;	costituenti l'impianto nonché del prodotto giacente;	
b) pagamento di una somma di denaro da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00 nei seguenti casi:	b) pagamento di una somma di denaro da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00 nei seguenti casi:	
1) esercizio di un impianto autostradale di carburante in difformità della concessione regionale;	1) esercizio di un impianto autostradale di carburante in difformità della concessione regionale;	
2) esercizio dell'attività da parte del subentrante senza aver presentato la SCIA relativa alla volturazione della titolarità;	2) esercizio dell'attività da parte del subentrante senza aver presentato la SCIA relativa alla volturazione della titolarità;	
3) erogazione di prodotti non autorizzati;	3) erogazione di prodotti non autorizzati;	
4) effettuazione di modifiche all'impianto senza la preventiva autorizzazione o SCIA;	4) effettuazione di modifiche all'impianto senza la preventiva autorizzazione o SCIA;	
5) utilizzo di apparecchiature non collaudate o collaudate con esito negativo o il mancato rispetto delle prescrizioni impartite in sede di collaudo;	5) utilizzo di apparecchiature non collaudate o collaudate con esito negativo o il mancato rispetto delle prescrizioni impartite in sede di collaudo;	
6) interruzione del servizio di distribuzione di carburanti, salvo nel caso di comprovata forza maggiore.	6) interruzione del servizio di distribuzione di carburanti, salvo nel caso di comprovata forza maggiore.	
c) Nell'ipotesi previste al comma 2, lettera b), numeri 1), 2), 3), 4) e 5) è disposta la chiusura dell'impianto. Qualora sia possibile la regolarizzazione dell'impianto la chiusura è disposta fino ad essa e comunque per almeno quindici giorni.	6. Nell'ipotesi previste al comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3), 4) e 5) è disposta la chiusura dell'impianto. Qualora sia possibile la regolarizzazione dell'impianto la chiusura è disposta fino ad essa e comunque per almeno quindici giorni.	- Il rinvio al comma 2 appare errato. Il rinvio corretto sembra al comma 3. - Sembra che le lettere c), d) ed e) corrispondano ai commi 4, 5 e 6.
d) L'applicazione delle sanzioni e	7. L'applicazione delle sanzioni e l'adozione dei	

l'adozione dei provvedimenti del presente articolo sono di competenza del Comune ove è installato l'impianto, cui spettano i relativi proventi.	provvedimenti del presente articolo sono di competenza del Comune ove è installato l'impianto, cui spettano i relativi proventi.	
e) Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati) e successive modificazioni ed integrazioni.	8. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati) e successive modificazioni ed integrazioni.	Si suggerisce di sostituire il riferimento alla "presente legge" con quello al "presente titolo".
	Art. 93	
Norme di prima applicazione.	Norme di prima applicazione.	Si suggerisce di valutare l'eliminazione dell'intero art. 93 per le considerazioni di seguito svolte.
1. Le norme regolamentari di cui all'articolo 3 all'articolo 76 sono adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.	1. Le norme regolamentari di cui all'articolo 3 sono adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.	Si rileva che la previsione contenuta nel comma in esame potrebbe essere eliminata in quanto contenuta anche nella norma transitoria di cui all'art. 97 del progetto di testo unico, il quale dispone che "le norme regolamentari di cui al presente testo unico sono adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico". In ogni caso, si suggerisce di sostituire il riferimento alla "presente legge" con quello al "presente testo unico".
2. I comuni provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 83, comma 2, lettere b), d), e), f) entro tre mesi dall'emanazione delle norme	2. I comuni provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 6, comma 2, lettere b), d), e), f) entro tre mesi dall'emanazione delle norme	Si rileva che nell'articolo 83, comma 2 non sono presenti le lettere b), d), e) ed f), che erano contenute nel testo dell'articolo 6, comma 2

regolamentari di cui al comma 1.	regolamentari di cui al comma 1.	della l.r. 13/2003 anteriormente alle modifiche apportate dalla l.r. 10/2013. Sembrerebbe, pertanto, che il comma in esame vada eliminato, in quanto relativo a previsioni che sono state soppresse.
	Art. 11	
	Norme transitorie e finali.	
	1. Fino alla determinazione da parte dei comuni degli indici di edificabilità, di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), le superfici minime consentite sono quelle previste dalle vigenti norme regionali.	
	2. Coloro che utilizzano attrezzature fisse e/o mobili di qualsiasi capacità, destinate al rifornimento esclusivo di automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizi, sono tenuti a chiedere la prescritta autorizzazione comunale, ove non ne siano già in possesso, entro sei mesi dall'emanazione delle norme regolamentari di cui all'art. 3.	
	3. Sono fatte salve le verifiche sugli impianti effettuate dai comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni, antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.	Si suggerisce di verificare l'eventuale impatto della mancata riproduzione della norma in esame su procedure in corso.
	4. I procedimenti amministrativi di cui alla legge regionale 8 novembre 1990, n. 42, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge decadono automaticamente.	Si suggerisce di valutare se sia opportuno inserire analoga norma con riferimento ai procedimenti amministrativi di cui alla l.r. 13/2003, pendenti alla data di entrata in vigore

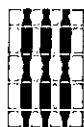
		del testo unico.
	5. Nel caso in cui i soggetti che avevano presentato le istanze decadute ai sensi del comma 4 presentino analoga istanza ai sensi della presente legge, è fatta salva la documentazione già prodotta, purché compatibile.	Si rinvia all'osservazione relativa al comma precedente.
	Art. 12	
	Abrogazione.	
	1. È abrogata la legge regionale 8 novembre 1990, 42.	

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	OSSERVAZIONI
TITOLO V		
SOSTEGNO ATTIVITA' COMMERCIALI		
Capo I		
Sostegno delle attività commerciali		
Art. 94.		L'articolo 94 introduce un'innovazione di carattere sostanziale nella normativa regionale. Nella relazione di accompagnamento al testo in esame, al proposito, si legge. <i>“Il Titolo V introduce i principi generali per gli interventi finalizzati al sostegno delle attività commerciali. E' prevista l'approvazione da parte della Giunta regionale di un atto che integra il programma triennale di programmazione commerciale prevedendo proprio le misure e gli interventi da sostenere. Conseguentemente risulta abrogata la l.r. 12/97 in virtù della verificata farraginosità della procedura fino ad oggi praticata.”.</i> Si evidenzia che la l.r. 3 aprile 1997, n. 12 (Interventi di agevolazione finanziaria e per l'assistenza tecnica a favore delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi), sembrerebbe avere un contenuto diverso

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	OSSERVAZIONI
		rispetto a quello dell'articolo in esame (ad esempio, rispetto alle finalità, ai soggetti beneficiari ed alle iniziative finanziabili).
Concessioni di contributi.		
1. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal Piano triennale di cui all'art. 11 approva un programma annuale di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui al presente testo unico.		In subordine rispetto a quanto evidenziato in generale circa l'articolo 94, si evidenzia che sembrerebbe necessario chiarire i rapporti tra il programma annuale previsto in questo articolo ed il piano di attuazione del Piano triennale di cui all'art. 11, comma 5, del testo in esame.
2. La Giunta regionale , sulla base del programma di cui al comma 1, individua le specifiche misure di intervento , con l'indicazione delle relative risorse, e adotta i criteri e le modalità per la concessione dei singoli contributi attraverso ad iniziative proprie, anche avvalendosi dei comuni, singoli o associati tra loro, dei CAT e dei Consorzi fidi.		In subordine rispetto a quanto evidenziato in generale circa l'art. 94, nonché in corrispondenza del comma 1, si rileva che non viene indicato con quale atto la Giunta regionale "individua le specifiche misure di intervento".
3. La Regione prevede la destinazione di risorse rivolte alle attività commerciali per i danni subiti a causa dell'esecuzione di opere e lavori pubblici, a cui possono accedere i Comuni che prevedano analoghe forme di sostegno in compartecipazione finalizzate alla		In subordine rispetto a quanto evidenziato in generale circa l'art. 94, nonché in corrispondenza del comma 1, si rileva che la previsione del comma 3 sembrerebbe sganciata dalla programmazione di cui al comma 1, oltre che da quella di cui all'art. 11. Inoltre, si

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	OSSERVAZIONI
copertura di almeno il trenta per cento delle somme richieste dalle imprese interessate.		rappresenta il fatto che la disposizione risulta generica e poco chiara: in particolare, non sono chiare: le modalità di previsione delle risorse, i criteri, le modalità e le procedure di erogazione, la misura dell'onere finanziario a carico della Regione e i limiti di spesa.
TITOLO VI		
NORME TRANSITORIE E FINALI		
Capo I		
Disposizioni finali		
Art. 95.		
Disposizioni in materia di aiuti di stato.		
1. La concessione di benefici pubblici previsti dal presente testo unico avviene nel rispetto della normativa comunitaria in tema di aiuti di stato.		
Art. 96.		
Norma Finanziaria.		
...da completare...		Si evidenzia che la norma finanziaria è assente.
Art. 97.		

Delib. Giunta regionale 683 del 24 giugno 2013 Progetto di testo unico in materia di commercio	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	OSSERVAZIONI
Norme transitorie e finali.		
1. Le norme regolamentari di cui al presente testo unico sono adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico.		
2. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti regionali 22 dicembre 1999, n. 39, 27 ottobre 2003, n. 12 e 5 luglio 2006, n. 9 in quanto compatibili con il presente testo unico.		
3. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico, le modalità e i termini per la costituzione della banca dati ci cui all'art. 3, comma 3 e la gestione della relativa fase transitoria.		



Servizio Lavori d'Aula e Legislazione

Sezione Banche dati

Il Responsabile

**Osservazioni relative all'articolo 98 del testo unico in materia di commercio
"Abrogazioni"**

Si riporta, di seguito, un elenco di leggi e regolamenti regionali la cui abrogazione non è stata riscontrata all'interno dell'articolo 98 del testo unico così come proposto e delle quali si riterrebbe invece opportuna l'abrogazione

Normativa da abrogare	Motivo dell'abrogazione
a) legge regionale 18 agosto 1972, n. 18 (Esercizio delle funzioni in materia di fiere e mercati. Variazioni alla legge regionale 18 agosto 1972, n. 17.)	modifica la L.R. 18/1972 che viene abrogata dal testo unico
b) legge regionale 14 novembre 1988, n. 44 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34. Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo.)	modifica la L.R. 34/1987 che viene abrogata dal testo unico
c) legge regionale 12 luglio 1996, n. 17 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34 - Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo).	modifica la L.R. 34/1987 che viene abrogata dal testo unico
d) legge regionale 10 dicembre 2002, n. 27 (Integrazione della legge regionale 12 novembre 2002, n. 20. Istituzione dell'albo delle imprese certificate SA 800.)	modifica la L.R. 20/2002 che viene abrogata dal testo unico
e) legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 - Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.)	è tutta di modifica della L.R. 24/1999 che viene abrogata dal testo unico
f) legge regionale 2 maggio 2007, n. 11 (Modificazioni della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione);	modifica la L.R. 13/2003 che viene abrogata dal testo unico
g) legge regionale 5 giugno 2007, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 - Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del . decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);	modifica la L.R. 6/2000 che viene abrogata dal testo unico
h) legge regionale 14 dicembre 2007, n. 32 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 3	modifica la L.R. 24/1999 che viene abrogata dal testo unico

**Servizio Lavori d'Aula e Legislazione**

Sezione Banche dati

Il Responsabile

agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);	
i) legge regionale 6 maggio 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Ulteriori modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 3 agosto 1999, n. 24, 20 gennaio 2000, n. 6 e 23 luglio 2003, n. 13);	modifica le LL.RR. 24/1999, 6/2000 e 13/2003 che vengono abrogate dal testo unico
l) Articolo 6, comma 3, L.R. 11/2004 (Disposizioni in ordine alla concessione di contributi agli Enti locali per il sostegno ai programmi di sviluppo e qualificazione di servizi di loro competenza in esecuzione del Patto di stabilità fiscale e tariffario.)	Fa riferimento alle LL.RR. 34/1987 e 44/1988 abrogate dal testo unico
m) articoli 22 e 23 della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12 (Norme per i centri storici)	modificano la L.R. 24/1999
n) articoli 10 e 11, comma 2, della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese);	modificano le LL.RR. 6/2000 e 12/1997 abrogate dal testo unico
o) titolo VIII (artt. da 69 a 98) della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);	modifica la L.R. 24/1999 abrogata dal testo unico
p) titolo IX (artt. da 99 a 104) della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);	modifica la L.R. 6/1997 abrogata dal testo unico
q) titolo X (artt. da 105 a 107) della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva	modifica la L.R. 6/2000 abrogata dal testo unico



Servizio Lavori d'Aula e Legislazione

Sezione Banche dati

Il Responsabile

2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);	
r) titolo XI (artt. 108 e 109) della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Attuazione della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);	modifica la L.R. 13/2003 abrogata dal testo unico
s) articoli 137, 138, 139 e 140 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali.);	modificano la L.R. 24/1999 abrogata dal testo unico
t) regolamento regionale 22 dicembre 1999, n. 39 (Norme in attuazione dell'art. 49 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, recante disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);	Fa riferimento alla L.R. 24/1999 abrogata dal testo unico e sono abrogati dal testo unico il regolamento 5/2006 e 3/2007 che sono di modifica la presente regolamento
u) regolamento regionale 1 aprile 2008, n. 1 (Disposizioni di attuazione della legge regionale 6 febbraio 2007, n. 3 (Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria))	Regolamento di attuazione alla L.R. 3/2007 abrogata dal testo unico

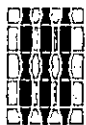
Si suggerisce, inoltre, quanto segue:

1) riformulazione dell'articolo 98 secondo il seguente ordine:

- a) leggi oggetto di abrogazione da parte del testo unico
- b) leggi già abrogate e delle quali il testo unico conferma l'abrogazione
- c) articoli abrogati dal testo unico
- d) regolamenti abrogati dal testo unico.

2) Al comma 2 dell'art. 98, dopo l'inciso "sono e restano abrogati i seguenti regolamenti regionali", potrebbe essere opportuno aggiungere l'inciso", fatto salvo quanto previsto all'articolo 97, comma 2".

Tale previsione è infatti contenuta all'articolo 48 del testo vigente della l.r. 10/2013 e serve a ricordare l'art. 98, comma 2, in base al quale i regolamenti regionali 12/2003 e 9/2006 sono abrogati, con l'art. 97, comma 2, in base al quale gli stessi regolamenti continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il testo unico, fino all'emanazione dei nuovi regolamenti previsti dal testo unico stesso.



Servizio Lavori d'Aula e Legislazione

Sezione Banche dati

Il Responsabile

Si sottopone, infine all'attenzione

- la legge regionale 23 aprile 1980, n. 33 (Norme per la diffusione nelle scuole di giornali e periodici) che viene abrogata e le cui disposizioni non appaiono nel testo unico;
- l'articolo 6, comma 3, L.R. 11/2004 (Disposizioni in ordine alla concessione di contributi agli Enti locali per il sostegno ai programmi di sviluppo e qualificazione di servizi di loro competenza in esecuzione del Patto di stabilità fiscale e tariffario.), fa riferimento a due leggi che vengono abrogate (LL.RR. 34/1987 e 44/1988);
- l'art. 6 della L.R. 21/2012 fa riferimento alla L.R. 12/1997 che viene abrogata
- Gli art. 24, commi 1 e 2 e 27, comma 1, della legge regionale 31/1997 sono modificati dalla L.R. 24/1999 che viene abrogata.
- La legge regionale 10 dicembre 1998, n. 46 (Criteri per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni amministrative alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre), che viene abrogata e le cui disposizioni non appaiono nel testo unico.